

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto penale 2

**IL REATO DI ATTI PERSECUTORI.
PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI**

RELATORE:

Chiar.mo Prof.
Antonio Gullo

CANDIDATO:

Ginevra Granalli
Matr. 125493

CORRELATORE:

Chiar.mo Prof.
Maurizio Bellacosa

ANNO ACCADEMICO 2017-2018

INDICE

INTRODUZIONE	1
---------------------------	----------

CAPITOLO I

IL FENOMENO DENOMINATO *STALKING*

1. Il quadro normativo in tema di <i>stalking</i> : una prospettiva comparata.....	9
2. Un'indagine psicologica e criminologica sul c.d. <i>stalking</i>	25
2.1. Autore e vittima nello <i>stalking</i>	30
3. La protezione della vittima del reato di atti persecutori.....	34

CAPITOLO II

IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI EX ART. 612-BIS

1. Definizione e struttura del reato.....	38
2. Il significato della «clausola di riserva» contenuta nell'art. 612-bis c.p.....	43
2.1. Clausola di riserva: eventuale concorso con altre fattispecie di reato	45
3. La natura giuridica del reato	50
4. Le modalità della condotta: minacce e molestie	53
5. Lo <i>stalking</i> : reato di danno o di pericolo?.....	60
5.1. La prova degli eventi tipizzati.....	65
6. L'elemento soggettivo.....	71
7. La consumazione, il tentativo e il <i>locus commissi delicti</i>	74
8. Le circostanze aggravanti	76
9. Il delitto di atti persecutori nella casistica giurisprudenziale	82

9.1. Il <i>cyber stalking</i>	83
9.2. Lo <i>stalking</i> occupazionale e la repressione del <i>mobbing</i>	86
9.3. Lo <i>stalking</i> familiare e il rapporto con il delitto di cui all'art. 572 c.p.	92
9.4. Lo <i>star stalking</i>	97
9.5. Lo <i>stalking</i> emozionale	99
9.6. Lo <i>stalking</i> condominiale	102
10. Condotte riparatorie <i>ex art. 162-ter</i> c.p. e atti persecutori	105

CAPITOLO III

PROFILI PROCESSUALI DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI

1. La procedibilità a querela e le ipotesi di procedibilità d'ufficio	109
2. I casi di irrevocabilità e di remissibilità della querela	116
3. La procedura di ammonimento del Questore	122
3.1. La natura giuridica dell'ammonimento e l'eventuale istruttoria del Questore	124
4. Rapporti con il procedimento penale	128
5. Arresto obbligatorio in flagranza di reato e altri profili procedurali	130
6. Le misure cautelari	132
6.1. Il divieto per lo <i>stalker</i> di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa	135
7. La custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari. Misure di prevenzione	139
8. L'obbligo di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione anche per il reato di atti persecutori	144

CONCLUSIONI 147

INDICE BIBLIOGRAFICO..... 155

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA..... 168

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di tratteggiare i principali aspetti giuridici, fattuali, psicologici e sociali del fenomeno dello *stalking*, termine che è diventato sempre più presente nel linguaggio comune, identificando comportamenti che sono ritenuti dai consociati come delle normali manifestazioni d'affetto – ad esempio invio di messaggi o *e-mail*, telefonate, «visite a sorpresa» – ma che possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione in grado di limitare la libertà individuale di un soggetto, di violare la sua *privacy* e di spaventare chi ne è destinatario.

La difficoltà al riguardo è che la natura molesta o meno di un comportamento può dipendere anche dalla percezione soggettiva, dalla sensibilità e dalla particolare condizione di debolezza psicologica in cui versa la stessa vittima, con la conseguente necessità di stabilire un criterio oggettivo e un parametro di riferimento idoneo al bilanciamento delle diverse esigenze in gioco.

Lo *stalking* può essere definito come quell'insieme di comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita o allarmata da tali attenzioni e comportamenti (c.d. sindrome delle molestie assillanti).

Nella sindrome del molestatore assillante è possibile individuare ben due protagonisti: da un lato, un soggetto molestatore o *stalker* che pone in essere i comportamenti prima indicati, dall'altro, una vittima nei cui confronti il primo pone in essere una serie di comportamenti ripetuti volti alternativamente alla ricerca di contatto, alla sorveglianza o al tentativo di comunicazione.

Con lo *stalking* sono violati i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana all'art. 2, in particolare il diritto all'uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), il diritto alla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), ed è per questo che bisogna pervenire a una qualificazione giuridica del fenomeno che permetta di punire, attraverso un'analisi della gravità e dell'idoneità offensiva dei fatti addebitati, il soggetto che li ha posti in essere.

La scienza criminologica ha studiato in modo approfondito il fenomeno sia dal punto di vista psicologico che sociale ed è arrivata a fornire un quadro di quelle che sono le motivazioni, le problematiche e i diversi profili dei «molestatori». Molto spesso il molestatore assillante può essere proprio una persona conosciuta con cui si ha una relazione non solo di tipo affettivo ma anche di amicizia o di lavoro e, addirittura, in ambito familiare. Tuttavia non sono mancati casi, affrontati dalla giurisprudenza, in cui lo *stalker* rispetto alla vittima designata fosse uno sconosciuto, incontrato casualmente. In ogni caso, secondo alcuni studi, richiamati nella trattazione, quasi il 77% dei casi di *stalking* riguarda individui che si conoscevano precedentemente (il 50% si riferisce nello specifico agli *ex partner* della vittima), mentre solo nei casi residuali lo *stalker* è uno sconosciuto.

Il preoccupante dilagare del fenomeno indusse, già agli esordi degli anni Novanta del secolo scorso, i legislatori di molti Paesi a intervenire per cercare di fornire una risposta sanzionatoria autonoma e adeguata a un fenomeno sociale in costante crescita nella realtà sociale.

Al fine di comprendere l'estrema gravità del fenomeno, basti osservare che, secondo le rilevazioni diffuse dall'ISTAT 2015, in Italia, ben 3.466.000 donne sono state vittime di *stalking* nel corso della loro vita e un buon numero di esse ad opera dell'*ex partner*.

Delle circa 200 donne uccise ogni anno in Italia per motivi passionali, circa 80 sono state precedentemente vittima di atti persecutori da parte dell'assassino.

Il legislatore italiano, pertanto, dopo una lunga attesa rispetto al panorama europeo ed internazionale, preso atto della indifferibile esigenza politico-criminale di reprimere il fenomeno dello *stalking*, ha previsto il delitto di atti persecutori, descritto dall'art. 612-*bis* c.p., introdotto dall'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 del (convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38).

L'art. 612-*bis*, co. 1, c.p., attualmente in vigore prevede che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata

da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Antecedentemente alla novella del 2009, infatti, le ipotesi di *stalking* erano punite attraverso differenti fattispecie, tipizzate all'interno del codice penale, quali la molestia, l'ingiuria, la violenza privata, le lesioni, pertanto sono stati analizzati i confini applicativi di tali ipotesi criminose con il delitto di atti persecutori.

L'art. 612-*bis* c.p., seppur presenta gli elementi tipici di tali reati, si incentra sulla reiterazione delle condotte persecutorie e sugli eventi alternativi previsti dalla norma. Sono questi i caratteri costitutivi che rappresentano il *quid pluris* del delitto di atti persecutori, rispetto ai reati di minaccia e molestie e consentono l'applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa quale misura cautelare ritagliata per i fatti di *stalking*.

Tali considerazioni hanno determinato la scelta di dedicare il primo capitolo del presente lavoro a un'indagine del fenomeno dello *stalking* e della sua disciplina, secondo una prospettiva comparata, in alcuni ordinamenti di *civil law* e di *common law* nell'ambito europeo e internazionale.

Ci si è soffermati sullo stato della California, che nel 1990, è stato uno dei primi paesi a introdurre la normativa *anti-stalking*, seguito dal Canada e dall'Australia.

Successivamente all'esperienza americana, canadese e australiana, alcuni Paesi europei, oltre all'Italia, quali la Germania, l'Austria, il Belgio, l'Irlanda e la Danimarca hanno adottato discipline specifiche legislative volte a contrastare il fenomeno.

Dalla panoramica relativa alle previsioni normative in materia di *stalking*, emerge la notevole diversità delle legislazioni prese in considerazione, le quali prevedono sanzioni assolutamente variegata, diversi istituti di controllo dell'offensore e differenti strumenti cautelari volti a impedire la persecuzione della vittima.

La maggiore difficoltà riscontrata dai legislatori dei paesi esaminati è stata quella dell'individuazione della soglia di tipicità, coincidente con un'effettiva offesa dei beni giuridici tutelati, proprio perché accade che talune condotte sono lecite se

considerate singolarmente, mentre il loro carattere offensivo e penalmente rilevante deriva dalla ripetizione nel tempo delle medesime.

Lo *stalking* viene, quindi, definito come tipico «reato sentinella», la cui introduzione nell'ordinamento consente di anticipare la soglia d'intervento penale rispetto a condotte potenzialmente prodromiche alla commissione di più gravi reati a base violenta.

Nel primo capitolo si è, inoltre, analizzato il profilo psicologico e criminologico del fenomeno di *stalking*, sia dal punto di vista dell'autore del reato che della vittima.

L'analisi compiuta delinea la figura dello *stalker* cercando di descriverne i tratti generali e prendendo in considerazione le varie classificazioni che giuristi e sociologi hanno sviluppato su questo argomento.

Particolare attenzione è stata dedicata alla vittima del reato e alle ripercussioni che la medesima subisce in seguito all'attività persecutoria del molestatore valutando anche le misure che sono state approntate per sostenerla.

Lo studio proposto si è quindi indirizzato sulle «Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori», oggetto di introduzione da parte del legislatore italiano nel d.l. n. 11/2009, con una duplice finalità preventiva e di sostegno immediato alle vittime del reato.

Il secondo capitolo della trattazione è dedicato alla disamina del delitto di atti persecutori ex art. 612-*bis* c.p., sia per quanto concerne la definizione e la struttura del reato sia la sua natura giuridica, con particolare attenzione al significato della «clausola di riserva», *incipit* dell'articolo, e delle conseguenze della sua applicazione in ambito giurisprudenziale.

Rimane ancora aperto, in dottrina ed in giurisprudenza, l'interrogativo se il delitto di atti persecutori possa considerarsi reato di danno o di pericolo, sebbene la prima classificazione sembra prevalere.

Si è poi analizzato l'elemento soggettivo del reato, nonché delineato l'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità rispetto al momento consumativo del reato e alla possibilità della configurazione del tentativo.

In particolare, all'interno del secondo capitolo sono state trattate le circostanze aggravanti previste nei commi secondo e terzo dell'art. 612-*bis* c.p.,

tenendo conto delle importanti modifiche apportate dalla legge n. 119 del 2013, di conversione del decreto legge n. 93 del 2013, c.d. legge sul femminicidio.

Il secondo comma dell'art. 612-*bis* c.p. introduce una circostanza aggravante ad efficacia comune, in base alla quale «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici». Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, nel testo modificato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, ha esteso l'applicazione della circostanza aggravante sia ai fatti commessi dal coniuge separato soltanto di fatto sia ai fatti commessi in costanza del rapporto di coniugio o affettivo.

Il comma terzo dell'art. 612-*bis* c.p. prevede che «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata»: si tutelano maggiormente i soggetti c.d. «deboli», meritevoli di un'attenzione particolare.

Il capitolo secondo prosegue con una analisi del delitto di atti persecutori nella casistica giurisprudenziale, talmente vasta e variegata per tipologia, che si è giunti a configurare in dottrina una sorta di classificazione del fenomeno di *stalking* in relazione alle modalità in cui esso si manifesta nel caso concreto: occupazionale, familiare, emozionale, condominiale, *stalking* delle celebrità, etc.

Di particolare interesse e diffusione è il c.d. *cyber stalking* che si manifesta tramite un impiego spregiudicato e sempre più insidioso delle nuove tecnologie per porre in essere i comportamenti persecutori e assillanti nei confronti del soggetto passivo. Lo *stalker* per molestare la vittima può servirsi delle *e-mail*, di messaggi tramite *whatsapp*, degli *sms*, dei *social network*. È proprio l'utilizzo delle moderne tecnologie e dei *social network* che ha portato ad una maggiore esigenza di tutela in tal senso, al punto da indurre alcuni Stati a farvi esplicito riferimento all'interno dei rispettivi ordinamenti.

Un ulteriore aspetto trattato ha riguardato la verifica dell'applicabilità dell'art. 162-*ter* c.p. («Estinzione del reato per condotte riparatorie»), introdotto con l. 23 giugno 2017, n. 103 al delitto di atti persecutori. In seguito il d.l. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ne ha escluso l'applicabilità al reato di *stalking*.

Nel terzo capitolo si è proceduto a una disamina degli aspetti processuali più rilevanti del delitto di atti persecutori.

Infatti, il d.l. n. 11/2009 non si è limitato a introdurre la fattispecie penale in esame, ma ha previsto una tutela differenziata, con la funzione sia di reprimere le condotte persecutorie sia di creare strumenti di tutela per le vittime, apportando modifiche al Codice di procedura penale (basti pensare alla previsione della nuova misura cautelare del «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» di cui all'art. 282-ter c.p.p.).

Si è affrontata la questione relativa alla procedibilità del reato di *stalking* passando in rassegna i casi di procedibilità a querela rispetto ai casi di procedibilità d'ufficio, con approfondimento sul primo aspetto delle problematiche relative alla irrevocabilità della querela e alla sua revocabilità in sede processuale, come testualmente indicato nell'art. 612-bis c.p.

In un'ottica di approccio graduale degli interventi contro il possibile *stalker*, è stato esaminato il procedimento amministrativo dell'ammonimento del Questore del introdotto dall'art. 8, d.l. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, in l. n. 38/2009, che la persona offesa potrà avviare, prima di procedere alla presentazione della eventuale querela nei confronti del presunto *stalker*. Tale procedura si pone come un mezzo di tutela da utilizzare proprio nel periodo intercorrente tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela all'autorità giudiziaria, e consente di dissuadere in via preventiva lo *stalker* dal compimento di nuove condotte di minaccia o di molestia mediante un ammonimento da parte del Questore, interpellato dalla vittima, in grado di renderlo consapevole delle conseguenze che deriverebbero dalla prosecuzione di tali condotte.

Atteso il vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto si è analizzato il rapporto di pregiudizialità tra il giudicato amministrativo, formatosi all'esito dell'eventuale impugnazione del provvedimento di ammonimento, e il procedimento penale.

Sul piano procedurale, la presente trattazione ha poi analizzato l'arresto obbligatorio in flagranza nel reato di atti persecutori, introdotto per effetto della l. 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93.

Di seguito, è stata trattata la tematica delle misure cautelari in tema di *stalking*, anche all'esito delle modifiche apportate dal d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009, con l'inserimento all'interno del Codice di procedura penale degli artt. 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e 282-*quater* (obblighi di comunicazione).

Riguardo alla misura di cui all'art. 282-*ter* c.p.p., che prescrive all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla stessa persona offesa, sempre nell'ambito applicativo dello *stalking*, l'attenzione si è soffermata circa le criticità segnalate dalla dottrina vista la «vaghezza» della disposizione.

Particolare rilievo è stato dato all'intervento normativo nel quadro della prevenzione dei reati, tra cui il delitto di atti persecutori, che ha previsto che i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612-*bis* del codice penale sono, infatti, oggi inclusi tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali *ex art. 4, co. 1, lett i-ter*) d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), così come modificato dalla legge n. 161/2017.

Tra gli aspetti procedurali rilevanti al fine di introdurre una tutela differenziata alle vittime del delitto di atti persecutori il d.l. n. 93/2013 ha apportato ulteriori significative modifiche in tema di disciplina del delitto di atti persecutori prevedendo, anche per tale reato, la possibilità di ricorrere alle intercettazioni telefoniche ai sensi della nuova lett. *f-quater* dell'art. 266 c.p.p.

Il presente lavoro ha quindi proposto uno studio in tema di *stalking* e misure cautelari, analizzando la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, come disciplinata al secondo comma dell'art. 280 c.p.p. (in seguito alla modifica apportata dal d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni nella l. n. 94/2013 a decorrere dal 3 luglio 2013), e degli arresti domiciliari, che possano essere disposti anche mediante controllo con il c.d. braccialetto elettronico.

In conclusione del terzo capitolo, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10959 del 16 marzo 2016, si è esaminata la delicata questione interpretativa relativa all'applicabilità dell'art. 408 c.p.p. co. 3-*bis*, c.p.p., così come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 31, lett. b) della l. n. 103 del 23

giugno 2017, che prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione al reato di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.*

CAPITOLO I

IL FENOMENO DENOMINATO *STALKING*

1. Il quadro normativo in tema di *stalking*: una prospettiva comparata

Lo *stalking* può essere definito come un insieme di comportamenti aggressivi messi in atto da un soggetto (*stalker*) che invade in modo reiterato, indesiderato e con intento persecutorio la vita privata di un altro individuo (la vittima)¹, che percepisce tali comportamenti come fastidiosi, paurosi e talvolta pericolosi per la propria incolumità.

Il legislatore italiano, in risposta al moltiplicarsi di episodi riconducibili ad eventi di *stalking* e alla mancanza di strumenti normativi adeguati ad affrontarlo, ha inserito nel codice penale, mediante il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, il nuovo art. 612-*bis* c.p.² in tema di «Atti persecutori», con la finalità di contrastare il fenomeno, negli ultimi anni in preoccupante aumento e sempre più spesso all'attenzione delle cronache giornalistiche e dei *mass-media*³. Tuttavia prima di suddetta introduzione, al fenomeno di molestie assillanti non corrispondeva un vuoto normativo in senso stretto, ma mancava solo una serie di strumenti finalizzati ad una

¹ B. C. GARGIULLO, R. DAMIANI, *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazione, assessment e profili psico-comportamentali*, Milano, 2016, p. 34 ss.

² Art. 612-*bis* c.p., testo attualmente in vigore: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

³ R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida al Diritto*, 2009, 10, p. 62.

efficace neutralizzazione degli effetti negativi che le esasperate condotte assillanti producevano sulla vittima⁴.

Discutere della sola disposizione penalistica, però, può non essere sufficiente per una valutazione complessiva della novella. Gli strumenti predisposti dal legislatore per contrastare il fenomeno dello *stalking*, infatti, vanno oltre la semplice previsione di una nuova figura di reato: la tutela della vittima è affidata, altresì, ad un sistema articolato di provvedimenti con finalità preventiva, come l'ammonimento orale del questore, che può essere richiesto dalla vittima ancor prima della querela e la nuova misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o dai suoi congiunti ex art. 282-ter c.p.⁵.

Il termine *stalking* deriva dal verbo inglese *to stalk*, espressione appartenente al gergo della caccia, con il significato letterale di «fare la posta». Tuttavia, nell'ultimo secolo, al verbo *to stalk* sono stati attribuiti una pluralità di significati, tra i quali «inseguire», «braccare» e, in senso più lato, «disturbare», «assillare», «perseguitare»⁶. Tale condotta, dunque, è caratterizzata da comportamenti ripetuti e di controllo, di ricerca, di contatto o di comunicazione indesiderata tenuti nei riguardi di un'altra persona⁷.

Tra le molteplici definizioni suggerite dalla letteratura specialistica, la più sintetica individua tre elementi fondamentali: la ripetitività della condotta «*repeated conduct*», l'indesiderabilità della stessa da parte del destinatario «*unwanted conduct*» e, infine, una reazione emotiva negativa da parte di quest'ultimo «*fear, distress, anger or some other adverse reaction*»⁸.

Ai fini del presente lavoro, interessa in primo luogo rilevare come il legislatore italiano si sia, in tempi relativamente recenti, allineato a una tendenza di politica criminale già emersa in altri Paesi. Gli atti persecutori, del resto,

⁴ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori*, Milano, 2010, p. 10.

⁵ Il tema verrà affrontato nel Capitolo III in cui si tratteranno i profili processuali del reato di atti persecutori.

⁶ V. MASTRONARDI, *Stalking o sindrome delle molestie assillanti*, in V. VOLTERRA, *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Milano, 2006, p. 194 ss.

⁷ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013, p. 10 s.

⁸ E. FINCH, *Stalking the Perfect Stalking Law: An Evaluation of the Efficacy of the Protection from Harassment Act*, in *Criminal Law Rev.*, 2002, p. 705.

rappresentano un fenomeno connesso alla crisi delle relazioni fra le persone e all'aumento dei fattori di vulnerabilità individuale e sociale⁹.

In particolare, è nel corso degli anni Novanta in America che il fenomeno dello *stalking* comincia ad acquisire una fisionomia più chiara, ad esso riconducendosi, in termini generali, condotte di minaccia, danneggiamento, aggressione e violenza.

In origine tale fenomeno ha ricevuto attenzione da parte dei media statunitensi con riferimento a casi di molestie assillanti a danno di persone famose (c.d. *star stalking*) da parte di *fans* psichicamente disturbati¹⁰.

Un primo episodio che ha destato scalpore nell'opinione pubblica è stato quello dell'omicidio della nota attrice Rebecca Schaeffer, avvenuto nel luglio del 1989 ad opera di un ammiratore folle, il quale, armato di pistola, si recò nei pressi dell'abitazione dell'attrice e la uccise. Nel caso di specie, a determinare tale reazione omicida fu la visione di una scena di un film raffigurante l'attrice e un altro uomo in una situazione di intimità¹¹.

Tale episodio è solo uno dei numerosi casi che possono essere ricordati in tema di *star-stalking*: si può far riferimento, infatti, anche all'accoltellamento dell'attrice Theresa Saldana, a David Letterman quale vittima di molestie assillanti, all'attentato nei confronti del presidente Reagan da parte dello *stalker* di Jodie Foster, a Mark Chapman che tolse la vita a John Lennon nel 1980¹².

Un vecchio comportamento, ma un nuovo crimine¹³: sulla scia di fatti di cronaca quali quelli ricordati e dell'attenzione ricevuta da parte dei media e dell'opinione pubblica, il tema ha non solo guadagnato spazio nell'ambito della ricerca sociologica, psichiatrica, psicologica e criminologica¹⁴; ma questi episodi,

⁹ S. BONINI, *Sulla tutela penale delle vittime fragili. Questioni sospese in materia di atti persecutori e di femminicidio (dopo il D.l. 93/2013). A margine, un'apertura della Cassazione in tema di mobbing e lesioni personali*, in *L'indice Penale*, Anno XVII, n. 2, 2014, p. 669.

¹⁰ A.M. MAUGERI, *La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato*, in *Rass. it. crim.*, 2012, 3, p. 202.

¹¹ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 24.

¹² G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 25.

¹³ J.R. MELOY, *The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives*, tr.it. (a cura di G. DE SIMONE, I ed., 2013), San Diego, Academic Press, 1998, p. 19. Nella monografia di J.R. MELOY, rappresentante il primo libro "accademico" sull'argomento, a pag. 7 l'autore parla di *dark heart of romantic pursuit*, ovvero del cuore oscuro della ricerca romantica.

¹⁴ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 22.

ricordati a titolo esemplificativo, hanno anche spinto il legislatore a intervenire introducendo apposite fattispecie di reato.

Sul piano normativo, in particolare, la California è stata uno dei primi Stati americani a dotarsi di un *framework* di contrasto a tale complesso fenomeno, mediante l'introduzione nel codice penale della *sect. 646.9*¹⁵.

La legge promulgata nel 1990, c.d. *Criminal Harassment Law*, infatti, interveniva nei casi di molestia commessa intenzionalmente o imprudentemente nei confronti di un'altra persona, anche attraverso il pedinamento in differenti luoghi, il tentativo di comunicare con questa, il sorvegliarla ovvero minacciarla in qualunque modo.

A partire dal 1992, sul modello californiano, altri venticinque Stati introdussero una specifica legislazione in materia¹⁶; a seguire, tutti gli Stati americani approvarono una legislazione anti-*stalking*.

Le principali differenze fra le formulazioni americane riguardano, con buona approssimazione, sia la precisione nella descrizione delle condotte idonee a far sorgere una compiuta responsabilità per *stalking*, sia ciò che concerne l'aspetto soggettivo, e cioè la necessità (o meno) dell'elemento psicologico.

Per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio, è necessario evidenziare come molti Stati avessero classificato gli atti persecutori alternativamente come reato grave (*felony*) o come reato minore (*misdemeanor*), facendo oscillare le pene tra tre e cinque anni nel primo dei due casi, e fino ad un anno nel secondo¹⁷.

Infine, altro importante passo avanti fu compiuto nel 1996, anno in cui lo *stalking* divenne un vero e proprio crimine federale, con l'*Interstate Anti-Stalking Punishment and Prevention Act*, che portò all'inserimento dello stesso alla *sect.2261A* dello *United States Code*¹⁸.

¹⁵ CALIFORNIAN PENAL CODE, *sect. 646.9*, «*Stalking*»: «Any person who willfully, maliciously, and repeatedly follows or willfully and maliciously harasses another person and who makes a credible threat with the intent to place that person in reasonable fear for his or her safety, or the safety of his or her immediate family is guilty of the crime of stalking», in G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 25.

¹⁶ A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, p. 54 s.

¹⁷ CAMERA DEI DEPUTATI, SERVIZIO BIBLIOTECA, *Il reato di molestie insistente negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Germania*, consultabile online all'indirizzo www.parlamento.it.

¹⁸ UNITED STATES CODE, *sect. 2261A*, «Chiunque viaggia oltrepassando i confini di uno Stato oppure all'interno della speciale giurisdizione marittima e territoriale degli Stati Uniti con l'intenzione di recare offesa o di molestare un'altra persona, e nel corso di tale viaggio, o all'esito dello stesso, pone

In Canada, lo *stalking* venne disciplinato nel 1993 con l'introduzione nel codice penale della fattispecie di *criminal harassment o harcelement criminel* (molestia criminale), che si concretizza nel fatto di molestare volontariamente o con deliberata imprudenza una persona, così da porla in uno stato di ragionevole timore per la sicurezza propria o per quella di altra persona di sua conoscenza, in una delle seguenti modalità: a) seguendo ripetutamente questa persona ovvero uno dei suoi conoscenti; b) comunicando ripetutamente, anche in modo indiretto, con questa persona ovvero con uno dei suoi conoscenti; c) sorvegliando la sua casa di abitazione o altro luogo in cui tale persona, o uno dei suoi conoscenti, risiede, lavora, esercita la sua attività professionale o si trova; c) comportandosi in modo minaccioso nei confronti di questa persona o di un membro della sua famiglia¹⁹.

In Australia, con il *Criminal Code (Stalking) Amendment Act* del 1999 fu introdotta nel codice la *sect. 359B*, che prevede il delitto di *unlawful stalking* definito come condotta: a) intenzionalmente diretta ad una persona («*the stalked person*»); e b) posta in essere in una sola occasione, se protratta nel tempo, o in più di un'occasione; e c) consistente in una o più azioni del tipo seguente, o di tipo simile: i) seguire una persona, soffermarsi nelle sue vicinanze, sorvegliare o avvicinarsi alla stessa; ii) prendere contatti con lei in qualunque modo, ad esempio mediante il telefono, la posta, il fax, la posta elettronica o con l'uso di ogni altro strumento tecnologico; iii) soffermarsi nelle vicinanze, sorvegliare, avvicinarsi o entrare in un luogo dove la persona vive, lavora o si trova in visita; iv) lasciare materiale sgradevole o nocivo in un luogo in cui sarà trovato dalla persona, consegnato alla medesima ovvero sottoposto alla sua attenzione; v) consegnare alla persona direttamente o indirettamente materiale siffatto; vi) porre in essere azioni di intimidazione, di molestia o di minaccia nei confronti della persona, che comportino o meno violenza o minaccia di violenza; vii) porre in essere un'azione violenta, o una minaccia di violenza contro chiunque, compreso l'autore, o contro la sua proprietà e d) che: i) possa cagionare alla persona molestata percezione o paura di violenza, ragionevolmente derivanti da tutte le circostanze, nei confronti della stessa

tale persona in uno stato di ragionevole timore per la vita o l'incolumità fisica [...] propria o di un prossimo congiunto [...] sarà punito ai sensi di quanto previsto nella *sect. 2261* di questo titolo». tr. it. (a cura di G. DE SIMONE, I ed., cit., p. 26, 2013).

¹⁹ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 26.

persona molestata o di altra persona, o contro la loro proprietà; oppure ii) cagioni alla persona molestata o ad altra persona un pregiudizio, ragionevolmente derivante da tutte le circostanze²⁰.

In leggero ritardo rispetto all'esperienza statunitense, canadese ed australiana, anche l'Europa si è mossa per riconoscere e contrastare il grave fenomeno di cui si discute.

Alcuni Stati hanno introdotto legislazioni *ad hoc*, altri hanno adattato leggi non espressamente riferite allo *stalking*.

Tra i paesi dell'Europa continentale dotati di specifica legislazione in merito vi sono la Germania, l'Austria, il Belgio, l'Irlanda, la Danimarca e dal 2009 l'Italia. Alla Danimarca si deve la prima disciplina in tema di *stalking*: già a partire dal 1933, con modifiche nel 1965 e nel 2004, l'ordinamento danese ha previsto una normativa sullo *stalking*, col termine *Forfølgelse* (persecuzioni ripetute intese come ogni atto che violi la tranquillità di una persona), quale sottocategoria del più ampio vocabolo *Kraenkelse* (singolo atto di molestia)²¹. Nello specifico, il reato di atti persecutori, inserito nella sezione n. 265 del Codice Penale, intende «persecutorio» ogni atto posto in essere da un attore che violi la tranquillità di una persona, la perseguiti o la disturbi con azioni ripetute ed invasive della sfera personale. La pena prevista è alternativamente quella della multa o della reclusione non superiore a due anni.

Dal 1997 l'Irlanda, ha introdotto, tramite il *Non fatal Offences Against the Person Act*, il reato di atti persecutori con il termine *Harrassment*²².

²⁰ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 27.

²¹ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori*, cit., p.15.

²² Art. 10: «(1) Any person who, without lawful authority or reasonable excuse, by any means including by use of the telephone, harasses another by persistently following, watching, pestering, besetting or communicating with him or her, shall be guilty of an offence. (2) For the purposes of this section a person harasses another where—(a) he or she, by his or her acts intentionally or recklessly, seriously interferes with the other's peace and privacy or causes alarm, distress or harm to the other, and (b) his or her acts are such that a reasonable person would realise that the acts would seriously interfere with the other's peace and privacy or cause alarm, distress or harm to the other. (3) Where a person is guilty of an offence under subsection (1), the court may, in addition to or as an alternative to any other penalty, order that the person shall not, for such period as the court may specify, communicate by any means with the other person or that the person shall not approach within such distance as the court shall specify of the place of residence or employment of the other person. (4) A person who fails to comply with the terms of an order under subsection (3) shall be guilty of an offence. (5) If on the evidence the court is not satisfied that the person should be convicted of an offence under subsection (1), the court may nevertheless make an order under subsection (3) upon an application to it in that behalf if, having regard to the evidence, the court is satisfied that it is in the interests of justice so to do. (6) A person guilty of an offence under this section shall be liable—(a) on summary conviction to a fine not exceeding £1,500 or to imprisonment for a term not

L'art. 10 punisce chi, volontariamente o involontariamente, con atti molesti, interferisca nella vita privata di una persona o le provochi timore, angoscia e danni, attraverso persistenti pedinamenti, appostamenti, persecuzioni e comunicazioni. La norma, inoltre, prevede la reclusione fino a sette anni e/o l'ammenda fino ad un massimo di 1.905 Euro. Il numero degli atti persecutori non è specificato, ma la locuzione «con persistenza» («*persistently*») lascia intendere che, perché si configuri il reato di *stalking*, occorre almeno una condotta ripetuta nel tempo.

Nel medesimo anno anche la Gran Bretagna ha adottato una legislazione *anti-stalking* con il *Protection from Harassment Act* del 1997.

Manifestamente conforme all'esperienza californiana, la normativa inglese si caratterizza per la distinzione tra due fattispecie: la prima riguarda una condotta astrattamente incriminabile che si estrinseca in varie forme comportamentali idonee a produrre molestia («*harassment*»); la seconda riguarda una condotta volta a indurre nella vittima il timore di essere sottoposta a violenza imminente («*putting people in fear of violence*»)²³.

L'*harassment* (molestia assillante) è ritenuta meno grave ed è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquemila sterline, ovvero con entrambe. Il reato consiste nel porre in essere una serie di condotte che costituiscono molestia, a condizione che il loro autore lo sappia o lo possa sapere [*sect. I (1) (a) e (b)*]. L'autore può rendersi conto che le sue condotte costituiscono molestia se un agente modello («*persona ragionevole*»), in possesso delle medesime informazioni, potrebbe pensare che la serie di condotte poste in essere costituisce molestia [*sect. I (2)*]. La norma incriminatrice, tuttavia, non si applica, ragione per cui dovrà escludersi la responsabilità penale, se l'autore della serie di condotte dimostra che queste furono realizzate allo scopo di prevenire o di scoprire un reato [*sect. I (3) (a)*], o furono realizzate in base ad una qualsiasi disposizione di legge ovvero per conformarsi ad una condizione o richiesta, fatta valere da un'altra persona ai sensi di una qualsiasi norma di legge [*sect. I (3) (c)*]. A seguito, inoltre, di una modifica apportata dalla stessa legge al *Police and Criminal Evidence Act* del 1984, per questi fatti è consentito l'arresto immediato.

exceeding 12 months or to both, or (b) on conviction on indictment to a fine or to imprisonment for a term not exceeding 7 years or to both», consultabile *online* sul sito www.revisedacts.lawreform.ie.

²³ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 27.

L'ipotesi più grave, il *putting people in fear of violence*, è prevista nella *sect. 4* della legge ed è punita con la pena della reclusione non superiore a 5 anni o con la multa, o con entrambe, nel caso di condanna in un procedimento penale *by indictment* [*sect. 4 (4) (a)*], ovvero con la reclusione fino ad un massimo di sei mesi o con la multa non superiore al massimo previsto dalla legge, o con entrambe, nel caso di *summary conviction* [*sect. 4 (4) (b)*]. Il fatto consiste nel provocare in un'altra persona, con una serie di condotte, in almeno due occasioni, il timore di subire violenza [*sect. 4 (1)*]. Anche in questo caso si richiede il dolo o la colpa (« *if he knows or ought to know that his course of conduct will cause the other so to fear on each of those occasions*»). E anche in questo caso, per valutarne la sussistenza, si fa riferimento al parametro oggettivo dell'agente modello, e cioè della persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni [*sect. 4 (2)*]. Anche qui possono assumere rilevanza le condizioni esimenti già previste per l'*harassment* e ribadite per questa ipotesi di reato nella *sect. 4 (3)*, con la differenza che in questo caso la ragionevolezza delle condotte poste in essere è correlata all'esigenza di tutelare se stessi o altra persona ovvero di difendere la propria o l'altrui proprietà [*sect. 4 (3) (c)*]. Anche in tale caso è previsto l'arresto immediato.

La legge inoltre specifica al *sect. 7* che: a) il riferimento alla molestia comprende anche il fatto di spaventare un'altra persona o di provocarle uno stato di angoscia; b) che con la locuzione «*course of conduct*» si fa riferimento a una condotta reiterata in almeno due occasioni; c) che il concetto di «*conduct*» comprende anche le espressioni verbali²⁴.

Per quanto riguarda l'aspetto cautelare e sanzionatorio, la normativa inglese prevede la possibilità per la vittima di ottenere dal Tribunale un ordine restrittivo per il suo offensore emesso dall'Alta Corte di Giustizia o dal Tribunale di Contea per impedire all'imputato la prosecuzione della sua condotta persecutoria e molesta; nei casi di inottemperanza del provvedimento giudiziale (il c.d. *restraining order*), lo *stalker* si troverebbe a dover rispondere penalmente anche di questa violazione che, tra l'altro, figura quale fattispecie autonoma di reato²⁵, punita con pena detentiva fino

²⁴ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p.28.

²⁵ S. FARINI - P. PANARELLO, *Le modifiche al codice penale*, in S. TOVANI - A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e le altre modifiche introdotte dalla legge 23 febbraio 2009, n. 11*, Roma, 2009, p. 31.

ad un massimo di cinque anni e/o con l'irrogazione di una multa. In via ulteriore, la vittima potrà richiedere il risarcimento del danno in sede civile in base allo stato di ansia patita, delle molestie o delle perdite finanziarie di conseguenza subite.

A partire dal 2006 è stato istituito il c.d. *Independent Domestic Violence Advisor*, che ha il compito di monitorare e seguire la vittima di *stalking*, anche all'interno del contesto lavorativo, per almeno tre mesi.

A seguire, anche in Belgio, nel 1998, si è affermato il fenomeno di molestie assillanti detto «*belaging*», il quale veniva riconosciuto e inserito nel codice penale all'art. 442-*bis*. Secondo tale norma, abbia molestato una persona mentre sapeva o avrebbe dovuto sapere che con tale comportamento avrebbe gravemente pregiudicato la tranquillità della persona presa di mira, sarà punito con la reclusione da quindici giorni a dieci anni e con sanzione pecuniaria da cinquanta a trecento euro, o con una soltanto di queste pene²⁶.

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente anche un solo comportamento molesto, ma risulta punibile soltanto a querela di parte²⁷.

A partire dal 2000 anche l'Olanda si è conformata alle esperienze europee in tema di lotta al fenomeno dello *stalking*²⁸. La fattispecie contenuta nell'art. 285 b) del codice penale olandese, denominata «*Wet belaging*», prevede sanzioni penali fino a 3 anni, vietando i comportamenti di «chi illegittimamente, volontariamente, sistematicamente viola la vita privata di una persona con l'intenzione di costringere la stessa a fare, non fare o tollerare qualcosa, o di spaventarla»²⁹. Pertanto la legge anti *Stalkingswet* olandese si limita a definire lo *stalker* ma non la natura degli atti persecutori in sé.

Tuttavia, nella legislazione olandese l'intervento di tipo penale rappresenta una *extrema ratio*. Le parti in causa devono intraprendere una conciliazione tramite un mediatore, e solo in caso d'inutilità dell'azione civile, la vittima potrà richiedere gli effetti dell'azione penale per tutelare i suoi diritti lesi. Ai fini della configurabilità del reato la legge olandese non prevede un numero di azioni minime o massime, ma stabilisce soltanto che queste siano reiterate nel tempo.

²⁶ G. DE SIMONE, *Il delitto*, cit., p. 29.

²⁷ FORUM - ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE, *Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione*, Milano, 2009, p. 51.

²⁸ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori*, cit., p. 14.

²⁹ G. NERI, *Elementi di criminologia*, Roma, 2012, p. 185.

Il legislatore austriaco nel 2006, con il c.d. *Anti-Stalking-Gesetz* dell'8 maggio, entrato in vigore il 1 luglio, ha inserito il § 107a, che prevede e punisce il delitto di «*beharrliche Verfolgung*» (persecuzione ostinata)³⁰.

Dispone il § 107a ÖStGB (*Beharrliche Verfolgung*): (1) Chi perseguita una persona illecitamente e persistentemente dev'essere punito con la pena detentiva fino a un anno. (2) Perseguita persistentemente una persona chi, in un modo che sia idoneo a recarle inaccettabilmente pregiudizio in relazione alla sua condotta di vita, trascorre la più gran parte del tempo: (1) nel cercare la sua vicinanza fisica, (2) nello stabilire contatti con essa per mezzo di telecomunicazioni ovvero con l'impiego di altro mezzo di comunicazione ovvero per il tramite di terze persone, (3) servendosi dei suoi dati personali, procede all'ordine, per conto della stessa, di merci o di servizi, oppure (4) servendosi dei suoi dati personali, induce terze persone a prendere contatti con lei³¹.

La pena è la reclusione fino ad un anno, esistendo comunque la possibilità di imporre allo *stalker* dei divieti volti a tutelare la vittima dalle intromissioni nella sua sfera privata. Essendo costruito come un reato di pericolo concreto, non si richiede l'accertamento dell'evento, dovendo il giudice limitarsi ad accertare che le condotte ripetute nel tempo siano persistenti e idonee a offendere in maniera intollerabile le condizioni di vita della vittima.

Il modello austriaco si presenta peraltro conforme al principio di tassatività, offrendo una dettagliata descrizione delle condotte con cui tipicamente si realizza lo *stalking*; al contempo, il rischio da taluno paventato è quello di una elencazione eccessivamente casistica, incapace di cogliere tutte le possibili forme di manifestazione del fenomeno³².

Nel 2007 il legislatore tedesco, con il *Gesetz zur Strafbarkeit beharrlicher Nachstellungen* (40. *Str.ÄndG*), entrato in vigore il 31 marzo 2007, ha introdotto nello *Strafgesetzbuch* una fattispecie *ad hoc* (nuovo testo del § 238 StGB), in cui è stato tipizzato il delitto di «*Nachstellung*», letteralmente «persecuzione» o «caccia»³³.

³⁰ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 29.

³¹ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., pp. 29 e 83.

³² F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori*, cit., p. 14.

³³ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., pp. 29 e 83.

Tale norma prevede e punisce (1) chi illegittimamente perseguita una persona, persistentemente 1) cercando di avvicinarla, 2) tentando di stabilire contatti con lei mediante l'impiego di mezzi di telecomunicazione o di altri mezzi di comunicazione o per il tramite di terze persone, 3) effettuando ordinazioni di merci o di servizi per suo conto o inducendo terze persone a prendere contatti con lei attraverso l'uso indebito dei suoi dati personali, 4) minacciando lesioni alla vita, all'integrità fisica, alla salute o alla libertà della stessa o di persona a lei vicina, oppure 5) ponendo in essere altre simili azioni, e con ciò pregiudica gravemente la sua organizzazione di vita, è punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria. (2) Deve applicarsi la pena detentiva da tre mesi a cinque anni se con il fatto l'autore pone la vittima, un parente di questa o un'altra persona ad essa vicina in pericolo di morte o di altro grave pregiudizio alla salute. (3) Se con il fatto l'autore cagiona la morte della vittima, di un suo parente o di altra persona ad essa vicina, si applica la pena detentiva da uno a dieci anni³⁴. Dalla lettura della norma appare evidente che il legislatore tedesco, proprio per evitare il rischio di lacune nella repressione penale, ha tipizzato le condotte punibili prevedendo una puntuale elencazione delle condotte rilevanti. Una tecnica di tipicizzazione, quella di un legislatore «classicamente continentale» come quello tedesco, che in questo caso evoca lo stile definitorio casistico caratteristico della *common law* salva la formula residuale di cui al n. 5, in cui si rinviene una clausola di chiusura di notevole elasticità attraverso l'espressione «altre simili azioni»³⁵.

Rispetto alla condotta di cui al n. 5, viene infatti abitualmente rilevato un problema di determinatezza: questa formula presenta una criticità perché, data la vistosa eterogeneità dei numeri da 1 a 4, non riesce a definire il parametro in rapporto al quale stabilire la «similitudine»³⁶.

Si può ipotizzare di inquadrare nella figura aperta di cui al n. 5 ipotesi come il danneggiamento di cose, la pubblicazione di annunci funebri, la minaccia di rivelare

³⁴ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., pp. 29 e 83.

³⁵ A. CADOPPI, *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, in S. VINCIGUERRA- F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, p. 114.

³⁶ S. BONINI, *Sulla tutela penale delle vittime fragili. Questioni sospese in materia di atti persecutori e di femminicidio (dopo il d.l. 93/2013)*, in *Indice penale*, 2014, 2, p. 672.

fatti socialmente disapprovati, l'incaricare investigatori privati di spiare la vittima, il minacciare il suicidio³⁷.

La norma, come esposto, prevede due fattispecie più gravi. Nel caso in cui si arrechi pericolo di morte o di grave danno alla salute, si prevede la reclusione da tre mesi a cinque anni; in quest'ipotesi si adotta il modello del reato di pericolo, richiedendo solo l'idoneità della condotta a cagionare il grave danno alla salute o il pericolo di morte, consentendo così di punire in maniera più proporzionata questa più grave forma di manifestazione dello *stalking*. La cornice edittale aumenta invece notevolmente quando la condotta di *stalking* cagioni la morte della vittima, di un suo familiare o di persona ad essa vicina; difatti la punizione in concreto irrogabile in questo caso va da uno a dieci anni. In questa ultima ipotesi, il legislatore ha preferito prevedere come aggravante speciale dello *stalking* l'omicidio.

Per quanto riguarda paesi come la Svizzera, la Scozia, la Francia, la Grecia e la Spagna, non risultano normative *ad hoc* rivolte alle vittime dello *stalking*³⁸. Tali paesi hanno talvolta adottato leggi che non sono espressamente riferite allo *stalking*, ma che affrontano il fenomeno di cui si discute in maniera indiretta, mediante altre norme del codice penale.

Ad esempio nell'ordinamento scozzese, non è stata introdotta alcuna incriminazione specificamente rivolta agli atti persecutori in quanto si è preferito adottare il c.d. «modello ingiunzionale», attraverso il ricorso alla disciplina degli *orders*, tanto di natura civile che amministrativa. La vittima di atti persecutori può infatti rivolgersi dapprima al giudice civile o all'autorità di polizia per ottenere un

³⁷ A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., pp. 96-97. Approfondimenti in K. KÜHL, *Einordnungs- und Anwendungsprobleme bei der Nachstellung*, in *Festschrift für Klaus Geppert zum 70. Geburtstag am 10. März 2011*, Berlin/New York, 2011, pp. 316-317, propenso a non ravvisare nell'interazione del n. 5 con i precedenti 4 numeri un semplice caso di «analogia interna alla fattispecie» (costruzione per lo più accettata, nell'esperienza tedesca): il § 238 integrerebbe invece, proprio a causa della presenza di quel corpo estraneo dato dal n. 5, una «fattispecie-collettore» («*Auffangtat- bestand*»), priva di un denominatore comune e problematica sul piano della natura frammentaria del diritto penale; v. anche P. RACKOW, *Der Tatbestand der Nachstellung (§ 238 StGB). Stalking und das Strafrecht*, in *Goldammer's Archiv für Strafrecht*, 2008, pp. 565-566 (ipotesi «del tutto incolore», «che non può essere agganciata ad alcun tertium comparationis»).

³⁸ S. FARINI - P. PANARELLO, *Le modifiche al codice penale*, cit., p. 31.

ordine di ingiunzione rivolto allo *stalker*, e laddove il soggetto persevera, la vittima potrà rivolgersi al giudice penale³⁹.

Anche la Svizzera non ha dotato il proprio ordinamento di una norma *ad hoc* volta al contrasto dello *stalking*, ma spesso i singoli atti dell'attività persecutoria sono di per sé punibili. La giurisprudenza del Tribunale Penale Federale di Berna, mediante un meccanismo interpretativo estensivo, ha previsto che alcuni degli atti della condotta persecutoria possano essere puniti penalmente tramite gli artt. 180-186 StGB. Ad esempio l'art. 180 StGB⁴⁰ (minaccia) si avvicina, nel primo comma, alla disposizione di cui all'art. 612-*bis* italiano⁴¹. Mentre il secondo comma dell'art. 180 StGB, consente la procedibilità d'ufficio solo se il colpevole: a) è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; a. *bis*) è il *partner* registrato della vittima o l'*ex partner* registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; b) è il *partner* eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.

Pertanto, fattispecie come lesioni gravi personali, coazione, violenza carnale, risultano perseguibili d'ufficio, mentre la minaccia oppure le lesioni personali semplici risultano perseguibili d'ufficio solo se la vittima è legata all'autore da un vincolo coniugale e solo per un periodo di un anno dal momento della separazione o del divorzio. Inoltre, in alcuni cantoni svizzeri, le leggi di polizia sono state integrate da diverse norme contro la violenza domestica che, in certe circostanze, possono essere applicate anche ai casi di *stalking*⁴².

Merita altresì segnalare che anche la Repubblica di San Marino ha introdotto, con l. 20 giugno 2008, n. 97, (Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere), una norma incriminatrice, l'art. 181-*bis* del codice penale, che

³⁹ M. SCIARRINO, M. BENEDETTI, R. MAZZOLA, *Stalking: comparazione nei sistemi di common e civil law*, in *Sul filo del Diritto*, consultabile *online* all'indirizzo www.onap-italia.org, I profili dell'abuso-Profiling, N. 4, 2014.

⁴⁰ Art. 180 co. 1, StGB (Minaccia): «Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore ad una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria», consultabile *online* all'indirizzo www.droit-bilingue.ch.

⁴¹ Si rimanda al capitolo II per l'analisi del delitto di atti persecutori *ex art.* 612-*bis*.

⁴² M. BENEDETTI, R. MAZZOLA, M. SCIARRINO, *Stalking: comparazione nei sistemi di common e civil law*, cit.

prevede il reato di «atti persecutori» e che recita testualmente: «E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona in modo da arrecarle gravi sofferenze morali e danno alla propria dignità, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o metterla in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la multa. Qualora le molestie o le minacce di cui al primo comma siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado. Si procede a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio»⁴³. In questa fattispecie, al comma 2, è stata tipizzata anche la figura del *mobbing*, che quindi viene ad essere ricompresa insieme allo *stalking* nella locuzione di «atti persecutori».

In definitiva, a seguito di questa panoramica relativa alle previsioni normative in materia di *stalking* in alcuni ordinamenti di *civil law* e di *common law*, emerge la notevole diversità delle legislazioni prese in considerazione, le quali prevedono sanzioni assolutamente variegata, diversi istituti di controllo dell'offensore e differenti strumenti cautelari volti a impedire la persecuzione della vittima.

In particolare, la maggiore difficoltà riscontrata attiene all'individuazione della soglia di tipicità, coincidente con un'effettiva offesa dei beni giuridici tutelati, proprio perché accade che talune condotte sono lecite se considerate singolarmente, mentre il loro carattere offensivo e penalmente rilevante deriva dalla ripetizione nel tempo delle medesime.

A tal punto, non resta che analizzare il percorso volto al riconoscimento normativo dei casi di *stalking*, intrapreso nell'ordinamento italiano.

⁴³ CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, art. 181-*bis* introdotto dalla Legge n. 97 del 20 giugno 2008, consultabile *online* sul sito www.consigliograndeegenerale.sm.

Quali tendenze abbiano guidato il legislatore italiano nell'introduzione della nuova fattispecie delittuosa di atti persecutori emerge dalle discussioni parlamentari in seno ai lavori di conversione in legge del decreto n. 11 del 23 febbraio 2009.

L'intento legislativo era quello di «dare un segnale di forza e intransigenza nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti così infamanti» e allo stesso tempo «costruire un segnale di riconoscimento e di attenzione, tangibile ed evidente, per le persone offese dal reato e per le vittime dei reati stessi [...]»⁴⁴. Non bastava evidenziare l'essenza criminogena dei comportamenti persecutori, ma serviva anche offrire una tutela adeguata alle vittime di tale fenomeno⁴⁵.

Nel contesto italiano il primo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati risale all'aprile del 2004, con una proposta in linea con l'esperienza normativa degli Stati Uniti. In tale contesto si sottolineò come le caratteristiche peculiari del fenomeno *stalking* giustificavano la predisposizione di una normativa *ad hoc*. A seguire, numerose furono le proposte di legge volte alla tutela del fenomeno⁴⁶. La prima proposta organica fu la n. 1249-*ter* del 2008, che non ebbe seguito a causa dell'interruzione anticipata della legislatura ma che, seppur in via approssimativa, fornì la base per il disegno di legge 2 luglio 2008, n. 1440, recante «Misure contro gli atti persecutori».

Nonostante il processo di riconoscimento del reato di atti persecutori fu avviato in sede parlamentare, il Governo decise di introdurre con decretazione d'urgenza, la fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p. mediante l'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», successivamente convertito con modificazioni in l. 23 aprile 2009, n. 38, rubricato «Disposizioni in materia di atti persecutori», recante diverse innovazioni di diritto sostanziale e processuale per la più efficace tutela della sicurezza pubblica e repressione dei delitti di violenza in genere, e, in particolare, di violenza sessuale.

⁴⁴ Cfr. Atti Parlamentari – Progetto di legge A.C. n. 2232, consultabile *online* sul sito www.parlamento.it.

⁴⁵ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori*, cit., p. 35.

⁴⁶ Solo nel 2006 si vedano la proposta di legge n. 1249, n. 1819, n. 1901, n. 2033 e n. 2101; Si ricorda altresì il d.d.l. n. 2169 del 2007, in tema di «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione».

Lo scopo del legislatore era quello di colmare il vuoto normativo rispetto a una nuova esigenza di tutela rivolta a tutti quei fenomeni di ingerenza nella vita privata altrui attuati mediante comportamenti di carattere persecutorio e invasivo, che negli ultimi anni si sono verificati in condizioni di preoccupante aumento e sono sempre più spesso venuti all'attenzione delle cronache giornalistiche e dei mass-media.

Prima dell'entrata in vigore del d.l. 11/2009, le condotte persecutorie erano fondamentalmente ricondotte al delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) oppure, ai casi di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), nonché alla minaccia (art. 612 c.p.)⁴⁷. Tali norme sono risultate complessivamente inadatte a ricomprendere l'intero disvalore della condotta persecutoria e si sono rivelate in concreto insufficienti a reprimere tale grave fenomeno criminale.

Colta l'inefficacia dello strumentario penalistico vigente, il legislatore, anche grazie all'esperienza legislativa comparata, ha provveduto a reprimere il fenomeno persecutorio mediante il suindicato d.l. 11/2009, contenente un pacchetto di norme in tema di violenza sessuale e altri strumenti procedimentali. Ad esempio, l'art. 8 del d.l. 11/2009, ha previsto la procedura di ammonimento amministrativo affidato al Questore, strumento innovativo posto a tutela delle istanze di protezione della vittima di *stalking*⁴⁸. Con l'ammonimento, le autorità di pubblica sicurezza mirano a far desistere lo *stalker* dalle attività persecutorie attraverso un invito orale a porre fine alle attività persecutorie e a interrompere ogni interferenza indebita nella vita del richiedente⁴⁹.

La normativa italiana in materia è poi stata aggiornata con l'emanazione del d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, che ha sostituito al comma 1 dell'art. 612-*bis*, le parole «a cinque anni» alle parole «a quattro anni» e soprattutto, con l'emanazione del d.l. 14 agosto 2013, n. 93,

⁴⁷ A. BASTIANELLO, *Il reato di stalking ex art. 612 bis c.p.*, in *Giur. merito*, 2012, p. 673 ss.

⁴⁸ R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento: una prima riforma di tutela*, in *Guida dir.*, 2009, 10, p. 70 ss. e A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida dir.*, 2009, 19, p. 52 ss.

⁴⁹ Ad ogni modo, tale istituto di estremo interesse verrà esaminato più approfonditamente nel corso della trattazione.

convertito con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, che ha sostituito il comma 2 e modificato il comma 4 della predetta norma⁵⁰.

Inoltre, è doveroso segnalare che molto di recente si è assistito a un rapidissimo mutamento normativo: infatti, la l. 103/2017 aveva inserito l'art. 162-*ter* c.p., il quale prevedeva l'estinzione del reato per condotte riparatorie. Il d.l. n. 148/2017, convertito in l. 4 dicembre 2017, n. 172, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie», è intervenuto inserendo un ultimo comma all'art. 162-*ter* c.p., prevedendo in maniera esplicita l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 162-*ter* c.p. rispetto ad ogni manifestazione del reato di atti persecutori⁵¹.

2. Un'indagine psicologica e criminologica sul c.d. *stalking*

Attraverso l'espressione *stalking* si fa riferimento a una serie di azioni ripetute nel tempo che si caratterizzano per il carattere di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e/o comunicazione e che vengono percepite dal destinatario come capaci di suscitare ansia, preoccupazione e timore.

Lo *stalking* si definisce anche come «sindrome del molestatore assillante» ed è connotato da tre aspetti fondamentali: la presenza di un persecutore; una vittima, e talvolta la sua famiglia o persone vicine; una relazione, caratterizzata dall'esercizio

⁵⁰ ART. 1, co. 3: All'articolo 612-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: (a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»; (b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.», Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in, serie generale, n. 191 del 16 agosto 2013, coordinato con la legge di conversione n. 119 del 15 ottobre 2013, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.», in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 242 del 15 ottobre 2013, consultabile *online* all'indirizzo www.gazzettaufficiale.it.

⁵¹ La modifica legislativa di cui all'art. 162-*ter* c.p. sarà oggetto di analisi al paragrafo n. 10, Capitolo II della presente trattazione.

del controllo intrusivo o apertamente minaccioso da parte dello *stalker*, che determina uno stato emotivo di intensa ansia e paura nella vittima stessa⁵².

Pur essendo molteplici gli ambiti in cui può realizzarsi, generalmente trova la sua origine in equivoci o incomprensioni nei rapporti interpersonali, nella non accettazione dell'atteggiamento altrui, in difetti di comunicazione oppure nella volontà ostinata del molestatore di imporre un tipo di rapporto indesiderato per chi ne è il destinatario⁵³.

Il moltiplicarsi di denunce e di decisioni giudiziarie in merito rivela come la sindrome del molestatore assillante sia divenuta un problema esteso, ma soprattutto diffuso.

Pertanto la scienza criminologica ha avuto modo di studiare il fenomeno, psicologico e sociale, giungendo a fornire un quadro delle motivazioni, delle problematiche e dei diversi profili dei «molestatori».

Come punto di partenza, si reputa necessario ricordare quelli che sono i sette parametri elaborati dallo psicologo Harald Ege⁵⁴ per individuare e riconoscere lo *stalking*: l'ambiente in cui avviene, la frequenza, la durata, il tipo di azioni commesse dal soggetto agente, il dislivello tra i soggetti antagonisti, l'andamento secondo fasi successive tipico del fenomeno e, infine, l'intento persecutorio che può essere di tipo affettivo o distruttivo⁵⁵.

In passato la molestia assillante veniva identificata come «correlato comportamentale del sottotipo erotomanico dei disturbi deliranti cronici»⁵⁶: si pensava che lo *stalker* fosse affetto da uno specifico disturbo psicopatologico, sintomo di una disperata ricerca di relazioni interpersonali⁵⁷.

Parte della dottrina, traendo spunto dai disturbi di personalità, aveva attuato la seguente classificazione: a) narcisisti, per cui «il narcisista cerca la fusione, ha

⁵² A. BRAMANTE, V. LAMARRA, *Atti persecutori: tipologie e caratteristiche dello stalker*, consultabile online sul sito www.ilpenalista.it, indagini scientifiche 01/06/2017.

⁵³ A. DELPINO, *Lo stalking tra diritto e criminologia: dall'analisi del reato all'interpretazione giurisprudenziale e psichiatrico-forense del delitto di "atti persecutori" (parte prima)*, consultabile online all'indirizzo www.docplayer.it.

⁵⁴ H. EGE, *Oltre il Mobbing. Straining, Stalking, e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005, p. 23.

⁵⁵ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p.45.

⁵⁶ G.M. GALEAZZI, P. CURCI, *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, Vol.7, Dicembre 2001, num. 4, consultabile online nel sito www.jpsychopathol.it.

⁵⁷ F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, Milano, 2012, p.1.

bisogno di fagocitare l'altro, di farne uno specchio che rifletta soltanto un'immagine di sé»; b) antisociali o psicopatici, individui incapaci di conformarsi

alle norme sociali e di sostenere un'attività lavorativa continuativa o di far fronte ad obblighi finanziari; c) *borderline*, persone affette da «un incessante senso di vuoto interiore, sono irritabili, suscettibili e soggetti a ondate di rabbia risvegliate soprattutto dalle frustrazioni e dai rifiuti, dai veri o presunti affronti [...] Fanno ricorso ad alcol e droghe o a comportamenti autolesivi per ridurre la tensione emotiva»; d) perversi narcisisti, controllano la vittima «per mezzo della manipolazione, del plagio e della menzogna»; e) personalità paranoiche, «[...] veri e propri tiranni domestici [...] costantemente sospettosi e diffidenti, temono complotti ai loro danni anche da parte del coniuge, e la loro gelosia talora sfocia nella patologia vera e propria»⁵⁸.

In realtà dagli ultimi studi emerge che non esiste un unico profilo di *stalker*, in quanto non esistono delle patologie di natura psichiatrica che possono essere ricondotte in via esclusiva a tale figura, e inoltre «quelle che possono essere considerate caratteristiche comuni o quanto meno frequenti dello *stalker*, non consentono, certamente, di delineare le caratteristiche patognomiche dello *stalker*, e soprattutto, le motivazioni psicopatologiche del suo comportamento»⁵⁹.

Ad ogni modo, in base a studi recenti, per quanto riguarda la presenza di alcune patologie psicotiche, si evidenzia come spesso siano presenti disturbi come erotomania, la quale descrive una condizione del soggetto caratterizzata dalla convinzione delirante di essere oggetto di corteggiamenti e proposte sentimentali continue o di effettuare conquiste amorose di ogni genere⁶⁰. Tale fenomeno resta alquanto circoscritto, mentre, al contrario, la patologia rilevata più di frequente riguarda i disturbi di personalità.

I disturbi di personalità descrivono una condizione psicologica e comportamentale caratterizzata da disfunzionalità nel percepire e rapportarsi con la realtà. In particolare, il disturbo *borderline* è caratterizzato da relazioni instabili,

⁵⁸ M.F. HIRIGOYEN, *Sottomesse, La violenza sulle donne nella coppia*, 2006, in I. MERZAGORA BETSOS (A cura di), *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Milano, 2009, p.85 ss.

⁵⁹ M. MARASCO, S. ZENOBI, *Stalking: riflessioni psichiatrico-forensi e medico-legali*, in *Difesa Sociale*, 2003, p. 45.

⁶⁰ A. BRAMANTE, V. LAMARRA, *Atti persecutori: tipologie e caratteristiche dello stalker*, indagini scientifiche, 01/06/2017, cit.

intense, a volte aggressive e violente, di controllo, finalizzate ad evitare l'abbandono dell'altro. In tal senso i comportamenti del soggetto possono essere ricondotti allo *stalking*. Altro disturbo di personalità spesso riscontrato in soggetti autori di *stalking* è quello di tipo narcisistico, caratterizzato da un bisogno costante di approvazione e riconoscimento che può diventare assillante, e qualora non sia corrisposto, può attivare rabbia e aggressività nell'individuo, scatenando desiderio di vendetta nei confronti della vittima.

Altre due tipologie di *stalker* sono i *resentful* (risentiti) e i *predator* (predatori): entrambi, in modo diverso, agiscono sotto la spinta della rivendicazione con l'intento di danneggiare, umiliare e colpire la vittima con l'uso di violenza o armi⁶¹.

In realtà, anche una persona riconosciuta come sana di mente potrebbe trasformarsi in un molestatore assillante (un ex *partner*, ex amante, ex vicino di casa, un collega di lavoro, un amico, un semplice conoscente o anche un perfetto sconosciuto). Infatti lo *stalking* oggi si configura, nella maggior parte dei casi, in assenza di qualsiasi precedente psicopatologico, come una risposta ai problemi di relazioni affettive interrotte e che non risultano accettate dallo *stalker*.

In questo caso l'interesse che spinge lo *stalker* può essere sia positivo, vale a dire un tentativo di riavvicinamento, sia negativo, ovvero una vendetta; possono conseguire comportamenti ambigui e paradossali, come ad esempio minacce di morte seguite da invio di costosi regali per recuperare⁶².

Gli studi di Mullen, Pathé e Purcell⁶³ hanno proposto una categoria diagnostica di tipo criminologico degli *stalker*, delineando le condotte da questi messe in atto. A tal proposito, gli *stalker* vengono classificati in 5 gruppi distinti: nel primo gruppo è inserita la figura dello *stalker rifiutato*, la quale si riferisce a situazioni conseguenti alla rottura di una relazione, anche di amicizia o tra familiari, che agisce con l'intento di ristabilire il rapporto; nel secondo gruppo si colloca il *risentito*, il quale ritiene di aver subito un torto o un'ingiustizia e di avere il diritto di

⁶¹ B. C. GARGIULLO, R. DAMIANI, *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazioni, assessment e profili comportamentali*, Milano, 2016, p. 48.

⁶² G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. R. MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, Anno XXX, fasc.1, Milano, 2008, p. 136.

⁶³ P.E. MULLEN, M. PATHÉ, R. PURCELL, *Stalkers and their victims*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

vendicarsi. In questo ultimo caso il fine è solo quello di attuare una vera e propria ritorsione nei confronti della vittima, che non necessariamente è conosciuta personalmente, in quanto potrebbe essere scelta solo perché fa parte dell'organizzazione o istituzione da cui lo *stalker* sente di essere danneggiato.

Inoltre, in questa categoria talvolta rientra anche lo *stalking* occupazionale⁶⁴, il quale inizia sul posto di lavoro, ma poi sconfinava nella vita privata della vittima, ovvero, nel caso in cui la motivazione provenga dal mondo del lavoro dove lo *stalker* ha realizzato, subito o desiderato una situazione di conflitto, persecuzione o *mobbing*. Si sono registrati anche casi di *stalking* occupazionale «al rovescio»⁶⁵, vale a dire ipotesi in cui sono le stesse vittime di *mobbing* o di *straining* che decidono di vendicarsi dei soprusi che hanno subito, attaccando il proprio «carnefice» nella sfera privata; oppure può trattarsi di lavoratori licenziati che si vendicano nei confronti dell'ex datore di lavoro.

Un'altra tipologia è quella dello *stalker ricercatore di intimità*, il quale sceglie la vittima sconosciuta o semplicemente conoscente, per instaurare un rapporto intimo, sentimentale o amicale. Tali soggetti vivono questa situazione nella convinzione che prima o poi la vittima ricambierà le loro attenzioni e i loro sentimenti.

Altre due tipologie sono quelle del *bisognoso di affetto* e del *corteggiatore incompetente*: entrambi ricercano infatti un rapporto idealizzato, concretamente impossibile. In particolare gli incompetenti sono corteggiatori alla ricerca di un partner ma privi delle abilità socialmente accettate per iniziare una relazione; tale incapacità li porta ad adottare metodi coercitivi e inappropriati.

Infine, gli *stalker predatori* tendono a ricercare la gratificazione sessuale e il controllo attraverso lo *stalking*, programmando e progettando la conseguente aggressione. È emerso che, generalmente, quelli appartenenti a quest'ultima categoria hanno anche dei precedenti penali per reati di violenza sessuale.

Nella maggior parte dei casi, lo *stalker* non manifesta da subito intenzioni o atteggiamenti violenti tali da spaventare la vittima; la violenza si sviluppa solo

⁶⁴ Lo *stalking* occupazionale verrà affrontato nello specifico all'interno del paragrafo 9.2 del Capitolo II della presente trattazione.

⁶⁵ F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p.5,

successivamente, nel momento in cui egli percepisce che le sue attenzioni non sono contraccambiate e allorché la vittima reagisca, sentendosi in pericolo.

Pertanto, al di là delle specifiche definizioni di *stalking*, i comportamenti che generalmente vengono ricondotti all'interno di questo fenomeno possono essere classificati in tre categorie di azioni: *a)* seguire e sorvegliare la vittima, frequentarne l'abitazione, i luoghi di lavoro e, più in generale, tutti i luoghi frequentati dalla stessa abitualmente; *b)* comunicare con la vittima in maniera insistente, tramite telefonate (il mezzo di comunicazione ad oggi preferito dallo *stalker* per porre in essere le condotte moleste è proprio il telefono cellulare), comunicazioni scritte, ad esempio lettere o biglietti, regali, e-mail e internet, ordinare beni e servizi da parte della vittima stessa; *c)* aggredire o esercitare violenza mediante minacce verbali e scritte, molestie dirette alla vittima o a persone vicine alla stessa, violenze fisiche o sessuali e lesioni⁶⁶.

Si registrano, comunque, nella concatenazione e progressione degli atti, le seguenti fasi crescenti: un legame interrotto e un conseguente desiderio dello *stalker* di instaurare una relazione; la persecuzione della vittima; le conseguenze prodotte in quest'ultima per le molestie subite; la vera e propria aggressione.

2.1. Autore e vittima nello *stalking*

Lo *stalking* è generalmente considerato come un crimine definito dalla vittima, in quanto ciò che assume rilevanza è l'effetto delle azioni del molestatore sulla vittima stessa. Pertanto l'attenzione che si dedica alla vittima di *stalking* è rilevante tanto quella che si rivolge allo *stalker*. Quest'ultima «percepisce come spiacevoli, disturbanti, lesivi e inquietanti i comportamenti dell'attore»⁶⁷ e cerca di mettere in atto delle «risposte difensive» che possano consentirle di fronteggiare in qualche modo le sue intrusioni moleste.

⁶⁶ I. GRATTAGLIANO, R. CASSIBBA, R. GRECO, A. LAUDISA, A. TORRES, A. MASTROMARINO, *Stalking: un vecchio comportamento e un nuovo reato. Riflessioni su undici casi accertati nel Distretto Giudiziario di Bari*, in *Rivista di psichiatria*, 2012, 47, 1, p. 66.

⁶⁷ P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (Stalking)*, Milano, 2003, p. 13.

Le vittime, così come gli *stalker*, sono una categoria estremamente eterogenea e possono essere così suddivise⁶⁸: a) «vittime primarie» (o dirette), vale a dire ‘ex intimi’ (soggetti che avevano una relazione affettiva-sessuale con lo *stalker*), amici o conoscenti (le prime molestie compaiono dopo un’amicizia fallita o dopo un incontro del tutto casuale), contatti professionali (medici, avvocati, insegnanti e psicologi che lavorano con persone emotivamente fragili, le quali possono facilmente fraintendere l’offerta di aiuto come interesse sentimentale), contatti lavorativi (trattasi, ad esempio, di un datore di lavoro o colleghi che si pongono come molestatori), persone totalmente sconosciute, personalità pubbliche (persone appartenenti al mondo dello spettacolo); b) vittime cd. «secondarie» (o indirette) che, a causa della loro vicinanza alla vittima in quanto familiari o amici, diventano a loro volta, oggetto di molestie da parte dello *stalker*; c) soggetti affetti da disturbi psicopatologici che ritengono di essere vittime – ad esempio, può darsi il caso del molestatore che accusi la vittima di atti persecutori – ma anche chi, essendo già stato vittima di una reale vicenda di *stalking*, fraintende in buona fede eventi e incontri di per sé non persecutori, ritenendoli una continuazione delle molestie subite in passato⁶⁹.

Come già esposto, una delle categorie di vittime di *stalking* maggiormente a rischio risulta essere quella delle cd. *helping professions*⁷⁰. In questi casi lo *stalker* non si limita a manomettere lo scenario in cui si svolge la terapia, ma pone in essere vere e proprie intrusioni nella sfera privata del professionista, mirate a colpire i suoi familiari, i suoi amici e in alcuni casi la sua intera esistenza.

Altro aspetto rilevante riguarda la prossimità o la vicinanza dello *stalker* con la vittima. Secondo alcuni studi⁷¹, quasi il 77% dei casi di *stalking* riguarda individui che si conoscevano precedentemente (il 50% si riferisce nello specifico agli ex *partner* della vittima), mentre solo nei casi residuali lo *stalker* è uno sconosciuto.

Nonostante la norma di cui all’art. 612-bis non stabilisca che l’aggressore autore del reato debba essere un ex coniuge o un convivente o un *partner* della

⁶⁸ F.M. ZANASI, *L’odioso reato di stalking*, cit., p.17.

⁶⁹ P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (Stalking)*, cit., p. 59 ss.

⁷⁰ I. GRATAGLIANO, A. AMORUSO, G. SCANDAMARRO, G. PIERRI, A. PASTORE, F. MARGARI, *Stalking nei confronti di operatori di contesti socio-sanitari: risultati preliminari di una ricerca nella Regione Puglia*, in *Rivista di psichiatria*, 2014, 49, pp. 273-278.

⁷¹ A. BRAMANTE, V. LAMARRA, *Atti persecutori: tipologie e caratteristiche dello stalker*, indagini scientifiche 01/06/2017, cit.

vittima, è difficile immaginare contesti e relazioni differenti, rispetto a quelli propriamente affettivi.

È proprio il fallimento dei rapporti sentimentali a innescare, nella fase del distacco, meccanismi degenerativi di autodifesa, in grado di dar luogo alla commissione di diverse fattispecie delittuose. Infatti la figura dell'ex *partner* rancoroso non solo è la più comune tra le varie tipologie di *stalker*, ma è anche la più pericolosa, in quanto costui conosce le abitudini di vita della vittima e i suoi spostamenti e sa, quindi, come poterla colpire più facilmente e nel modo più efficace.

Tuttavia, la possibile relazione affettiva intercorsa tra autore e vittima, supposta come cessata all'atto delle intrusioni moleste, non obbligatoriamente deve essere stata reale, e può certamente trattarsi anche di una relazione che l'autore ha immaginato di aver avuto con la vittima. Infatti, nulla toglie che fra offeso ed offensore possa anche non esserci alcun legame di sorta: il reato in questione «non presuppone l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche»⁷².

Ancora, sebbene lo *stalking* sia da intendersi come un comportamento neutro, nel senso di non essere identificabile con un solo genere, la letteratura si è dedicata maggiormente alle dinamiche persecutorie ad opera di autori di sesso maschile. In effetti, gli studi epidemiologici, che descrivono lo *stalking* come un fenomeno comune nella popolazione generale adulta, hanno ripetutamente confermato l'elevato rischio di vittimizzazione per le donne⁷³; inoltre con riferimento al soggetto passivo della campagna persecutoria è possibile che si tratti anche di una pluralità di persone «per ipotesi appartenenti al medesimo nucleo familiare»⁷⁴. Eppure, negli ultimi anni si riscontra anche la presenza di autrici donne in una percentuale significativa. Le vittime, in quest'ultimo caso, possono essere sia di sesso maschile che femminile; possono esserci infatti dei casi in cui *stalker* e vittima sono dello stesso sesso, ma ciò si verifica in prevalenza quando entrambi sono di sesso femminile.

⁷² Cass. Pen., Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 24575, consultabile *online* nel sito www.penalecontemporaneo.it.

⁷³ C. SGARBI, L. DE FAZIO, *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime*, in *Rass. It. Crim.*, anno VIII, 1/2014, p. 53.

⁷⁴ A tal riguardo, F.M. ZANASI, *Violenza in famiglia e stalking*, Milano, 2006, p.34. F.M. ZANASI riporta la possibilità di indirizzare le molestie nei confronti dei due coniugi, o dei figli di una coppia, o entrambi, come avvenuto nel caso di uno *stalker* ex amico di famiglia innamorato della donna della coppia, caso oggetto del Trib. Torino, Sez. III Pen., 23 febbraio 2004, n.1026, consultabile *online* sul sito www.dannoallapersona.it, 2004, 1054.

Due studi epidemiologici negli Stati Uniti e in Australia hanno descritto il profilo psicologico della *stalker*, quale donna mediamente di 35 anni, lavoratrice e con un livello medio-alto sociale e scolastico, nubile e senza figli⁷⁵. Nella maggior parte dei casi tali donne conoscono bene le loro vittime, e cercano un'intimità negata. Infatti, il 40% delle donne *stalker* colpisce i professionisti con i quali aveva già avuto un contatto, ad esempio tra i medici, i legali e gli insegnanti. I mezzi adoperati dalla *stalker* sono telefonate e messaggi reiterati, regali inopportuni, pedinamenti e violazione della proprietà.

In sostanza, è la motivazione sottostante al comportamento persecutorio che orienta la scelta della vittima da parte della donna *stalker*, e tale motivazione può essere sia di natura rivendicativa, nel desiderare la vendetta di un torto subito, sia passionale, nell'incapacità di accettare la fine di un rapporto, o più specificamente sessuale⁷⁶.

Oltre alle dinamiche motivazionali e comportamentali, un'altra caratteristica che differenzia i due generi sessuali risiede nella quantità di casi in cui vengano riferiti i fatti all'autorità: spesso gli uomini vittime di *stalking* non sono ritenuti credibili e sono, anzi, quasi oggetto di invidia per il fatto di aver ricevuto tante attenzioni da parte femminile; inoltre è stato riscontrato come sia più frequente un intervento penale nei confronti di un molestatore di sesso maschile piuttosto che femminile. Di fatto si nota come la comunità consideri meno grave un atteggiamento persecutorio operato da una donna.

A prescindere dalle varie categorizzazioni e definizioni, ciò su cui occorre soffermarsi sono gli effetti che una condotta di *stalking* è in grado di produrre sulla vittima. Dalle condotte moleste, ben si comprende, scaturiscono una pluralità di effetti sia di natura psicologica, sia di natura sociale ed economica. Coloro che vivono un'esperienza che è fortemente lesiva della propria sfera intima e privata, vengono indubbiamente scalfiti dal punto di vista psicologico e sociologico e ciò si riflette su tanti aspetti della vita quotidiana: la vittima ha paura di recarsi sul luogo di lavoro, riduce drasticamente le attività sociali, potrebbe addirittura interrompere i

⁷⁵ A. BRAMANTE, V. LAMARRA, *Atti persecutori: tipologie e caratteristiche dello stalker*, indagini scientifiche, 01/06/2017, cit.

⁷⁶ Tale classificazione è in linea con la classificazione diffusa da P.E. MULLEN in merito alle cinque categorie di *stalker* differenziate in base al movente della condotta persecutoria: il risentito; il bisognoso di affetto; il corteggiatore incompetente; il respinto; il predatore.

contatti con amici e familiari, installare dei sistemi di sicurezza, cambiare numero di telefono o indirizzo di posta elettronica, trasferire altrove la propria residenza – talvolta in un'altra città o addirittura all'estero – fino ad arrivare ad acquistare armi per difendersi da eventuali aggressioni. Per evitare il contatto con il persecutore, la vittima potrebbe persino non uscire più dalla propria abitazione da sola, e non frequentare più certi luoghi abituali.

Per quanto riguarda il profilo psicologico, da una serie di studi è emerso che le vittime di *stalking* manifestano disturbi quali depressione determinata dal senso di impotenza rispetto alla situazione creatasi, da profonda ansia, stress e disturbi post-traumatici, questi ultimi caratterizzati da ricordi intrusivi e ricorrenti degli episodi di molestia (*flashback*).

La vittima si trova, generalmente, ad attraversare quattro fasi: dapprima nega l'accaduto; in seguito riprende il contatto con la realtà e desidera raccontare l'evento; viene travolta da un forte senso di colpa che può sfociare in sintomi depressivi; infine minimizza oppure previene successive molestie, nonostante il pericolo di una ulteriore vittimizzazione⁷⁷.

3. La protezione della vittima del reato di atti persecutori

Il riconoscimento normativo dello *stalking* ha aperto nuove prospettive nell'individuare la pericolosità delle azioni ad esso connesse e il conseguente danno per la vittima, di tipo psicologico, fisico e materiale.

Purtroppo però, ancora oggi ci sono difficoltà nell'arginare il fenomeno. Una delle complessità principali riguarda la lettura del fenomeno nella realtà concreta, in quanto se può essere relativamente semplice valutare astrattamente mediante categorizzazioni e classificazioni i comportamenti, le caratteristiche dello *stalker* e le variabili che intercorrono tra criminale e vittima, non lo è altrettanto calando tali comportamenti, ad esempio, in situazioni di contesto familiare o affettivo in generale. La difficoltà sta nel capire fino a che punto i comportamenti intrusivi siano da considerarsi inoffensivi e quando essi siano invece effettivamente pericolosi,

⁷⁷ C. SERRA, *Nuove proposte di criminologia applicata*, Milano, 2005, p. 844.

relativi a un iniziale percorso che andrà a sfociare nella condotta integrante il reato di atti persecutori.

Affinché si possano fornire forme di sostegno in termini terapeutici e sociali ai soggetti autori e vittime dello *stalking*, si stanno sviluppando iniziative di supporto sia per le vittime, che per i persecutori.

A tal proposito, non si deve trascurare il fatto che anche lo *stalker* è un soggetto bisognoso di cure⁷⁸. Solamente comprendendo a fondo le ragioni che stanno alla base dell'agire dell'aggressore si potrà impostare un programma di sostegno effettivo per lo *stalker* e fornire un'adeguata cura alla vittima di conseguenza.

Anche a livello normativo, sono state adottate una serie di misure preventive idonee a fornire un sostegno immediato alle vittime del reato. Il d.l. 11/2009 contiene due previsioni finali recanti disposizioni in tema di «Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori» e la creazione di un numero verde nazionale. L'art. 11 del decreto citato, impone alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche, una volta ricevuta la notizia del reato di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.*, di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri anti-violenza presenti sul territorio, con particolare riferimento a quelli esistenti nelle vicinanze del luogo dove questa ha la residenza. Inoltre, le stesse istituzioni provvedono concretamente a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora quest'ultima ne faccia espressamente richiesta.

L'art. 12 del d.l. 11/2009 istituisce invece il summenzionato numero verde presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio finalizzato a fornire una prima assistenza di carattere psicologico-giuridico da parte di personale specializzato, così da comunicare immediatamente, nel caso vi sia urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Il numero di pubblica utilità «1522» nasce come strumento per le donne vittime di violenza ma dal 2009 eroga assistenza alle vittime di atti persecutori, indipendentemente dal loro sesso. Si tratta di un servizio attivo 24 ore su 24, disponibile in diverse lingue che consente di fatto una presa di coscienza da parte della vittima della situazione di pericolo in corso.

⁷⁸ F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 26.

Spunto di riflessione sul fenomeno, è uno studio condotto dall'Università degli Studi di Perugia in ambito sociologico, secondo il quale «Alla base del fenomeno, che ancora non viene denunciato abbastanza perché avviene spesso nell'ambito familiare dove le dinamiche dei rapporti sono molto delicate, c'è il nodo delle relazioni interpersonali che, a volte, assumono forme di devianza in una società molto più complessa rispetto a quelle precedenti. Non esiste una soluzione unica, ma possibilità di cambiare le relazioni interpersonali; viviamo in quella che Zygmunt Bauman ha definito «società liquida», dove individualismo ed egoismo, scarsa fiducia nelle istituzioni, rendono 'volatili' le strutture delle relazioni sociali. Fondamentale è la prevenzione»⁷⁹.

Proprio in un'ottica volta alla prevenzione, appare utile evidenziare le possibili diverse strategie di intervento. Perché una strategia risulti funzionale, è necessario adattarla alle circostanze del caso specifico, analizzando le condotte moleste tenute dal soggetto agente, le sue caratteristiche, nonché quelle della vittima.

Le vittime hanno di fronte varie possibilità: cercare di risolvere in maniera concreta il problema (dunque affrontare, ignorare o evitare lo *stalker*) oppure chiedere un sostegno emotivo (ad esempio a familiari ed amici). Con riguardo alle modalità di azione della vittima, sono state teorizzate cinque tipologie comportamentali: l'interazione con lo *stalker* (*moving toward/with*), la decisione di evitarlo (*moving away*) o affrontarlo/minacciarlo (*moving against*), di gestire le proprie emozioni (*moving inward*), di richiedere l'aiuto di terze persone (*moving outward*)⁸⁰. È a discrezione della vittima, anche in base alla condotta persecutoria subita, la scelta di lavorare sulla propria situazione psicologica o emotiva oppure rivolgersi a qualcuno per un aiuto, informale o formale che sia.

Una risposta netta da parte delle Forze dell'Ordine, così come il supporto di altri strumenti legali in ambito civile o penale, sembrerebbe in grado di porre fine a episodi di *stalking* nel 50% dei casi, soprattutto in presenza di un autore non

⁷⁹ S. FORNARI, *Stalking e violenza sulle donne, la storia di Erika "Io, vittima di una donna, ho imparato a reagire"*, Convegno "Giù le mani" organizzato dall'associazione "Luce per Terni", consultabile online nel sito www.tuttoggi.info.it.

⁸⁰ B.H. SPITZBERG, W.R. CUPACH, *Paradoxes of pursuit: toward a relational model of stalking-related phenomena*, in J.A. DAVIS (Ed.), *Stalking crimes and victim protection, prevention, intervention, threat assessment and case management*, pp. 97-136.

recidivo⁸¹. La base da cui partire è l'interruzione di qualsiasi tipo di rapporto con l'autore degli atti intrusivi: infatti, più la vittima si rende invisibile agli occhi dell'autore, più quest'ultimo potrebbe diminuire il suo interesse ad agire.

Inoltre, nel caso in cui la vittima decida di adire l'autorità giudiziaria è necessaria la conservazione e l'indicazione degli elementi probatori a dimostrazione delle condotte assillanti e moleste, così da potere utilizzare in ambito procedimentale tali risultanze, quali a titolo esemplificativo: regali ricevuti, *e-mail*, lettere, *sms*.

La letteratura si è di recente concentrata in maniera maggiore rispetto al passato sulla figura della vittima, rendendosi conto del fatto che un'attenta analisi dei fattori di rischio di vittimizzazione può aiutare a delineare degli interventi mirati ed efficaci per la riduzione dei danni prodotti dalle azioni dei cd. «molestatori assillanti»⁸². Ponendo alla base gli obiettivi di protezione e prevenzione, una analisi attenta degli strumenti di tutela a disposizione della vittima di *stalking* rappresenta sicuramente un punto di grande interesse per la ricerca⁸³.

Sempre in un'ottica di prevenzione, la necessità di un rapido sviluppo di interventi appropriati da parte dell'ordinamento risulta essere fondamentale non solo per la protezione delle vittime, ma anche per l'attenuazione delle conseguenze negative delle condotte intrusive.

⁸¹ Cfr. C. SGARBI, L. DE FAZIO, in *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime*, in *Rass. it. crim.*, cit., p. 56.

⁸² Così definito in base alla più volte citata «sindrome del molestatore assillante» elaborata dal CURCI e dal GALEAZZI in *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, 2003.

⁸³ L. DE FAZIO, C. SGARBI, *La rilevanza sociale dello stalking, valutazione e gestione del rischio*, in *Forum Associazione Donne Giuriste* (A cura di), *Stalking e Violenza alle donne. Le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione*, Milano, 2009b, pp. 54-62.

CAPITOLO II

IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI *EX ART. 612-BIS*

1. Definizione e struttura del reato

In risposta alla necessità di tutela di quello che rappresentava un fenomeno profondamente diffuso e radicato, definito come *stalking*, il legislatore italiano, a seguito di numerosi disegni di legge¹, ha introdotto nell'ordinamento giuridico l'art.

¹ L'entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 e la successiva legge di conversione sono stati preceduti da numerosi disegni e proposte di legge. Il primo disegno di legge fu presentato alla Camera dei Deputati l'8 aprile 2004 su iniziativa dell' Onorevole Cossa. La proposta di legge n. 4891 recante «Disposizioni per la tutela delle molestie insistenti», prevedeva all'art. 1 che «Commette il delitto di molestia insistente chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono l'altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica». Il reato veniva punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con multa fino a 10.000 €. Se il reato è reiterato o è commesso dopo la specifica diffida formale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3, si procede d'ufficio e, in caso di condanna, la pena di cui al comma 2 è aumentata fino a un terzo. La reiterazione era prevista non come modalità essenziale della condotta tipica, ma come circostanza aggravante e la stessa veniva riferita ad un fatto già di per sé penalmente illecito. Successivamente l'11 novembre 2005 venne presentato dagli On.li Del Pennino, Caruso, Compagna, Tirelli il disegno n. 3651 recante «Norme per la repressione del fenomeno dell'interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui (*stalking*)». Lo scopo era introdurre nel c.p. l'art. 610-*bis* il quale doveva prevedere che «Chiunque commette in modo reiterato uno dei fatti di cui agli artt. 610, 615 *bis*, 660 ovvero mette in atto ogni altro comportamento perturbatore idoneo ad interferire in maniera molesta e continuata nella vita pubblica e privata altrui è punito con la reclusione da uno a quattro anni». *Ivi* compare il riferimento alla reiterazione, intesa come modalità essenziale del fatto tipico. Nell'ambito dei lavori parlamentari della XV Legislatura venne presentata la proposta di legge n. 1249 del 2006 all'art. 7 prevedeva una modifica al codice penale mediante l'introduzione dell'art. 609-*ter* c.p. rubricato «molestie assillanti». Susseguirono le proposte di legge A.C. n. 1819 «Introduzione del delitto di molestia inesistente» e A.C. n. 1901 «Introduzione degli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale in materia di molestie persistenti» presentate entrambe nel 2006. Sempre nel 2006 veniva presentata la proposta di legge n. 2033, intitolata «molestie persistenti», la quale prevedeva l'inserimento di due nuovi articoli al codice penale: l'art. 660-*bis* e l'art. 660-*ter*. Successivamente furono presentati altri disegni di legge, di cui si registrano: A.C. n. 1233, A.C. n. 407, A.C. n. 856, A.C. n. 1261 e A.C. n. 2169, quest'ultimo recante: «misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione». Con l'avvio della XVI legislatura, prendendo spunto del d.d.l. A.C. n. 2169, in data 2 luglio 2008 è stato presentato il disegno di legge Carfagna-Alfano A.C. 1140 recante «Misure contro gli atti persecutori», trattato nel paragrafo 1 del capitolo I del lavoro. Sul punto, B. LIBERALI, *Il reato di atti persecutori: profili costituzionali, applicativi e comparati*, Milano, 2012, p. 40.

612-*bis* c.p. disciplinante il reato di atti persecutori². Il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» ha introdotto la prima disciplina italiana a tutela della vittima di *stalking*. L'art. 7 del d.l. n. 11 del 2009 la cui rubrica reca «Modifiche al codice penale» al comma 1 prevede che «Dopo l'art. 612 del codice penale è inserito il seguente art. 612-*bis* rubricato a sua volta atti persecutori».

Il primo dei quattro commi che compongono l'art. 612-*bis* c.p. così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

L'articolo esordisce con una clausola di riserva, ovvero la previsione in base alla quale, nel caso in cui configuri un reato più grave, sarà quest'ultimo a trovare applicazione e non anche il reato di atti persecutori. Il contenuto della clausola di sussidiarietà, così come la disciplina relativa ai commi successivi della disposizione – riguardanti le circostanze aggravanti e le regole di procedibilità del reato di *stalking* – saranno oggetto di successiva analisi³.

Merita in questa sede evidenziare, invece, come il legislatore italiano abbia voluto riconoscere una tutela oggettiva sul fronte penale a un fenomeno prettamente sociale, inserendo la disciplina all'interno del capo III del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro la libertà individuale e, nello specifico, nella sezione III che si occupa dei delitti contro la libertà morale. Il bene giuridico tutelato sembrerebbe, dunque, la libertà morale, che secondo autorevole dottrina⁴ rappresenta un bene o valore assoluto che assurge a fondamento su cui si innestano tutte le altre libertà e che consiste nella possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri.

² Cfr. G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Milano, 2010; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, Bologna, 2013.

³ V. Capitolo II, para. 8, circa le aggravanti; Cap. III, para. 1, circa le regole di procedibilità del reato.

⁴ A.M. MAUGERI, *Tutela della libertà morale*, in D. PULITANÒ (a cura di), in *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, Torino, 2011, p. 231.

La Suprema Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento in merito alla tutela cui è volta la norma, ovvero una tutela nei confronti del singolo cittadino «da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, con il fine di garantire alla personalità individuale l'isolamento da influenze perturbatrici»⁵.

Si può pensare al reato di atti persecutori come a un reato di natura plurioffensiva, ovvero mirato alla protezione di beni giuridici diversi: si ritiene infatti tutelata non solo la libertà di autodeterminazione della vittima nelle scelte di vita e nei suoi comportamenti, ma anche la tranquillità personale di quest'ultima e la sua *privacy*, minate dalle condotte ripetute del persecutore, al punto da indurre la cambiare le proprie abitudini di vita⁶. Tale norma si presta a salvaguardare, anche in senso più lato, i beni giuridici della vita e dell'incolumità personale per contrastare quella minaccia da parte dell'offensore che sia in grado di provocare nella vittima un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. Come sottolineato in dottrina⁷, la nuova fattispecie introdotta è necessaria a proteggere quei beni in un certo senso ritenuti «intermedi», così da assicurare una difesa maggiore di riflesso anche per quelli che sono invece i beni finali, come la vita o l'integrità fisica.

Sempre quella parte di dottrina⁸ che ritiene plurioffensiva la natura del reato in oggetto, è giunta a ritenere che il fatto che la condotta *ex art. 612-bis* possa causare un grave e perdurante stato di ansia e di paura il quale possa, a sua volta, incidere sul bene salute, garantito costituzionalmente dall'art. 32 Cost., sia un indice della sottesa volontà del legislatore di tutelare non soltanto la libertà morale, ma anche l'incolumità individuale.

In realtà, anche in base a quanto risulta dai lavori parlamentari relativi al d.d.l. A.C. n. 1440⁹, risulta invece la natura monoffensiva del reato: l'unico bene giuridico che si intende tutelare sembrerebbe quello della libertà morale, intesa nello specifico significato di serenità psichica della vittima e del suo diritto a vivere in

⁵ Cass. Pen., Sez. V, 20 maggio 2015, n. 20968, in *www.leggiditalia.it*.

⁶ Cfr. F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, Milano, 2012, cit., p. 33 ss.

⁷ A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (c.d. stalking)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 1377ss.

⁸ F. AGNINO, *Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking, entra subito in scena nelle aule di giustizia*, in *Il corriere del merito*, p. 71.

⁹ Come precedentemente illustrato, il 2 luglio 2008 il Governo (Ministri Carfagna e Alfano) ha presentato il disegno di legge A.C. 1440, recante «Misure contro gli atti persecutori».

pace e tranquillità, lontano dalle paure generate dalle condotte del proprio molestatore assillante¹⁰. La conferma della monoffensività del reato è data anche dalla giurisprudenza, sia di merito¹¹ che di legittimità, la quale ha sempre fatto riferimento alla libertà morale della persona quale bene giuridico tutelato dalla norma. La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata infatti in maniera chiara riguardo all'inserimento dell'art. 612-*bis* c.p. all'interno dell'ordinamento italiano al fine di tutelare la libertà morale della persona¹².

Dopo aver evidenziato quale sia il bene giuridico che si intende tutelare mediante la norma incriminatrice in esame, è opportuno analizzare la struttura del reato dal punto di vista del soggetto attivo.

Il delitto di atti persecutori può essere commesso da chiunque: si tratta di un reato comune in quanto la disposizione normativa non fa alcun riferimento a particolari qualifiche necessarie in capo all'agente.

Il secondo comma della norma prevede una circostanza aggravante, ad efficacia comune, e testualmente recita: «la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici». Il testo originario dell'articolo prevedeva un aumento di pena fino ad un terzo per il caso in cui il fatto fosse commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da persona che in passato era stata legata alla persona offesa da una relazione affettiva.

Il d.l. n. 93 del 14 agosto 2013, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 119 del 15 ottobre 2013, ha ampliato il raggio applicativo di tale circostanza aggravante, comprendendovi i fatti commessi dal coniuge separato anche solo di fatto e quelli commessi in costanza del rapporto di coniugio o affettivo. Si ricorda che può, tuttavia, anche verificarsi che tra autore e vittima del reato non ci sia alcun legame sentimentale, come nei casi di deviazioni mentali particolari che conducono il soggetto a distorcere la realtà sino a fargli percepire un incontro casuale

¹⁰ C. PUZZO, *Stalking e casi di atti persecutori*, Santarcangelo di Romagna, 2012, p.17.

¹¹ Trib. Perugia, 2 agosto 2010, in www.leggiditalia.it.

¹² Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

come un rapporto affettivo con la persona¹³, oppure nel caso dello *stalker* c.d. «su commissione»¹⁴, che commette il reato al posto del committente in cambio di denaro.

Possono sorgere problemi riguardo all'imputabilità dello *stalker* nel caso in cui si riscontri in maniera non equivoca una motivazione patologica, anche transitoria, del fatto criminoso, che sia in grado di incidere in maniera significativa sulla capacità del soggetto di autodeterminarsi liberamente¹⁵. Che la natura patologica della motivazione sia da comprovare, si rende necessario proprio per il fatto che gli stati emotivi e passionali non sono altrimenti ritenuti in grado di escludere l'imputabilità, ex art. 90 c.p.¹⁶.

Nell'analisi del soggetto attivo del reato occorre infine soffermarsi sulla possibile natura plurisoggettiva o monosoggettiva della fattispecie in questione. Difatti, lo *stalker* è responsabile individualmente per le condotte che lo stesso pone in essere; tuttavia, nel caso in cui vi sia la compartecipazione di più soggetti, si andrà ad applicare la disciplina del concorso di persone nel reato. Lo *stalking* commesso da più persone – come ad esempio gli amici dell'ex coniuge o i familiari dell'ex fidanzato – può essere paragonato, sul piano strutturale, alla violenza sessuale di gruppo¹⁷. Perché vi sia partecipazione infatti non si richiede necessariamente che ciascuno dei compartecipi realizzi l'intera fattispecie concorsuale, ma è sufficiente che la violenza o la minaccia provenga da uno soltanto degli agenti¹⁸. Si reputa quindi necessario e sufficiente che il compartecipe fornisca un contributo causale nella commissione del reato: così anche per lo *stalking* si può determinare il caso in cui vi sia *stalking* «associato» o «di gruppo»¹⁹, quando più persone partecipano nelle reiterate condotte di molestia e minaccia, in grado di provocare stato di ansia o di paura nella vittima, o un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla stessa da una relazione affettiva, o tali da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita.

¹³ F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 34.

¹⁴ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Milano, 2010, p. 46.

¹⁵ P. GHIRARDELLI, *Lo stalking. Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Milano, 2011, p. 85.

¹⁶ Art. 90 c.p.: «Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁷ F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 38.

¹⁸ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, Bologna, 2013, p. 267.

¹⁹ F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 39.

Occorre in seguito analizzare la figura del soggetto passivo: il reato sembrerebbe a vittima fungibile, nel senso di ritenere che la vittima possa essere effettivamente chiunque (letteralmente «taluno»), sebbene nella maggioranza dei casi si riscontri un soggetto legato allo *stalker* da pregresse relazioni, dunque da lui scelto non casualmente. Tale fattispecie, come già esposto, non mira a proteggere l'interesse offeso come un interesse appartenente in maniera generica alla collettività, bensì tutela l'interesse del singolo soggetto che viene leso in concreto dalla condotta dello *stalker*. Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione sul punto sancisce che la condotta offensiva può anche essere diretta ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, «non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi [...] provocano turbamento a tutte le altre»²⁰.

Il terzo comma dell'articolo prevede un aumento della pena – fino alla metà – nel caso in cui la vittima risulti essere un minore, una donna in stato di gravidanza, o una persona con disabilità di cui all'art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi o da persona travisata.

Infine, il quarto comma detta le regole di procedibilità del reato di atti persecutori²¹.

2. Il significato della «clausola di riserva» contenuta nell'art. 612-bis c.p.

La norma esordisce con una clausola di riserva, introdotta dalla locuzione «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Il meccanismo in parola è chiamato a regolare quel fenomeno detto concorso apparente di norme, il quale interviene quando due o più fattispecie sono astrattamente riconducibili a un unico fatto concreto, ma solo una di esse trova materiale applicazione²². Qualora si ravvisino gli estremi di un reato più grave,

²⁰ Cass. Pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895, in www.leggiditalia.it.

²¹ Regole di procedibilità che verranno esaminate nel Capitolo III della presente trattazione.

²² G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2017, p. 518 ss; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, Bologna, 2014, p. 715 ss.

secondo la clausola inserita nel primo comma dell'art. 612-*bis* c.p., a trovare applicazione è solo il primo, e non anche il reato di atti persecutori.

Durante i lavori parlamentari fu dibattuta la questione riguardante l'apposizione di tale clausola di riserva quale *incipit* dell'articolo: molteplici erano infatti le opinioni contrarie, basate sul timore di rendere vana la nuova disposizione, a causa della possibile tendenza a far poi rientrare il delitto di atti persecutori in ipotesi di reato più gravi. Per evitare la suddetta clausola di riserva, fu proposto un emendamento dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera, con lo scopo di rendere possibile la configurazione di un concorso di reati nel caso in cui si prospettino anche ipotesi più gravi rispetto a quella dell'art. 612-*bis* c.p.²³

A seguito dell'emendamento in questione, che sopprime tale clausola, ne fu votato un altro, su proposta della Commissione Affari Costituzionali, che invece la reintrodusse proprio per evitare che si applicassero pene sproporzionate nel momento in cui fossero ravvisati allo stesso tempo gli estremi di atti persecutori e di un altro delitto più grave²⁴.

Al riguardo, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito che si tratta di una «formula» sempre più frequentemente utilizzata dal legislatore nel momento in cui introduce nuove fattispecie delittuose, come gli artt. 574-*bis*, 600-*octies*, 635-*ter* c.p., «seguendo una “prassi” non del tutto condivisibile, in quanto le clausole di riserva così indeterminate hanno un loro precipuo senso se inserite in norme incriminatrici di chiusura, come per esempio per il delitto di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., mentre, al di fuori di questi casi, sarebbe preferibile lasciare all'interprete il compito di stabilire se ricorra un ipotesi di concorso di reati o di concorso apparente di norme, attraverso l'applicazione dei principi codificati (quello di specialità) o elaborati in sede dottrinale e giurisprudenziale (quelli di sussidiarietà e di assorbimento)»²⁵. L'*excursus* che ha portato alla definitiva ed attuale formulazione dell'articolo 612-*bis* c.p. ha visto il prevalere di un'esigenza di ragionevolezza e proporzionalità nella risposta sanzionatoria.

²³ Emendamento proposto dal presidente della Commissione Giustizia, on. Giulia Bongiorno, nel corso dei lavori parlamentari aventi ad oggetto il già citato d.d.l. A.C. n. 1440, presentato alla Camera dei deputati il 2 luglio 2008. Sul punto, G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 180 ss.

²⁴ A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, p. 177.

²⁵ Trib. Crema, 11 gennaio 2010, n. 766, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Giova, in ogni caso, rilevare che la clausola di riserva in questione opera nel momento in cui vi sia esatta corrispondenza della situazione di fatto descritta nelle due distinte fattispecie, quella *ex art. 612-bis* e quella del reato più grave²⁶. Difatti, il meccanismo regolativo opera soltanto qualora l'offesa venga recata al medesimo bene giuridico: in caso contrario, troverà applicazione la disciplina del concorso di reati.

Qualora un fatto-reato sia astrattamente configurabile riguardo a una pluralità di condotte criminose, fra le quali siano ravvisabili anche i presupposti dell'articolo 612-*bis* c.p., la norma incriminatrice invita all'accertamento in merito alla sussistenza o meno di un reato più grave e, in caso di risposta affermativa, troverà applicazione solo quest'ultimo.

In definitiva, secondo parte della dottrina²⁷ (che dubita dell'eventuale concorso di reati), tale clausola di riserva non si ritiene opportuna, dal momento che lo *stalking* presenta una propria specificità criminologica, per cui non sembrerebbe collocabile in una posizione gerarchicamente inferiore o diversa rispetto ad altre fattispecie, che invece potrebbero concorrere con esso.

2.1. Clausola di riserva: eventuale concorso con altre fattispecie di reato

La questione del rapporto tra l'art. 612-*bis* c.p. e altre figure di reato va affrontata tanto con riguardo alla specifica oggettività giuridica del reato di *stalking* nel confronto con la natura degli interessi tutelati da altre norme, quanto relativamente alla clausola di riserva in apertura della norma.

Si ritiene che la clausola di riserva possa trovare applicazione soltanto quando il reato più grave²⁸ sia tale da assorbire compiutamente l'intero disvalore di quello della fattispecie di atti persecutori: ciò presuppone una coincidenza, quanto meno parziale, dell'oggetto giuridico delle rispettive norme incriminatrici.

²⁶ A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 178.

²⁷ R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida al diritto*, 2009, 10, p. 62; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1398.

²⁸ Per «reato più grave» deve intendersi quello sanzionato con pena edittale più severa e non anche quello che in concreto può risultare più grave conformemente ai parametri di cui all'art. 133 codice penale. Così, a proposito della continuazione nel reato, Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 1997; Sez. Un., 12 ottobre 1993.

Nel caso in cui non si ravvisi tale coincidenza, non potrebbe aversi assorbimento alcuno, in quanto ciascuna fattispecie di reato coinvolta esprime un distinto disvalore meritevole di autonoma punizione²⁹.

Di conseguenza, non applicandosi la clausola di riserva, l'art. 612-*bis* c.p. non potrà essere assorbito da altre fattispecie di reato più gravi, quali ad esempio, l'art. 605 c.p. (sequestro di persona)³⁰, l'art. 609-*bis* c.p. (violenza sessuale)³¹, oppure gli artt. 582 e 583 c.p. (lesioni personali volontarie gravi o gravissime)³², e occorrerà ricorrere alla disciplina del concorso di reati, temperata dall'eventuale applicazione dell'art. 81, co. 2, c.p.³³, laddove risulti che i reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

La giurisprudenza di merito, sul portato del principio su richiamato, ha ritenuto sussistente il concorso tra il delitto di sequestro di persona e quello di cui all'art. 612-*bis* c.p., quando «la condotta con cui lo *stalker* ha privato la persona offesa della libertà personale rappresenti solo una frazione di una serie di condotte materiali eterogenee a carattere persecutorio perpetrate in un considerevole lasso di tempo dall'agente, quali ripetute telefonate molestatrici, minacce, aggressioni fisiche: in queste ipotesi, visto che la maggior parte delle condotte materiali in cui si

²⁹ A. VALSECCHI, *Il delitto*, cit., p. 1399.

³⁰ Art. 605 c.p., co. 1: «Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

³¹ Art. 609-*bis* c.p.: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

³² Art. 582 c.p.: «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa»; Art. 583 c.p.: «La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

³³ Art. 81 c.p., co. 2: «Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

sono concretizzati gli atti dello *stalker* non rientrano nel fuoco della previsione di cui all'art. 605 c.p., applicare solo questa norma incriminatrice significherebbe sostanzialmente lasciare impunte tali condotte»³⁴.

È stato altresì riconosciuto il concorso tra il delitto di *stalking* e quello di violenza sessuale da parte della giurisprudenza di merito³⁵, salvo il caso in cui si tratti di violenza sessuale di minore gravità, «laddove in tale concetto si facciano rientrare anche gli atti di libidine in forma piuttosto anticipata»³⁶, ritenuta un'ipotesi assorbita dalla fattispecie di atti persecutori.

Nel caso di lesioni personali, quest'ultimo reato può pacificamente concorrere con quello di atti persecutori³⁷ e lo stesso può dirsi per la fattispecie di percosse³⁸ ex art. 581 c.p.³⁹.

Per quanto attiene invece al rapporto tra il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. e l'ipotesi di omicidio aggravato, si evidenzia che il delitto di *stalking*, ai sensi del numero 5.1 dell'articolo 576 c.p.⁴⁰, costituisce aggravante speciale dell'omicidio se commesso ai danni dello stesso soggetto passivo. Inoltre, l'aver commesso l'omicidio da parte di chi sia l'autore anche del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. nei confronti della stessa vittima, costituisce aggravante anche nel caso di improcedibilità del reato di atti persecutori per mancanza di querela e anche in assenza di una precedente condanna dell'imputato per detto reato⁴¹; analoghe

³⁴ Trib. Crema, 11 gennaio 2010, n. 766, in www.leggiditalia.it.

³⁵ Trib. Catanzaro, 24 novembre 2009, in www.leggiditalia.it.

³⁶ A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p.189.

³⁷ Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2013, n. 32147, in www.leggiditalia.it.

³⁸ Cass. Pen., Sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

³⁹ Art. 581 c.p.: «Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁴⁰ Art. 576 c.p., Circostanze aggravanti. Ergastolo: «Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso: 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61; 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*; 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della persona offesa; 5-*bis*) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁴¹ Cass. Pen., sez. I, 15 dicembre 2015, n. 4133, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

considerazioni valgono nel caso in cui la querela per il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. sia stata rimessa⁴².

Quanto al rapporto con la violenza privata⁴³, il delitto di atti persecutori si pone come un'ipotesi speciale – la dottrina parla di specialità bilaterale o reciproca⁴⁴ – del reato di cui all'art. 610 c.p., dal momento che prevede la necessaria verifica di un evento specifico, ovvero l'alterazione delle abitudini di vita, lo stato di ansia e di paura, il fondato timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto; mentre la violenza privata presenta un elemento ulteriore costituito dalla condotta con cui si costringe la persona offesa a fare o non fare, o tollerare, od omettere qualcosa mediante l'uso della violenza. Alla stregua della giurisprudenza⁴⁵, si ammette il concorso tra le due fattispecie di reato poiché l'art. 612-*bis* è volto alla tutela della tranquillità psichica, ritenuta condizione essenziale per la libera formazione della volontà personale, mentre l'art. 610 c.p. tutela il vero e proprio processo di formazione e attuazione di suddetta volontà.

La fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p., tutelando un diverso oggetto giuridico, può concorrere con il reato di diffamazione⁴⁶, anche quando la condotta diffamatoria rappresenti una condotta riconducibile a quelle previste nel delitto di atti persecutori⁴⁷.

Analoghe considerazioni valgono per la fattispecie di reato di cui all'art. 393 c.p.⁴⁸, rubricato «Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone», qualora i fatti commessi, pur costituendo singolarmente reato, restino assorbiti

⁴² Cass. Pen., 2017, 3, 1125, CED Cass. Pen. 2016, in www.leggiditalia.it.

⁴³ Art. 610 c.p., co.1: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁴⁴ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p.183.

⁴⁵ Cass. Pen., sez. V, 16 gennaio 2015, n. 2283, in www.leggiditalia.it.

⁴⁶ Art. 595 c.p.: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁴⁷ Cass. Pen., sez. V, 05 novembre 2014, n. 51718, in www.leggiditalia.it.

⁴⁸ Art. 393 c.p.: «Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

nell'art. 393 c.p. in quanto elementi costitutivi di quest'ultimo o circostanze aggravanti, e purché non eccedano tali confini in modo da determinare una responsabilità autonoma e concorrente. Secondo la Corte di Cassazione⁴⁹, infatti, i due reati in discorso possono concorrere poiché l'art. 393 c.p. contempla un bene giuridico diverso, essendo finalizzato a tutelare l'interesse dello Stato a impedire che la violenza privata si sostituisca all'esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell'insorgere di una controversia.

Pacifica appare la relazione tra atti persecutori e delitto di minaccia ex art. 612 c.p.⁵⁰ e contravvenzione di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p.⁵¹: nel primo caso la minaccia si ritiene assorbita, quale elemento costitutivo, dal più grave delitto ex art. 612-*bis* c.p.⁵²; nel secondo caso, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 660 c.p. «mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata» e rappresenta una fattispecie autonoma, separata e concorrente rispetto a quella degli atti persecutori, non venendo da quest'ultima assorbita in quanto i beni giuridici tutelati risultano differenti⁵³.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra l'art. 572 c.p.⁵⁴ – maltrattamenti in famiglia – e il delitto di atti persecutori, giova a tal proposito solamente anticipare la delicatezza dello stesso, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del 2013, che hanno portato a ulteriori complicazioni⁵⁵.

In conclusione, la Suprema Corte con le più recenti pronunce ha manifestato una certa tendenza a ravvisare la sussistenza del concorso di reati, puntualizzando a tal fine che ciò che rileva perché si configuri il delitto di atti persecutori «è la

⁴⁹ Cass. Pen., Sez. V, 29 gennaio 2016, n. 20696, in www.leggiditalia.it.

⁵⁰ Art. 612 c.p., co.1: «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁵¹ Art. 660 c.p.: «Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516», in www.leggiditalia.it.

⁵² G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p.184.

⁵³ Cass. Pen., Sez. I, 04 aprile 2014, n. 19924, in www.leggiditalia.it.

⁵⁴ Art. 572 c.p., co.1: Maltrattamenti contro familiari e conviventi - «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁵⁵ Relativamente all'approfondimento necessario in relazione a tale delicato rapporto si rimanda al paragrafo 9.3 della presente trattazione.

condotta nel suo complesso[...], sicché l'essenza dell'incriminazione si coglie nella reiterazione degli atti, che, così cementati, si ricompongono in un comportamento criminale differenziato rispetto ai suoi elementi oggettivi; l'atteggiamento persecutorio assume quindi specifica ed autonoma offensività, che colora la condotta persecutoria nella sua tipicità, ferma restando la necessità della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato»⁵⁶.

3. La natura giuridica del reato

In seguito all'introduzione della fattispecie di atti persecutori, in dottrina si è registrato un acceso dibattito in merito alla natura giuridica del reato, che ha condotto al delinearsi di una tesi prevalente che propende per la natura di reato abituale⁵⁷, così come anche confermato dalla giurisprudenza maggioritaria in materia⁵⁸.

La definizione di reato abituale abbraccia gli illeciti penali per la cui realizzazione è necessaria la reiterazione nel tempo di più condotte della stessa specie, distinguendosi, oltretutto, tra reato abituale proprio e improprio: il primo sarebbe quel reato in cui le condotte autonomamente considerate sono penalmente irrilevanti; nel secondo invece ciascun singolo atto integra di per sé altra figura di reato⁵⁹. Le due sfumature di reato abituale sono accumulate dal fatto che entrambe presentano condotte reiterate legate dal c.d. «nesso di abitudine»⁶⁰

Secondo alcuni, invece, lo *stalking* configurerebbe un'ipotesi di reato complesso c.d. in senso lato, «la cui genesi deriva non già dall'unione di più reati ma da un modello base a cui si aggiungono ulteriori elementi di per sé non costituenti reato»⁶¹.

Con «reato complesso» si fa riferimento all'art. 84 c.p.⁶², in base al quale nel momento in cui la legge considera come elementi costitutivi, ovvero come

⁵⁶ Cass. Pen., Sez. V, 27 marzo 2017, n. 14845, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁵⁷ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 70.

⁵⁸ *Ex multis*: Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 9222, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁵⁹ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, vol. II, cit., p. 212.

⁶⁰ C. PUZZO, *Stalking e casi di atti persecutori*, cit., p. 19.

⁶¹ C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, p. 49.

⁶² Art. 84 c.p., co.1: «Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per sé stessi reato: il reato complesso consiste in «un'unificazione legislativa sotto forma di identico reato di due o più figure criminose, i cui rispettivi elementi costitutivi sono tutti compresi nella figura risultante dall'unificazione»⁶³.

Parte della dottrina ha poi definito lo *stalking* come reato complesso c.d. «speciale»⁶⁴. Tale definizione prevede la fusione di due diverse fattispecie di illecito, la minaccia e la molestia, che in posizione paritetica creano un nuovo e ulteriore reato, quello di atti persecutori.

Tuttavia, sono stati evidenziati tre rilievi critici rispetto alla possibilità di inquadrare il delitto in esame nell'ambito dei reati complessi: il richiamo alla molestia soltanto del senso di un richiamo nel risultato, il riferimento alla reiterazione delle condotte come elemento di unicità dell'art.612-*bis* e infine i tipi di eventi richiesti dall'articolo in commento, sicuramente differenti rispetto a quelli richiesti dagli artt. 612 e 660 c.p.⁶⁵

In alcune pronunce giurisprudenziali⁶⁶ è stata effettuata una lettura del delitto di atti persecutori quale reato complesso, ma solo nel momento in cui il reato assorbito sia totalmente compreso nel reato assorbente, alle quali si sono accostate quelle ricostruzioni dottrinali⁶⁷ che hanno sostenuto l'applicabilità dell'assorbimento strutturale tra fattispecie, con riferimento almeno al reato di minacce; facendo invece riferimento al principio di specialità reciproca per quel che riguarda il rapporto tra atti persecutori e l'ipotesi di molestie.

La tesi maggioritaria, sia in dottrina⁶⁸ che nella giurisprudenza di merito⁶⁹ e di legittimità⁷⁰, propende per una ricostruzione in termini di reato abituale

⁶³ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, vol. II, cit., p. 726 ss.

⁶⁴ F. AGNINO, *Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking, entra subito in scena nelle aule di giustizia*, in *Corriere del merito*, 2009, p. 771.

⁶⁵ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, cit., p. 68.

⁶⁶ Cass. Pen., sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895.

⁶⁷ C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 56 s.; F. AGNINO, *Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking*, cit., p. 772.

⁶⁸ *Ex plurimis* G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 262; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, cit., p. 65; F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di "atti persecutori"*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 824.

⁶⁹ Trib. Mantova, 18 agosto 2009; Trib. Milano, 17 aprile 2009; Trib. Firenze, 22 ottobre 2012, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

relativamente al delitto di atti persecutori. Infatti, perché sia integrata pienamente la fattispecie di *stalking* si ritiene necessario il ripetersi degli atti volti alla molestia o alla minaccia perché si integri il reato abituale in questione. È inoltre richiesta l'intenzionalità dei comportamenti volti a molestare la vittima. Da ultimo, occorre che i suddetti atti e comportamenti provochino effettivi disagi psichici in capo alla vittima, o il timore per la propria incolumità e quella dei propri cari, o un pregiudizio alle abitudini di vita.

La giurisprudenza⁷¹ ha manifestato in maniera chiara la propensione per la tesi del reato abituale, ravvisando in alcuni casi la configurazione del delitto di atti persecutori quale reato abituale proprio, in cui una pluralità di condotte singolarmente considerate non integrano necessariamente una fattispecie di reato, ma rilevano in quanto antiggiuridiche se considerate nel loro insieme, proprio per la summenzionata peculiarità della fattispecie insita nel carattere di reiterazione richiesta per tali condotte e per la persistente intenzionalità.

Il reato di atti persecutori, in considerazione della riconducibilità allo schema del reato abituale, ben si presta ad assumere sia la struttura di reato abituale proprio che quella di reato abituale improprio; infatti anche la giurisprudenza di merito ha confermato che il reato di *stalking* è caratterizzato da comportamenti che se realizzati singolarmente «potrebbero anche non costituire di per sé reato, rimanendo invece nel novero della liceità, ovvero potrebbero costituire ontologicamente singole, diverse, fattispecie criminose di diverso rilievo penale»⁷².

La conferma della natura abituale è stata data più volte dalla giurisprudenza⁷³, anche di recente con una sentenza della Corte di Cassazione del 23 gennaio 2018, in base alla quale «il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di danno consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di

⁷⁰ Tra le altre, Cass. Pen., Sez. V, 24 settembre 2015, n. 43085; Cass. Pen., Sez. III, 6 gennaio 2015, n. 9222; Cass. Pen., Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 20065; Cass. Pen. Sez. III, 7 marzo 2014, n. 23485, in www.leggiditalia.it.

⁷¹ Cass. Pen., Sez. I, 8 febbraio 2011, n. 9117, in www.leggiditalia.it.

⁷² Trib. Salerno, 16 ottobre 2012, in www.leggiditalia.it

⁷³ Cass. Pen., Sez. V, 25 ottobre 2012, n.7544, in www.leggiditalia.it

un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva [...]»⁷⁴.

4. Le modalità della condotta: minacce e molestie

In considerazione della natura abituale del reato, perché la fattispecie di atti persecutori risulti integrata sono necessarie più condotte reiterate, costituite da minaccia o molestia, tali da determinare nella vittima gli eventi tipizzati dalla norma, ovvero il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o persona legata alla vittima stessa da relazione affettiva, l'alterazione delle proprie abitudini di vita. È proprio l'insieme delle singole condotte ripetute nel tempo che caratterizza la specificità e l'offensività del delitto di atti persecutori: lo stesso aggettivo «persecutori», infatti, contiene in sé «la radice semantica della sistematicità»⁷⁵.

Le condotte di cui trattasi possono includere i più svariati comportamenti e, considerate singolarmente, possono anche essere del tutto lecite, in quanto l'offensività delle stesse deriva proprio dalla realizzazione delle stesse in maniera ripetuta, costante e assillante nei confronti della vittima. Tali condotte possono consistere nell'invio ripetuto di regali non richiesti, continue telefonate e *sms*, invio assillante di messaggi di posta elettronica – o postati sui *social network*, come ad esempio *facebook* –, pedinamenti, appostamenti, la divulgazione di filmati a contenuto personale in grado di violare la sfera intima e di *privacy* del soggetto, ripetute minacce, fino a poter consistere anche in atti di violenza a cose o persone (come, ad esempio, atti vandalici sull'automobile di proprietà della vittima)⁷⁶. È stata ritenuta illecita la condotta, rivolta nei confronti di una minore, tenuta da parte di un uomo che le indirizzava apprezzamenti tramite baci, inviti a salire a bordo del proprio veicolo, sguardi insistenti e minacciosi in occasione di appostamenti fuori dalla scuola della vittima⁷⁷.

⁷⁴ Cass. Pen. Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 8744, in www.leggiditalia.it

⁷⁵ A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 161.

⁷⁶ Cass. Pen., Sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832, in www.leggiditalia.it.

⁷⁷ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2010, ord. n. 11945, in www.leggiditalia.it.

I comportamenti posti in essere dallo *stalker* diventano persecutori solo quando siano «consapevoli, intenzionali, reiterati, insistenti e duraturi»⁷⁸.

I problemi interpretativi sorgono innanzitutto in relazione alla possibilità di ricondurre la reiterazione direttamente alle minacce e molestie previste dalla norma.

Il termine reiterazione, contenuto nella norma, sembrerebbe infatti riferirsi alle condotte in generale ivi previste, le quali produrranno, come conseguenza, l'effetto di minaccia o molestia nei confronti della vittima.

Tali condotte, si rileva in dottrina, «devono costituire lo strumento per minacciare o molestare taluno, condotte che a loro volta devono essere realizzate in modo da provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o indurre un fondato timore o costringere a cambiare le abitudini di vita»⁷⁹.

Ci si interroga, dunque, in ordine al ruolo svolto dalla minaccia e dalla molestia nell'economia della fattispecie del reato di *stalking*: sono esse stesse qualificabili come condotte o come eventi?

Parte della dottrina⁸⁰, prendendo spunto dal dato testuale dell'art. 612-*bis* c.p., ha affermato che la minaccia e la molestia possono essere qualificati come «sub-eventi» o «eventi intermedi», che a loro volta fanno da tramite ed anticipano la verifica di uno dei tre eventi «finali» previsti dalla norma.

In questa prospettiva, minacce e molestie non sono più considerate come modalità alternative di estrinsecazione della condotta tipica, ma come eventi intermedi, altrettanto essenziali ai fini dell'integrazione della fattispecie, ai quali poi dovrebbe legarsi, con un rapporto di causa ad effetto, almeno uno degli eventi «finali» previsti dalla norma incriminatrice.

Tuttavia la dottrina⁸¹ e la unanime giurisprudenza⁸² ritengono che le minacce e molestie reiterate siano qualificabili come modalità di esternazione della condotta tipica prevista e punita dall'art. 612-*bis* c.p., sebbene le suddette condotte possano

⁷⁸ A. NATALINI, "Stalking": *bastano due episodi di minaccia o di molestia per configurare il reato*, in *Dir. e giust.*, 2010, p. 338 ss.

⁷⁹ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 118 ss.

⁸⁰ G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "atti persecutori"*. *Stalking the stalking*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 872.

⁸¹ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, vol. II, cit., p. 229.

⁸² *Ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 8744; Corte d'Appello Roma Sez. I, 30 gennaio 2018; Trib. Campobasso, 2 marzo 2017.

comunque trovare una loro autonoma collocazione legislativa, in relazione agli artt. 612⁸³ c.p. e 660⁸⁴ c.p.

Per inquadrare compiutamente le summenzionate condotte, pare opportuno approfondire innanzitutto i reati di minaccia e di molestia.

La minaccia⁸⁵ rappresenta un mezzo di coartazione della volontà del soggetto passivo, mediante la prospettazione di un male ingiusto e futuro, quale alternativa per la mancata sottomissione alla volontà del soggetto minacciante. Tale condotta illecita va accertata mediante una valutazione *ex ante* e di carattere medio, che tenga conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive presenti nel caso concreto. La giurisprudenza di legittimità⁸⁶ evidenzia che ciò che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 612 c.p. è tuttavia il fatto che l'effettiva intimidazione del soggetto passivo sia in realtà irrilevante, essendo sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea *ex ante* a produrre l'effetto intimidatorio.

Per quanto riguarda invece la molestia⁸⁷, prevista all'art. 660 c.p., essa consiste in un comportamento idoneo a integrare l'interferenza momentanea nella tranquillità del privato, indipendentemente dalla percezione dalla vittima⁸⁸. Integra il reato qualsiasi condotta oggettivamente idonea a importunare e produrre disturbo nell'altrui sfera privata o nell'altrui vita di relazione⁸⁹. La giurisprudenza⁹⁰ ha inoltre chiarito, in maniera univoca, le nozioni di petulanza – quale modo di agire pressante, indiscreto e impertinente, tale da interferire sgradevolmente nella sfera della libertà e della quiete di altri – e quella di biasimevole motivo – inteso come ogni altro movente che sia riprovevole in sé stesso o in relazione alla qualità della persona molestata e che abbia su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza⁹¹.

All'interno dell'art. 660 c.p. rientrano anche le molestie telefoniche e le

⁸³ Art. 612 c.p., co.1: «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁸⁴ Art. 660 c.p.: «Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁸⁵ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, cit., p. 222.

⁸⁶ Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2018, n. 5454, in www.leggiditalia.it.

⁸⁷ Cfr. tra i tanti G.M. FLICK, *Molestia o disturbo alle persone*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, 1976, p. 702; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale-Parte speciale II*, 2016, p. 279 ss.

⁸⁸ Cass. Pen., sez. I, 24 maggio 2017, n. 9446, in www.leggiditalia.it.

⁸⁹ Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2006, n. 8198, in www.leggiditalia.it.

⁹⁰ Cass. Pen., Sez. I, 26 novembre 1998, n. 13555, in www.leggiditalia.it.

⁹¹ Cass. Pen., Sez. I, 21 settembre 1993, n. 3494, in www.leggiditalia.it.

molestie sessuali. Per quanto riguarda le telefonate, possono rientrarvi: le continue telefonate di corteggiamento ad una donna accompagnate da insistenti pedinamenti⁹², le assillanti telefonate a una persona con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa⁹³, lo squillo ripetuto dell'apparecchio telefonico, qualora la condotta sia tenuta nella consapevolezza di arrecare fastidio⁹⁴, una chiamata telefonica cui segua bruscamente l'interruzione della comunicazione non appena il chiamato risponda, in quanto palesemente non motivata da intenti civili⁹⁵, continue e inconcludenti telefonate contenenti sempre le stesse domande e reiterate senza alcuna ragione⁹⁶.

La dottrina⁹⁷ ha evidenziato la possibilità che nell'epoca della trasmissione multimediale di dati, le molestie si concretizzino anche tramite messaggi video e posta elettronica. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità⁹⁸ ha negato, in alcune pronunce, tale ultima eventualità, ovvero la molestia tramite posta elettronica, vista la tassatività della previsione contenuta nell'art. 660 c.p. nel richiedere il mezzo telefonico e visto che non avviene alcuna immediata interazione tra mittente e destinatario, essendo, quella in esame, una comunicazione che si perfeziona solamente nel momento in cui il destinatario si connette a sua volta e consulta la propria casella di posta elettronica, leggendo il messaggio in questione.

In altre pronunce la Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che nel caso in cui le molestie siano arrecate da messaggi di posta elettronica, ma veicolate con il mezzo del telefono, come la più recente tecnologia consente, può recare disturbo alla persona nel caso di affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica con petulanti *e-mail*, poiché la ricezione delle stesse è segnalata da un avviso così come avviene per gli *sms*. Si ravvisa infatti la «palese l'invasività dell'avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l'uso del telefono, con conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e, da un lato, con la compromissione della propria libertà di comunicazione, dall'altro»⁹⁹.

⁹² Cass. Pen., Sez. I, 28 gennaio 1992, n. 2527, in www.leggiditalia.it.

⁹³ Cass. Pen., Sez. V, 11 dicembre 1996, n. 512, in www.leggiditalia.it.

⁹⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 04 settembre 2003, n. 841, in www.leggiditalia.it.

⁹⁵ Cass. Pen., Sez. I, 01 ottobre 1991, n. 584, in www.leggiditalia.it.

⁹⁶ Cass. Pen., Sez. I, 30 marzo 2004, n. 19071, in www.leggiditalia.it.

⁹⁷ A. LUINI, *I messaggi mms e il reato ex art. 660 codice penale*, in *Rivista Penale*, fasc.5, 2003, p. 367.

⁹⁸ *Ex multis*: Cass. Pen., Sez. I, 17 giugno 2010, n. 24510, in www.leggiditalia.it.

⁹⁹ Cass. Pen., Sez. I, 27 settembre 2011, n. 36799, in www.leggiditalia.it.

Quanto invece agli *sms*, la trasmissione dei messaggi avviene parimenti attraverso sistemi telefonici e può pertanto realizzarsi un vero e proprio disturbo nei confronti del destinatario, essendo quest'ultimo costretto a leggere il contenuto dei messaggi prima di poter identificare il mittente, che così realizza l'intento di arrecare disturbo alla quiete e tranquillità psichica del destinatario¹⁰⁰.

Le condotte di *stalking* possono tuttavia estrinsecarsi anche in comportamenti che esulano da quelli strettamente riconducibili alle fattispecie non appena approfondite di cui agli artt. 612 c.p. e 660 c.p.

Difatti può integrare il delitto di atti persecutori anche la condotta consistente nella pubblicazione di messaggi o filmati aventi contenuto denigratorio sui *social network*: la giurisprudenza ha stabilito che la creazione di un profilo *Facebook* dai contenuti fortemente denigratori nei confronti dell'offeso rappresenta soltanto una delle modalità con cui si manifesta la condotta persecutoria, aggiungendo che messaggi o filmati postati sui *social network* integrano l'elemento oggettivo del delitto di atti persecutori e l'attitudine dannosa di tali condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi che siano, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa¹⁰¹. Nel caso di specie, l'imputato aveva creato un profilo *Facebook* denominato «lapidiamo la rovina famiglie», in cui si postavano foto, filmati e commenti con riferimenti alla vittima e alla sua relazione con l'imputato stesso. La Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante il fatto che la vittima potesse perfettamente ignorarli non accedendo al profilo, in quanto ha riconosciuto l'attitudine dannosa della condotta nel solo fatto di aver pubblicato quei contenuti¹⁰².

Inoltre autorevole dottrina¹⁰³ e parte della giurisprudenza¹⁰⁴, ritenendo che possa essere ricompresa nella definizione di molestia *ex art.* 660 c.p. anche la molestia sessuale, sostengono che la fattispecie di atti persecutori possa essere

¹⁰⁰ Cass. Pen., Sez. I, 27 gennaio 2016, n. 26766; Cass. Pen., Sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁰¹ Cass. Pen., Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 57764, in www.leggiditalia.it.

¹⁰² *Crea profilo Facebook per diffamare l'ex amante: è stalking*, Quotidiano, Redazione Wolters Kluwer (a cura di), 12 gennaio 2018, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁰³ D. PULITANÒ, *Diritto penale: parte speciale, Volume I, Tutela penale della persona*, Torino, 2014, pag. 247.

¹⁰⁴ Cass. Pen., Sez. III, 6 giugno 2008, n. 27762; Cass. Pen., Sez. III, 17 aprile 2013, n. 40973, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

realizzata anche con comportamenti a sfondo sessuale, vale a dire condotte che oltrepassano il semplice complimento o della proposta di instaurare un rapporto interpersonale – quali continui corteggiamenti non graditi, o espressioni volgari a sfondo sessuale – con la precisazione che se le espressioni o il corteggiamento invasivi sconfinano nel contatto fisico si fuoriesce dal perimetro della molestia.

L'introduzione del reato *ex* 612-*bis* c.p. si è dunque rivelata necessaria per abbracciare tutta una serie di condotte che vanno oltre il quadro precedentemente previsto dalla legge e dalla interpretazione giurisprudenziale in relazione ai reati di minaccia e molestia.

L'art. 612-*bis* c.p. presenta, infatti, un *quid pluris* nel momento in cui prevede una necessaria reiterazione¹⁰⁵ delle condotte, essendo la persecuzione «naturalisticamente realizzata proprio attraverso il compimento di più condotte»¹⁰⁶. La mancata specificazione da parte del legislatore circa il numero di condotte necessarie al fine di integrare il reato *de quo*, ha indotto la dottrina a interrogarsi sulle ragioni di tale scelta.

Alcuni autori¹⁰⁷ hanno condiviso l'opzione legislativa, ritenendo come doveroso il silenzio del legislatore in merito a un'eventuale limitazione temporale, poiché l'esigenza prevalente sarebbe quella di evidenziare il carattere seriale delle condotte. I problemi sorgono poiché la giurisprudenza, in assenza di specifica indicazione temporale, potrebbe interpretare in maniera eccessivamente estensiva il requisito della reiterazione. In merito è intervenuta la Quinta Sezione della Cassazione Penale, puntualizzando che la reiterazione va correlata al tempo e alle conseguenze (quali paura, stress) ingenerate nella vittima e può conseguentemente verificarsi in presenza di una condotta ripetuta solamente una seconda volta così come una ripetuta numerose volte con insistenza: anche due condotte, quindi, pur se intervallate nel tempo, sono sufficienti a rendere concreta quella reiterazione cui la

¹⁰⁵ È stato rilevato, tempo addietro, che quando fa uso di «un termine che esprime un significato di durata, di protrazione, di reiterazione nel tempo, il legislatore indica puntualmente una caratteristica strutturale della condotta e dichiara penalmente rilevante soltanto quella condotta dotata di tale struttura perché la giudica la sola preta di contenuto offensivo per il bene o comunque perché ritiene meritevole di sanzione soltanto l'incidenza negativa sul bene protetto proveniente da quel tipo di condotta plurima», F. COPPI, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, 1975, p. 250.

¹⁰⁶ A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il cd. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. Pen.*, 2009, p. 1383.

¹⁰⁷ A. MANNA, *Il nuovo delitto di atti persecutori e la sua conformità ai principi costituzionali in materi penale*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, p. 469 ss.

norma subordina la configurazione della materialità del fatto¹⁰⁸. L'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel tempo¹⁰⁹ è in linea con quanto esposto, rilevando infatti come in tutti i progetti di legge riguardanti l'introduzione del reato di atti persecutori non si dica nulla riguardo all'arco temporale in cui la reiterazione della condotta debba svilupparsi, né al numero delle condotte necessarie, facendosi invece esclusivo riferimento al concetto stesso di reiterazione.

Per la giurisprudenza di legittimità l'attenzione va spostata sul nesso causa-effetto che collega la reiterazione delle condotte alla verifica effettiva di almeno uno degli eventi previsti dalla norma: infatti non serve necessariamente una lunga serie di azioni delittuose, basta che esse siano «di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale» e da provocare nella vittima stessa uno degli eventi tipizzati¹¹⁰.

Il secondo profilo attinente alla ripetizione delle condotte poste in essere dallo *stalker* riguarda la frequenza – con ciò intendendosi gli intervalli temporali in cui le stesse devono verificarsi – e la durata di queste ai fini della configurazione materiale del reato. Alcuni autori¹¹¹ hanno ritenuto che per la configurabilità del reato *ex art. 612-bis c.p.* sia necessaria una ripetizione delle condotte per almeno tre mesi e con frequenza settimanale nell'ambito della ricerca criminologica; altra dottrina¹¹² ha fatto riferimento a una ripetizione per un tempo apprezzabile, protratta in un lasso di tempo significativo e di durata rilevante nel tempo.

La giurisprudenza di legittimità, nelle più recenti pronunce¹¹³, si è espressa nel senso della configurabilità del reato di atti persecutori anche quando le singole condotte siano ripetute in un arco di tempo molto ristretto, ovvero anche nell'arco di una sola giornata, purché si tratti di atti autonomi, la cui ripetizione determini l'effettiva causazione di uno degli eventi previsti in via alternativa dall'articolo 612-*bis c.p.*, e indipendentemente dal fatto che tale ripetizione si sia concentrata in un brevissimo lasso temporale.

¹⁰⁸ Cass. Pen., Sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417; Cfr. anche L. CUOMO, *Stalking: per integrare il reato sono sufficienti anche due sole condotte*, *Quotidiano*, 25 novembre 2013, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁰⁹ Cass. Pen., Sez. III, 23 maggio 2013, n. 45648, in www.leggiditalia.it.

¹¹⁰ Cass. Pen. Sez. V, 4 aprile 2013, n. 27798, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹¹¹ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 129.

¹¹² A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 165.

¹¹³ Cass. Pen., Sez. V, 13 giugno 2016, n. 38306; Cass. Pen., Sez. V, 1 dicembre 2017, n. 104, in www.leggiditalia.it.

5. Lo *stalking*: reato di danno o di pericolo?

In base alla rispettiva struttura, le tipologie delittuose si possono suddividere in diverse categorie. Tali suddivisioni sono necessarie sul piano sia dogmatico che pratico¹¹⁴.

Per poter meglio inquadrare la fattispecie di atti persecutori, risulta opportuno illustrare la distinzione tra reati di mera condotta e reati di evento.

Un reato di mera condotta sussiste nel momento in cui il fatto si esaurisce nella realizzazione di una o più azioni (reati di mera azione) o nel mancato compimento di un'azione doverosa (reati di mera omissione). In questi casi non rileva, come elemento costitutivo del fatto, che a seguito dell'azione od omissione predetta si verifichi di conseguenza uno o più eventi¹¹⁵.

Si parla di reato di evento quando il fatto consta non solo di un'azione o di un'omissione, ma anche di uno o più eventi, conseguenza dell'azione (reati commissivi di evento) o dell'omissione (reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione)¹¹⁶.

La distinzione tra reati di evento e reati di mera condotta rileva sotto molteplici aspetti: solo nei reati di evento sorge il problema di accertare il nesso di causalità¹¹⁷. Infatti, quando tra gli estremi del fatto compare un evento, l'evento rileva se e in quanto sia stato causato dall'azione: tra l'azione e l'evento deve sussistere un rapporto di causalità¹¹⁸.

Partendo dalla struttura oggettiva del reato di atti persecutori, per cercare di risolvere tale questione classificatoria, si osserva come esso si basi sulla reiterazione di condotte di minaccia o molestia e sulla previsione di correlati effetti psichici quali l'ansia, la paura, il timore i quali possono manifestarsi nella situazione psicologica della vittima. I tre eventi tipizzati – il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il

¹¹⁴ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, Bologna, 2014, p. 208.

¹¹⁵ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2017, p. 259 s.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 208 s.

¹¹⁶ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 259 s.

¹¹⁷ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 259.

¹¹⁸ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 219 s.

fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla vittima legata da relazione affettiva o l'alterazione delle proprie abitudini di vita – risultano dalla lettera della norma legati alle condotte di minaccia e di molestia dalla locuzione «in modo da». Tale terminologia conduce a interrogarsi in merito alla circostanza se il reato di *stalking* possa essere considerato come un reato di evento, richiedendosi un vero e proprio nesso causale tra la condotta e l'evento, o se si tratti invece di un reato di mera condotta, richiedendosi invece, perché vi sia consumazione, un'oggettiva idoneità delle condotte di minaccia e di molestia a provocare gli eventi tipizzati.

Autorevole dottrina¹¹⁹ sembra propendere per lo schema classico del reato di evento, ritenendolo tale anzitutto sulla base della lettera della norma: «in modo da cagionare; ... in modo da ingenerare; ... in modo da costringere»¹²⁰. Sempre alla luce dei rilievi evidenziati in dottrina¹²¹, alla stessa conclusione si approda se si considera la severità del trattamento sanzionatorio previsto, sicuramente più in linea con la previsione di una necessaria ed effettiva lesione del bene tutelato, piuttosto che di una mera esposizione a pericolo dello stesso. Del resto, nella stessa direzione sembrano andare anche le indicazioni emerse in sede di lavori preparatori, dal momento in cui non ha trovato approvazione la proposta della Commissione Giustizia della Camera basata sulla idoneità lesiva della condotta, ritenendosi invece preferibile l'utilizzo di «in modo da», piuttosto che «idonee», per legare le condotte dell'agente agli eventi previsti.

Nel caso opposto in cui si preferisse inquadrare il delitto di atti persecutori come reato di mera condotta, si ritiene che esso non richieda il verificarsi in concreto dell'effetto pregiudizievole, quanto piuttosto che, nel caso specifico, verificabile in concreto dal giudice, la condotta si presenti come idonea a produrre il risultato lesivo, inteso come «proiezione finalistica che colora contenutisticamente la condotta medesima»¹²². Nell'ambito di suddetta tesi, varie sono le critiche mosse al voler

¹¹⁹ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, cit., p. 228 s.

¹²⁰ A. BARBAZZA, E. GAZZETTA, *Il nuovo reato di “atti persecutori”*, consultabile online sul sito www.altalex.it.

¹²¹ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, cit., p. 228.

¹²² V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. Pen.*, 2009, p. 2725.

classificare gli atti persecutori come un reato di evento: infatti si pensa a quanto risulterebbe difficile l'accertamento di eventi di carattere strettamente soggettivo quali quelli previsti dalla norma, anche considerato che ciascuna vittima può vivere e reagire alle condotte moleste o minacciose, in un modo diverso e personale, in base alle proprie caratteristiche, abitudini ed esperienze personali, e al contesto socio-culturale in cui è immersa. Si coglie altresì il rischio di violare il principio di uguaglianza¹²³, poiché in mancanza di parametri di riferimento chiari e certi, l'interpretazione giurisprudenziale risulterebbe fisiologicamente diversa da caso a caso, concentrandosi eccessivamente sugli effetti prodotti in capo alla vittima piuttosto che sull'idoneità della condotta in sé a costituirne la causa diretta.

Sempre secondo gli autori che propendono per la tesi che individua nell'art. 612-*bis* una fattispecie di pericolo concreto¹²⁴, nemmeno la locuzione «in modo da», seppur considerata a prima vista singolare ed equivoca, deve trarre in inganno: non necessariamente va intesa nel senso di richiedere l'effettivo verificarsi di uno degli eventi previsti, bensì si ritiene che essa possa richiamare solamente l'idoneità della condotta posta in essere a causare l'evento. In aggiunta, in dottrina¹²⁵ è stata considerata più adatta l'interpretazione a favore del reato di pericolo in quanto in linea con l'affine fattispecie prevista all'art. 612 c.p., configurante un reato di pericolo, oltre che con il principio di offensività legato alla condotta, e con la natura di reato abituale degli atti persecutori, che si concentra sulla condotta reiterata piuttosto che sull'evento verificatosi.

In buona sostanza, ciò che da tale ricostruzione può emergere è un intervento penale anticipato, per cui non sia necessario attendere il verificarsi di un evento causalmente connesso alla condotta, poiché nei reati di mera condotta si ritiene irrilevante che all'azione o omissione descritta dalla norma incriminatrice consegua il verificarsi di uno o più eventi, dal momento in cui le eventuali conseguenze dell'azione o dell'omissione non sono elementi costitutivi del fatto¹²⁶.

La concezione da ultimo presa in analisi è stata peraltro oggetto di numerose critiche. Inquadrando il delitto di atti persecutori come reato di mero pericolo

¹²³ Cfr. A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 151.

¹²⁴ A. VALSECCHI, *Il delitto*, cit., p. 1389.

¹²⁵ Sempre sul punto, A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 155 ss.

¹²⁶ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 259.

concreto, risulta necessario interrogarsi circa le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere tre eventi, così specificamente tratteggiati. Del resto, autorevole dottrina ha evidenziato come ragionare sul titolo delittuoso di cui trattasi, escludendo che l'evento rappresenti elemento essenziale di esso (e per un attimo espungendo, allo stesso modo, il carattere reiterato della condotta) riporterebbe la condotta *ivi* descritta nell'alveo dell'applicazione delle norme *ex artt.* 612 e 660 c.p., non facendo altro che annullare le differenze normative tra gli illeciti¹²⁷.

Nel caso in cui si trattasse di reato di pericolo si solleverebbe, altresì, il problema, opportunamente considerato in sede parlamentare, di dilatare eccessivamente l'applicazione della responsabilità per atti persecutori, fattispecie che già di suo potrebbe risultare di parziale indeterminatezza. Si tratterebbe di indeterminatezza in gran parte con riferimento ai profili più critici della fattispecie, riguardanti i tre eventi richiesti in via alternativa per la verifica del fatto tipico, nei termini della loro derivazione causale dalle condotte reiterate di minaccia o di molestia¹²⁸.

Oltretutto, anche per i reati con evento di danno si pone come necessaria la previa verifica dell'idoneità della condotta tipizzata a causare l'evento lesivo, poiché se quest'ultima si rivelasse inidonea, mancherebbero *ab origine* i presupposti per imputare in maniera oggettiva l'evento che si è verificato, così da potersi configurare tutt'al più nella forma di tentativo¹²⁹.

Secondo la tesi maggioritaria, dunque, sia in dottrina¹³⁰ che in giurisprudenza¹³¹, gli atti persecutori integrano un delitto ad evento di danno: non basta che lo *stalker* agisca mediante condotte reiterate di minaccia o molestia, ma serve anche che a tali condotte sia legato in rapporto di causalità uno dei tre eventi tipizzati. La Corte di Cassazione, a tal proposito, afferma che «solo per il reato di minacce vale, dunque, l'osservazione che è sufficiente che il male prospettato sia anche soltanto idoneo a incutere timore in un soggetto passivo generalizzato,

¹²⁷ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, cit., p. 74.

¹²⁸ L'indeterminatezza di cui trattasi verrà opportunamente analizzata nel proseguo della trattazione, poiché vi è intervenuta la nota pronuncia della Corte Costituzionale – la sentenza 172/2014 – circa la compatibilità dell'art. 612-bis con il principio di determinatezza di cui all'art. 25, co. 2, Cost.

¹²⁹ Cfr. G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 77 ss.

¹³⁰ F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 588 ss.

¹³¹ *Ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. V, Ordinanza 13 febbraio 2017, n. 25940; Trib. Ivrea, 3 novembre 2017.

menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale; nel reato di atti persecutori rileva, invece, la risposta in concreto prodotta sul soggetto passivo effettivo¹³²».

Pertanto, in base a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità¹³³, la natura giuridica degli atti persecutori è quella di un reato di evento, in cui si rende necessaria la verifica della sussistenza di un nesso causale tra la condotta dello *stalker* e le conseguenze psicologiche pregiudizievoli prodotte in capo alla vittima. Alla causalità rimanda anche la stessa, più volte discussa locuzione «in modo da» utilizzata dal legislatore, essendo quest'ultima una proposizione consecutiva che, per sua stessa definizione, rappresenta una proposizione subordinata in cui si esprime un fatto o una situazione diretta conseguenza di quanto espresso nella principale¹³⁴.

La norma prevede espressamente tre eventi in via alternativa, nel senso di non richiedere la realizzazione di ciascuno di essi, quanto piuttosto ritenendone sufficiente anche uno soltanto per integrare il reato *de quo*¹³⁵.

Anche per i tre eventi il legislatore non ha adottato la tecnica casistica, ma quello che è l'approccio tradizionale della cosiddetta «normazione sintetica»¹³⁶, evitando di definire i fatti o gli stati d'animo previsti in maniera troppo specifica e dettagliata, o con nozioni tecniche legate ai vari campi di applicazione, quali la psicologia o la medicina.

Il più recente approdo giurisprudenziale, a seguito del chiaro inquadramento del reato *ex 612-bis* c.p. quale reato «abituale, a struttura causale e non di mera condotta»¹³⁷, dal 2014 al 2018¹³⁸ si è consolidato e ha ritenuto il delitto di atti persecutori un reato di evento a tutti gli effetti, al cui interno si distinguono due eventi di «danno» (l'alterazione delle proprie abitudini di vita e il perdurante e grave stato di ansia o di paura) e un evento di «pericolo» (il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva)¹³⁹.

¹³² Cass. Pen., Sez. V, 5 giugno 2012, n. 39519, in www.leggiditalia.it.

¹³³ Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 14391, in www.leggiditalia.it.

¹³⁴ *Consecutive, Proposizioni*, La grammatica italiana, 2012, Definizione consultabile *online* sul sito www.treccani.it.

¹³⁵ Cass. Pen., Sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872, in www.leggiditalia.it.

¹³⁶ A. CADOPPI, *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, p. 114.

¹³⁷ Cass. Pen., Sez. III, 7 marzo 2014, n. 23485, in www.leggiditalia.it.

¹³⁸ Cass. Pen., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 8744, in www.leggiditalia.it.

¹³⁹ Cass. Pen., Sez. III, 16 gennaio 2015, n. 9222, in www.leggiditalia.it.

Da ultimo, si sottolinea che nell'ambito dei reati di evento, si opera, altresì, una distinzione ulteriore a seconda che il legislatore specifichi o meno le modalità di produzione del risultato lesivo. Nel primo caso si parla di reati di evento a forma vincolata, mentre nel secondo caso si ricorre all'etichetta di reati di evento a forma libera, ovvero di reato causali puri¹⁴⁰.

Nel caso specifico del delitto di atti persecutori, data la necessità di reiterate e molteplici condotte, che non possono individuarsi nello specifico a priori, sembrerebbe opportuno parlare di reato di evento a forma libera¹⁴¹, o altrimenti «parzialmente vincolata», se si considera anche la reiterazione quale elemento che deve necessariamente essere presente¹⁴²; tuttavia non mancano opinioni contrarie che ritengono più appropriato parlare di forma vincolata relativamente alla fattispecie in questione¹⁴³.

5.1. La prova degli eventi tipizzati

Il grave e perdurante stato di ansia e di paura, il fondato timore per l'incolumità della vittima o di un suo prossimo congiunto o di una persona legata alla stessa da relazione affettiva, l'alterazione delle proprie abitudini di vita: questi i tre eventi previsti dall' art. 612-*bis* i quali, una volta prodottisi in capo alla vittima, anche in via alternativa, determinano la consumazione del reato.

Ciascuno dei tre eventi della fattispecie in esame ha suscitato problemi interpretativi, poiché i primi due eventi previsti sono eventi di tipo psicologico e il terzo rappresenta pur sempre un costringimento psichico¹⁴⁴ nei confronti della persona offesa, la cui conseguenza diretta è il cambiamento delle abitudini di vita da parte della vittima.

¹⁴⁰ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, Bologna, 2014, p. 208.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 214 s.

¹⁴¹ F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, in *Giur. merito*, 2011, p. 589.

¹⁴² Cfr. G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 132.

¹⁴³ F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di "atti persecutori"*, cit., 824.

¹⁴⁴ P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, Napoli, 2012, p. 161.

Con riferimento al primo dei tre eventi previsti, autorevole dottrina¹⁴⁵ rileva come esso consista nella causazione di stati emotivi spiacevoli per il soggetto passivo, conseguenti alle condotte assillanti dello *stalker*, richiedendosi, tramite l'aggiunta degli aggettivi «perdurante» e «grave», uno stress psicologico seriamente apprezzabile per la psiche della vittima. La dottrina¹⁴⁶ si è chiesta, *in primis*, se si debba tenere conto, ai fini della valutazione giudiziale, delle caratteristiche psicologiche soggettive della vittima o meno, concludendo in senso affermativo nel solo caso però in cui esse rientrino nel bagaglio cognitivo dell'autore materiale delle condotte tipiche. Un secondo aspetto problematico riguarda un'ulteriore interrogativo, ovvero se, affinché l'evento in discorso sia integrato, sia necessario un accertamento medico-diagnostico dell'insorgenza di una patologia clinicamente accertabile, oppure se sia sufficiente la verifica fattuale da parte del giudicante durante il procedimento, a prescindere da un oggettivo riscontro della patologia.

Sul punto la dottrina si è divisa: da un lato chi sosteneva la necessità di fare ricorso ad una perizia medico-psichiatrica che attestasse l'insorgenza di una patologia conclamata, essendo questo l'unico modo per restituire certezza e determinatezza all'evento¹⁴⁷; dall'altro chi riteneva restrittivo dal punto di vista applicativo il legame con tale perizia, non in grado di tutelare effettivamente le vittime di *stalking*, e pertanto non ritenuta necessaria¹⁴⁸. A favore della seconda interpretazione, in base alla quale non è necessario l'accertamento di una condizione di natura patologica oggettivamente rilevabile, si è orientata la giurisprudenza di legittimità¹⁴⁹, che ha reputato non necessario l'accertamento di uno stato psicopatologico, essendo sufficiente che le condotte ritenute persecutorie siano in grado di provocare un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima; escludendosi, chiaramente, anche l'ipotesi – da taluno paventata¹⁵⁰ – di sovrapposizione della fattispecie in esame con quella prevista dall'art. 582 c.p., in

¹⁴⁵ Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, vol. II, cit., p. 230.

¹⁴⁶ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 134 e 143.

¹⁴⁷ *Ex plurimis*, A. BARBAZZA, E. GAZZETTA, *Il nuovo reato di “atti persecutori”*, cit., p. 3; V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking)*, cit., p. 2725; F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 586; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 61.

¹⁴⁸ F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612-bis)*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *I delitti contro la libertà sessuale*, p. 366; ID., *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di “Atti persecutori”*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, p. 825 s.

¹⁴⁹ Cass. Pen., sez. V, Ordinanza, 10 gennaio 2011, n. 16864, in *www.leggiditalia.it*.

¹⁵⁰ F. MACRÌ, *Atti persecutori*, cit., p. 366.

quanto l'evento previsto per il reato di lesioni è configurabile sia come malattia fisica sia come malattia mentale e psicologica.

Per la sussistenza, dunque, del primo degli eventi tipizzati dalla fattispecie di cui all'articolo 612-*bis* c.p., si reputa necessario che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima¹⁵¹.

Chiarito questo aspetto, avuto riguardo alla conseguente prova dello stato di ansia o di paura, essa può essere tratta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante, così come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte¹⁵². Tale prova deve essere concreta e specifica¹⁵³, oltre che legata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico che si possano ricavare dalle dichiarazioni dello stesso soggetto passivo del reato, dai suoi comportamenti in seguito alla condotta dell'agente, nonché da tale ultima condotta, tenendo in considerazione «tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata»¹⁵⁴.

Anche il secondo evento previsto dalla norma – il fondato timore per l'incolumità della vittima o di un suo prossimo congiunto o di una persona legata alla stessa da una relazione affettiva – suscita numerose questioni interpretative. I problemi sorgono, in particolare, in relazione a due aspetti: cosa debba intendersi con «relazione affettiva» e i confini entro i quali possa situarsi il requisito del «fondato timore». In relazione al primo aspetto, mentre per «prossimo congiunto» si utilizza una definizione legislativa chiara e inequivoca¹⁵⁵, relativamente alla «relazione affettiva» cui la norma fa riferimento, si rilevano ulteriori elementi di incertezza. Stabilire in maniera oggettiva quando si sia in presenza di una relazione affettiva rilevante risulta complesso, al punto che in dottrina si è ritenuto opportuno utilizzare

¹⁵¹ Cass. Pen., Sez. V, 1 dicembre 2010, n. 8832, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it. Cfr. anche, G. AMATO, *Reati contro la persona, Per lo stalking basta l'effetto destabilizzante della condotta*, *Quotidiano*, 13 maggio 2013, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁵² Cass. Pen., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 8744. Così come *in primis* stabilito dalla pronuncia della Cass. Pen., Sez. V, 9 maggio 2012, n. 24135, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁵³ Cass. Pen., Sez. III, 23 ottobre 2013, n. 46179, in www.leggiditalia.it.

¹⁵⁴ Cass. Pen., Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 14391, in www.leggiditalia.it.

¹⁵⁵ Art. 307, co. 4, c.p.: «Agli effetti della legge penale, si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

un canone ragionevole di interpretazione in base al quale per relazione affettiva si attribuisce rilievo a quelle relazioni personali «improntate a sentimenti di affetto» solamente quando di «rilevante intensità»¹⁵⁶.

Il secondo aspetto critico rispetto all'evento in esame, presenta senza dubbio più ampi profili di incertezza, poiché anche in questo caso si fa riferimento allo stato psicologico della vittima, che – come precedentemente evidenziato anche per il primo evento – risulta di difficile valutazione empirica e di scarsa determinatezza. In base alla lettura data all'aggettivo «fondato», discendono due diverse ricostruzioni in merito al tipo di accertamento per tale evento reputato necessario. Infatti, una ricostruzione dottrinale¹⁵⁷ interpreta il suddetto aggettivo nel senso di «effettivamente provato», invocando un criterio di accertamento *ex post* che vada a verificare se l'evento si sia effettivamente prodotto in capo alla vittima a seguito di condotte in concreto idonee a produrlo.

Mediante l'accertamento *ex post* si finirebbe per includere quei casi in cui il timore sia determinato anche dalla particolare situazione psicologica della vittima, sempre purché a conoscenza dell'agente. Tuttavia la ricostruzione adottata da un'altra parte della dottrina¹⁵⁸ risulta essere diametralmente opposta: si reputa infatti necessario esaminare la fondatezza del timore vedendo se l'azione posta in essere si riveli *ex ante* idonea a suscitarlo¹⁵⁹. In sostanza sembrerebbe opportuno accertare l'idoneità *ex ante* della condotta a provocare un timore che sia oggettivamente accertabile in una persona ragionevole¹⁶⁰, opzione però ritenuta poco compatibile con una fattispecie di danno quale quella in oggetto.

La giurisprudenza di merito ha rilevato la sussistenza di una naturale «tensione fra l'impellente necessità di proteggere un bene fondamentale e la formulazione di una norma rispettosa dei principi di offensività e determinatezza»¹⁶¹ e ha ritenuto, per contemperare tali esigenze, che il giudicante accerti in concreto che la vittima abbia effettivamente provato timore per la propria incolumità¹⁶².

¹⁵⁶ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, vol. II, cit., p. 233.

¹⁵⁷ A. VALSECCHI, *Il delitto*, cit., p. 1392; P. COCO, *La tutela*, cit., p. 166 s.

¹⁵⁸ Cfr. G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 143 ss.

¹⁵⁹ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, cit., p. 80.

¹⁶⁰ F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 59.

¹⁶¹ Trib. Catanzaro, Sez. II, 16 settembre 2010, in www.leggiditalia.it.

¹⁶² Cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida dir.*, 2009, 10, p. 58 ss.

In relazione alle problematiche evidenziate, data la mancanza di contorni certi e concreti della fattispecie incriminatrice, il Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con ordinanza n. 284 del 24 giugno 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-*bis* del c.p., per violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che prevede il principio di determinatezza o tassatività.¹⁶³

La Corte Costituzionale con la sentenza di rigetto n. 172 del 2014¹⁶⁴ ha chiarito che, con riferimento agli eventi del «perdurante e grave stato di ansia e di paura» e del «fondato timore per l'incolumità», specificamente attinenti alla sfera emotiva e psicologica della vittima, è necessario un accertamento mediante «un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima».

Sempre in tale contesto, la Corte Costituzionale precisa, richiamando varie pronunce della giurisprudenza di legittimità, che per la prova dello stato di ansia e di paura bisogna avere riguardo a quegli elementi che manifestano un reale turbamento psicologico, e che vanno ricavati: dalle dichiarazioni della vittima stessa del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dal soggetto agente – considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata¹⁶⁵ – nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché conosciute dall'agente, e come tali necessariamente rientranti nell'oggetto del dolo.

Con riguardo alla fondatezza del timore, richiesta dalla norma, nella sentenza citata, la Corte Costituzionale sottolinea che l'aggettivo «fondato», così come gli aggettivi «grave e perdurante» per il primo evento tipizzato, hanno l'utilità di

¹⁶³ Art. 25 Cost.: Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Con riguardo al principio di determinatezza, al principio di tassatività e al principio di precisione, cfr. GROSSO C. F., PELISSERO M., PETRINI D., PISA P., *Manuale di diritto penale - Parte generale*, II edizione, Milano, 2017, p. 50 ss.; CARINGELLA F., DELLA VALLE F., DE PALMA M., *Manuale di diritto penale - Parte generale*, VII edizione, Roma, 2017, p. 141 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 67 ss.

¹⁶⁴ Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 172, in www.leggiditalia.it.

¹⁶⁵ Cass. Pen., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 8744, in www.leggiditalia.it.

restringere l'area di incriminazione, in modo che non siano tenuti in conto timori immaginari o totalmente fantasiosi della vittima, così come ansie di scarso momento, in ordine alla durata o all'incidenza delle stesse su quest'ultima. Di rilievo appare anche l'ulteriore chiarimento nel senso di ritenere compito del giudice quello di «ricostruire e circoscrivere l'area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce canone interpretativo unanimemente accettato¹⁶⁶».

Da ultimo, resta da analizzare il terzo evento previsto dalla fattispecie incriminatrice: il costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, come ad esempio diminuire le frequentazioni sociali o gestire diversamente i rapporti familiari o i propri spostamenti (nella scelta degli orari, dei posti in cui andare, delle strade da percorrere, etc.) in conseguenza della costante sensazione di essere seguita o osservata dallo *stalker*¹⁶⁷. Autorevole dottrina¹⁶⁸ ha ritenuto eccessivamente generica anche tale formulazione legislativa, tale da lasciare sempre al giudizio dell'interprete il compito di delineare quei comportamenti che effettivamente possano rientrare in un'alterazione delle abitudini della vittima di *stalking*. Nonostante tale ultimo aspetto, il terzo è stato in ogni caso ritenuto, tra i tre eventi alternativi, quello più legato a dati oggettivi e verificabili¹⁶⁹: la recente giurisprudenza ha chiarito che per individuare un effettivo cambiamento delle abitudini di vita bisogna considerare «il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta»¹⁷⁰, senza badare semplicemente alla quantità delle variazioni che la stessa ha posto in essere.

Vi è inoltre chi, in dottrina¹⁷¹, si sofferma sul termine «costringere» utilizzato dal legislatore, sottolineando come sia importante la circostanza che la persona offesa si trovi senza alternative a disposizione.

Oltretutto va ricordato il fatto che il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa è solamente ciò che resta della proposta iniziale fatta alla Camera dei

¹⁶⁶ Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 172, in www.leggiditalia.it.

¹⁶⁷ Cass. Pen., Sez. V, 27 ottobre 2012, n. 20993, in www.leggiditalia.it.

¹⁶⁸ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, cit., p. 232.

¹⁶⁹ C. PUZZO, *Stalking e casi di atti persecutori*, cit., p. 32.

¹⁷⁰ Cass. Pen., Sez. V, 20 aprile 2014, n. 24021, in www.leggiditalia.it.

¹⁷¹ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, cit., p. 83.

Deputati¹⁷² nel corso dei lavori preparatori, in cui si era discusso anche di «alterazione delle scelte di vita»: la formulazione definitiva dell'articolo ha escluso tale riferimento, ritenendo eccessivamente vago e indeterminato il concetto di «scelte di vita», perché proiettato nel futuro e influenzato dalle condizioni soggettive dell'individuo che si trova a compiere tali scelte¹⁷³.

Ai fini di una corretta individuazione dei comportamenti che manifestano un'alterazione delle abitudini di vita rilevante ai fini della fattispecie in esame, la dottrina¹⁷⁴ si è domandata, altresì, se potesse essere utile un elenco casistico fornito dal legislatore, per poi escludere tale opportunità ritenendola limitante, poiché in grado di escludere *tout court* comportamenti non rientranti nell'eventuale classificazione.

Del resto, anche al di fuori dell'ordinamento italiano, problemi esegetici in merito alle fattispecie configuranti il reato di atti persecutori, risultano quasi inevitabili data, a monte, la complessità di inquadrare il fenomeno di *stalking*.

Sotto il profilo comparatistico, si rileva ad esempio che la norma incriminatrice introdotta nel 2007 nell'ordinamento penale tedesco, per reprimere lo *stalking*, intitolata *Nachstellung* e prevista al §138 StGB¹⁷⁵, delinea una fattispecie-base incentrata su un solo evento, sostanzialmente analogo all'alterazione delle abitudini di vita quale risultato preso in considerazione (in forma di terzo evento alternativo) dalla norma italiana: più precisamente il legislatore tedesco esige che le condotte intrusive dello *stalker* (legislativamente descritte con una tecnica casistica) pregiudichino in maniera rilevante la *Lebensgestaltung* della vittima, cioè la sua organizzazione di vita¹⁷⁶.

6. L'elemento soggettivo

Analizzato l'elemento oggettivo della fattispecie di atti persecutori, occorre

¹⁷² Camera dei deputati, XVI Legislatura, Servizio Studi-Dipartimento giustizia, Progetti di legge, *Molestie insistenti (stalking)*, dossier n. 9/2, del 9 luglio 2008, consultabile *online* sul sito www.leg16.camera.it.

¹⁷³ Cfr. L. PISTORELLI, *Il reato di "stalking" e le altre modifiche al codice penale del d.l. n. 11/2009 conv. in l. 39/2009*, consultabile *online* sul sito www.penale.it.

¹⁷⁴ Cfr. C. PUZZO, *Stalking e casi di atti persecutori*, cit., p.32.

¹⁷⁵ V. *supra*, par. 1, Capitolo I.

¹⁷⁶ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, cit., p.232.

passare a esaminare l'elemento soggettivo del reato.

L'elemento psicologico del reato di *stalking* è il dolo generico, e, trattandosi di reato abituale di evento, la nozione di dolo è da ricercarsi nella previsione e nella volontarietà del fatto lesivo.

Il dolo¹⁷⁷ è costituito da due momenti distinti ma strettamente connessi e individuati dall'art. 43 c.p.¹⁷⁸: per l'esistenza del dolo si richiede infatti un duplice coefficiente psicologico: la rappresentazione (elemento intellettuale) e la volizione del fatto antigiuridico (elemento volitivo). La rappresentazione è la visione di tutti gli elementi del fatto tipico del reato, mentre la volontà consiste nell'intenzione in capo al soggetto agente di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l'integrazione della fattispecie, che possono essere dimostrate dalle modalità ripetute e ossessive delle condotte persecutorie compiute dall'agente e dalle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa¹⁷⁹.

In tal senso anche l'evento del reato deve necessariamente rispecchiarsi nell'elemento soggettivo, rientrando nell'oggetto del dolo quantomeno la sua rappresentazione, quale conseguenza della reiterazione delle condotte volontariamente poste in essere. Dunque, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca all'interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa»¹⁸⁰. Inoltre, per la configurazione della fattispecie di atti persecutori – trattandosi di reato che prevede la realizzazione di eventi alternativi, ciascuno dei quali è idoneo a integrarlo – non è essenziale un mutamento delle abitudini di vita della vittima, bastando che la condotta incriminata abbia ingenerato nella stessa uno

¹⁷⁷ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 330 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, Bologna, 2014, p. 366 ss.

¹⁷⁸ La disposizione di cui all'art. 43 c.p. prevede che «il delitto è doloso o secondo l'intenzione quanto l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁷⁹ Cass. Pen., Sez. V, 10 luglio 2015, n. 29859, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁸⁰ Cass. Pen., Sez. V, 15 maggio 2013, n. 20993, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

stato di ansia o di timore per la propria incolumità¹⁸¹.

Così strutturato, l'elemento soggettivo può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale¹⁸². In particolare, la giurisprudenza afferma testualmente che si configura il reato di *stalking* nel momento in cui «il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima un grave e perdurante turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona allo stesso legata da una relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione, quale elemento costitutivo del suddetto reato, anche due sole condotte di minaccia o molestia»¹⁸³. Pertanto, perché possa integrarsi il reato di *stalking* non è necessario che il persecutore sia consapevole dello scopo che vuole ottenere, in quanto è sufficiente che lo stesso abbia volontà e consapevolezza di assumere comportamenti minacciosi in grado di condizionare la vittima. È pertanto irrilevante che l'occasione per la consumazione di uno, o anche di tutti, gli atti della serie persecutoria sia stata meramente casuale. Ciò che conta infatti è solo la consapevolezza da parte dell'agente dell'abitudine della sua condotta¹⁸⁴.

È stato, ad esempio, stato ritenuto sussistente il dolo generico in capo a un soggetto indagato per *stalking* che, in più occasioni, aveva rivolto apprezzamenti e invitato una ragazza a salire sul proprio furgone «passando ripetutamente nei luoghi frequentati dalla minore, proprio negli orari in cui ella era solita trovarsi», dimostrando così di «rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati»¹⁸⁵.

Si reputa, altresì, opportuno ribadire che ai fini della configurabilità del reato in parola, non è necessario che gli atti persecutori provochino uno stato patologico

¹⁸¹ Cass. Pen., Sez. V, 26 febbraio 2016, n. 18473, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁸² Cass. Pen., Sez. V, 15 maggio 2013, n. 20993, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it. Si ricorda che il dolo eventuale (o dolo indiretto) si ha quando il soggetto non persegue la realizzazione del fatto, ma si rappresenta come seriamente possibile (non come certa) l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi. V. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, cit., p. 337.

¹⁸³ Sul punto cfr. Cass. Pen., Sez. V, 29 maggio 2017, n. 26588; *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. V, 1 dicembre 2010, n. 8832; Cass. Pen., Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 7601, Cass. Pen., Sez. V, 9 maggio 2012, n. 24135, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁸⁴ Cass. Pen., Sez. V, 24 settembre 2015, n. 43085, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁸⁵ Cass. Pen., Sez. V, 26 marzo 2010, n. 11945, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

nella vittima, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-*bis* non costituisce una duplicazione del reato di lesioni¹⁸⁶, il cui evento sarebbe configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica. Anche il sorvegliare o il farsi comunque notare, sebbene saltuariamente, nei luoghi di frequentazione abituale della persona offesa può integrare il reato di atti persecutori, ove l'autore agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria così da condizionarne le abitudini di vita¹⁸⁷.

7. La consumazione, il tentativo e il *locus commissi delicti*

Gli elementi caratterizzanti della fattispecie di atti persecutori sono tre: a) le condotte tipiche previste dalla norma; b) la reiterazione di tali condotte; c) gli effetti sulla persona offesa.

Il momento consumativo del reato coincide con la realizzazione da parte del soggetto agente di uno, o più, degli eventi tipici descritti dalla fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p., vale a dire il momento in cui le minacce e le molestie avranno determinato nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di prossimi congiunti, oppure l'abbiano costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

Come detto, gli eventi descritti si pongono tra di loro in posizione di equivalenza, essendo uno solo di essi sufficiente a integrarne la fattispecie. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità¹⁸⁸.

Il problema che pone una fattispecie abituale, come lo *stalking*, è determinato dalla difficoltà di stabilire la soglia della tipicità in termini di offensività e meritevolezza della pena, per consentire il rispetto del principio di tassatività.

¹⁸⁶ Cass. Pen., Sez. V, 19 maggio 2014, n. 20531, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁸⁷ Cass. Pen., Sez. III, 18 gennaio 2016, n. 1629, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁸⁸ Cass. Pen., Sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Si ricorda inoltre l'indicazione giurisprudenziale¹⁸⁹ per cui non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato di *stalking*, ma il numero minimo delle condotte necessario per il requisito dell'abitudine può consistere anche in soli due episodi di minaccia e molestia in successione fra loro, pure intervallati nel tempo.

L'ipotesi *ex art. 612-bis c.p.* è configurabile nella forma del delitto tentato, di cui all'art. 56 c.p.¹⁹⁰: il tentativo risulterà configurabile una volta raggiunta la prova di atti aggressivi ripetuti nel tempo, idonei a provocare uno degli eventi tipizzati dalla fattispecie incriminatrice¹⁹¹.

Nei reati d'evento, infatti, il giudice dovrà formulare un giudizio di idoneità c.d. *ex ante* e in concreto; dovrà, cioè, effettuare la c.d. prognosi postuma, la quale implica la necessità di riportare il giudizio al momento in cui si è verificata la condotta, per valutare se gli atti si rivelassero, in quel momento e in concreto, idonei alla realizzazione dell'evento lesivo¹⁹². Nel caso di specie, il tentativo sarà configurato ove la ripetizione degli atti raggiunga la soglia sufficiente a integrare il requisito della reiterazione delle condotte richiesto dalla norma.

Infatti, soltanto in presenza di un numero di condotte idonee a integrare il requisito della serialità richiesto dalla fattispecie incriminatrice si potrà integrare l'ipotesi del tentativo, in quanto è proprio la reiterazione a segnare il *discrimen* tra il tentativo punibile e quello inidoneo, non previsto dalla legge come reato.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio (artt. 8 e 9 c.p.p.) nel reato di *stalking*, il *locus commissi delicti* è quello in cui vengono percepiti i primi atti persecutori e minacciosi.

Tuttavia nell'ipotesi del reato di *stalking* commesso tramite internet, il c.d.

¹⁸⁹ Cass. Pen., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648; Cass. Pen., Sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁹⁰ Art. 56 c.p.: «Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁹¹ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale –Parte speciale*, Vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, Bologna, 2013, p. 233.

¹⁹² G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2017, p. 259 ss; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, Bologna, 2014, p. 208 ss.

*cyberstalking*¹⁹³, la Corte di Cassazione¹⁹⁴ ha chiarito che non possono trovare applicazione le regole stabilite dagli artt. 8 e 9 comma 1, c.p.p., e che è invece necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 c.p.p., ossia, al luogo di domicilio dell'imputato¹⁹⁵.

Inoltre, ai fini della determinazione della competenza si dovrà tenere in considerazione l'eventuale connessione del delitto di atti persecutori con altri reati. Ad esempio, in caso di lesioni lievi (art. 582 c.p.) a guidare la competenza resterà il reato di *stalking*; per le lesioni gravissime (art. 583 c.p.) o, a maggior ragione, qualora si verifichi l'omicidio della vittima (art. 575 c.p.) la competenza per territorio sarà individuata nel luogo di commissione del fatto più grave. Ancora, nelle ipotesi di connessione del reato di *stalking* con il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) la competenza sarà stabilita in base al luogo di consumazione dei maltrattamenti in quanto reato più grave¹⁹⁶.

8. Le circostanze aggravanti

Il legislatore con il decreto legge n. 11 del 2009, al fine di contrastare il fenomeno di *stalking*, ha previsto due tipologie di circostanze aggravanti con l'intento di riconoscere una tutela più incisiva alla persona offesa.

Il secondo comma dell'art. 612-*bis* c.p. introduce una circostanza aggravante a efficacia comune, in base alla quale «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»¹⁹⁷.

In particolare, il testo originario della norma prevedeva l'aumento della pena

¹⁹³ Per un approfondimento in merito al fenomeno di *cyberstalking* si rimanda al paragrafo 9.1. della trattazione.

¹⁹⁴ Cass. Pen., Sez. I, 26 aprile 2011, n. 16307, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁹⁵ Per un'analisi più approfondita in tema di *cyber stalking* si rimanda al paragrafo 9.1. del capitolo II della presente trattazione.

¹⁹⁶ T. RIZZO, *Stalking e locus commissi delicti*, Quesiti Operativi, 25 settembre 2015, consultabile online sul sito www.ilpenalista.it.

¹⁹⁷ Comma così sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 14 agosto 2013, convertito in legge n. 119 del 15 ottobre 2013, (Contrasto alla violenza e femminicidio). La disposizione previgente stabiliva: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

fino a un terzo qualora il fatto fosse commesso dal coniuge separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, pertanto escludendo non solo il coniuge attuale e il coniuge separato in assenza di un provvedimento giudiziale, ma anche la persona che fosse ancora legata da relazione affettiva. Il d.l. n. 93 del 14 agosto 2013, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 119 del 15 ottobre 2013, ha esteso l'applicazione della circostanza aggravante sia ai fatti commessi dal coniuge separato soltanto di fatto sia ai fatti commessi in costanza del rapporto di coniugio o affettivo. Nella nozione di coniuge va oggi ricompresa, ai sensi dell'art. 574-ter c.p.¹⁹⁸, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Gli interventi sulle aggravanti dello *stalking* sono meno incisivi di quelli introdotti dal d.l. n. 93 del 14 agosto 2013 sulle aggravanti dei maltrattamenti e della violenza sessuale. Nel caso degli atti persecutori, invero, il legislatore si è limitato a effettuare una modifica di una aggravante già esistente, nel caso in cui lo *stalker* sia legato alla persona offesa da relazione affettiva, e alla introduzione di un'altra aggravante, per chi ha commesso il fatto usando strumenti informatici e telematici.

In entrambi i casi, si tratta di aggravanti ad effetto comune, non destinate a incidere quindi sulla competenza, sulle misure cautelari e sulla prescrizione del reato.

La prima previsione del d.l. n. 93/2013, mediante la quale si introduce anche il coniuge, non legalmente separato o divorziato, tra i soggetti attivi del reato aggravato dell'art. 612-bis, comma 2, c.p., mira a colmare un vuoto di tutela esistente nella precedente scrittura della norma. La versione precedente della norma infatti rischiava di lasciare privo di tutela il caso di relazione affettiva che si fosse consacrata nel vincolo del matrimonio ma che fosse, in realtà, cessata.

Con la novella del d.l. 93/2013 il legislatore amplia l'ambito di operatività dell'aggravante ma, a differenza di quello che accade nella violenza sessuale *ex art.*

¹⁹⁸ Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1, d.lgs. n. 6 del 19 gennaio 2017, con decorrenza dal 11 febbraio 2017: «Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

609-ter c.p.¹⁹⁹, in cui si precisa che l'aggravante si applica ad ogni tipo di relazione affettiva, anche se non vi sia stata convivenza, nel caso dell'art. 612-bis c.p. non si precisa nulla in punto di coabitazione, il ch  potrebbe portare a ritenere che l'aggravante in parola possa essere applicata solo se la pregressa relazione affettiva sia stata caratterizzata anche dalla convivenza²⁰⁰. Tale ultima valutazione sembra essere scongiurata dalle recenti pronunce giurisprudenziali²⁰¹, in cui si afferma che l'aggravante in commento pu  essere applicata anche in mancanza di una convivenza.

A tal proposito,   stato affermato²⁰² che ai fini della configurabilit  della suddetta circostanza aggravante, per «relazione affettiva» non si intenda necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione. Inoltre, di recente la Suprema Corte di Cassazione²⁰³ ha affermato che non si configura l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, bens  il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, tra i coniugi che siano soltanto separati legalmente e non ancora divorziati, in ragione della permanenza del vincolo familiare nel caso di separazione semplice.

L'altra aggravante introdotta, come anticipato,   quella dello *stalking* con strumenti informatici e telematici. La *ratio* che giustifica il trattamento sanzionatorio pi  severo sta nella maggiore ampiezza dell'offesa derivante dagli atti persecutori commessi mediante strumenti informatici o telematici quali, ad esempio, *social network*.

Infatti, gli atti persecutori possono essere realizzati non soltanto mediante il telefono o lettere anonime, ma anche utilizzando le nuove tecnologie, quali i *social network*, la posta elettronica, la messaggistica istantanea, la diffusione di video o immagini attraverso internet e strumenti affini. Inoltre la vittima pu  essere perseguitata in quanto controllata e inseguita tramite la rete (si pensi a chi fa parte di

¹⁹⁹ Art. 609-ter c.p.: «La pena   della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 5 *quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona   o   stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁰⁰ C. RUSSO, *Femminicidio* (d.l. 14 agosto 2013, n. 93), in *Il Penalista*, cit., p. 20.

²⁰¹ Cass. Pen., Sez. I, 14 marzo 2018, n. 11604, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁰² Cass. Pen., Sez. III, 15 marzo 2018, n. 11920, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁰³ Cass. Pen., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 3087; Cass. Pen., Sez. VI, 1 febbraio 2017, n. 10932, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

un *social network* o ha un proprio *blog*).

L'aggravante dello *stalking* commesso con strumenti informatici o telematici è poi compatibile con quella ad effetto speciale prevista al comma successivo, ossia l'ipotesi del delitto in discorso commesso da persona travisata. Infatti, potrebbero realizzarsi contemporaneamente sia gli elementi costitutivi dell'aggravante di cui al co. 2 art. dell'art. 612-*bis* sia quella maggiore insidiosità di una persecuzione perpetrata da un soggetto di cui non si conosce l'identità, prevista al comma 3 dell'art. 612-*bis*, quando l'uso della rete per perseguire una persona avviene in forma anonima.

Il comma terzo dell'art. 612-*bis* prevede che «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata». Si tratta pertanto di una circostanza ad effetto speciale riferita a soggetti c.d. «deboli», meritevoli di maggiori attenzioni.

Comprensibile è il richiamo al minore, in quanto molestie e minacce potrebbero influenzarne la crescita e lasciare delle tracce indelebili nella sua personalità, così come la tutela delle donne in stato di gravidanza, le quali trovandosi in un particolare *status* soggettivo, potrebbero subire complicazioni. Di recente, la Corte di Cassazione²⁰⁴, ha evidenziato la particolare gravità di tali episodi di *stalking*, anche nei confronti di donne che abbiano appena partorito, sebbene l'ipotesi non possa considerarsi aggravata. In ogni caso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante in esame, il reo deve essere consapevole delle condizioni soggettive della persona offesa o deve consapevolmente ignorarle.

Per quanto riguarda invece il riferimento alla persona con disabilità, la norma fa un espresso richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 3 della l. 104/1992²⁰⁵, recante la definizione – per quanto vaga – di persona portatrice di *handicap*. La previsione di cui all'art. 612-*bis*, comma 3, c.p. è senz'altro stata introdotta con l'intento di fornire una tutela maggiore alla persona disabile vittima di atteggiamenti molesti e minacciosi integranti lo *stalking*, ma è opportuno evidenziare che già

²⁰⁴ Cass. Pen., Sez. V, 20 gennaio 2016, n. 2325, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁰⁵ Rubricata: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», in *GU*, Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 1992, Suppl. Ordinario n. 30, consultabile online sul sito www.gazzettaufficiale.it.

dall'art. 36 della l. n. 104/1992 era stata introdotta una circostanza aggravante, per i delitti contenuti nel titolo XII del codice penale, qualora fossero stati commessi ai danni di persone disabili. Tale norma prevede espressamente che: «Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Quando gli atti persecutori sono diretti a persona affetta da *handicap* oppure sono commessi nei confronti di un minore, è prevista la procedibilità d'ufficio e non sarà quindi necessario che venga presentata querela dalla persona offesa dal reato.

L'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 612-*bis* c.p. introduce un'altra circostanza aggravante ad effetto speciale, disponendo che «la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso [...] con armi o da persona travisata».

Si tratta di una circostanza che non risulta sconosciuta al legislatore: l'art. 339 c.p.²⁰⁶, in tema di circostanze aggravanti nei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, prevede testualmente l'ipotesi di cui si discute; essa è, a sua volta, norma evocata anche dall'art. 612, comma 2, c.p., in tema di minaccia²⁰⁷. Si richiama l'analoga circostanza anche in materia di sostanze stupefacenti di cui all'art. 80²⁰⁸, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.

Per «armi» si dovrà intendere quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona nonché tutti gli strumenti atti a nuocere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo²⁰⁹. Inoltre affinché possa dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 612-*bis* con l'uso di armi, queste ultime devono essere utilizzate durante l'azione criminosa per minacciare e incutere paura alla vittima, non potendosi applicare la circostanza *de qua* qualora le armi siano servite soltanto a compiere azioni che esulino dalle

²⁰⁶ Art. 339, co.1, c.p.: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata [...]», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁰⁷ G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice penale*, in *Rass. giur. e dottr.*, Vol. 5, Milano, 2015, p. 561.

²⁰⁸ Art 80 comma 1, lettera d), D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990: «Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà: [...] d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁰⁹ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori*, cit., p. 102 s.

condotte a carattere persecutorio²¹⁰.

Per quanto riguarda la commissione del fatto da parte di «persona travisata», si deve far riferimento a qualsiasi alterazione o occultamento dell'aspetto fisico che sia idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'offensore. Nel concetto di travisamento rientra anche il mascheramento o l'alterazione e camuffamento della voce via telefono²¹¹. È evidente che l'aggravamento della pena, connesso al travisamento della persona agente, è giustificato dal forte timore ingenerato nella persona offesa a causa dell'impossibilità di identificare l'autore delle molestie e minacce subite.

Oltre alle circostanze aggravanti previste nell'ambito dell'art. 612-*bis* c.p., co. 2 e co. 3, un'ulteriore circostanza aggravante è contenuta nel comma 3 dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009.

Secondo tale disposto, inserito nell'ambito dell'art. 8 che disciplina l'ammonimento del questore, «la pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo». Il legislatore, ha reputato più grave e, quindi, meritevole di una sanzione più severa, l'ipotesi in cui il reato di atti persecutori sia stato commesso da un soggetto che precedentemente era già stato segnalato alle forze dell'ordine per una serie di comportamenti di natura assillante e il Questore aveva proceduto, come previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009, al relativo provvedimento di ammonizione. Anche in questa ipotesi, sarà possibile perseguire d'ufficio il fatto-reato.

Il reato di *stalking* è stato altresì riconosciuto quale circostanza aggravante specifica del reato di omicidio, di cui all'art. 575 c.p.

Tra le modifiche apportate al codice penale dal d.l. n. 11/2009, come modificato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, assume infatti un importante rilievo l'introduzione nell'art. 576 c.p. rubricato «Circostanze aggravanti. Ergastolo», della circostanza indicata nel comma 1, n. 5.1), la quale prevede che sia punito con l'ergastolo l'omicidio compiuto dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-*bis* c.p. nei confronti della stessa persona offesa.

²¹⁰ F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla L. n. 38 del 2009*, Piacenza, 2009, p. 137 s.

²¹¹ M. SFORZI, *Violenza, minaccia o resistenza all'autorità*, in *Enc. Dir.*, vol. XLVI, 1993, p. 920.

Pertanto, secondo il disposto normativo, qualora l'omicidio sia commesso da un soggetto che in precedenza abbia commesso il reato di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa, e quindi vi sia identità tra la vittima degli atti persecutori e quella dell'omicidio, prescindendo dall'esistenza di un qualsiasi collegamento oggettivo o ideologico tra gli illeciti, l'autore verrà punito con la pena dell'ergastolo di cui all'art. 576 c.p. La scelta del legislatore appare assolutamente comprensibile, considerato che l'eventualità che la persecuzione culmini nell'omicidio della vittima è purtroppo verosimile.

Questa specifica aggravante, in virtù del principio del *ne bis in idem*, non consente comunque di imputare gli atti persecutori sia come aggravante del delitto di omicidio, sia come reato in concorso con quello di omicidio. Quella che verrà applicata nel caso concreto sarà l'aggravante prevista dall'art. 576 c.p. comma 1 n.5.1), in grado di ricomprendere l'intero disvalore del fatto. Di recente la Suprema Corte di Cassazione²¹² ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui sopra sia nel caso di improcedibilità del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. (ipotesi in cui sia stata rimessa la querela, ritenendo procedibile d'ufficio il reato), sia in assenza di previa condanna dell'imputato.

9. Il delitto di atti persecutori nella casistica giurisprudenziale

Per individuare i comportamenti che integrano la fattispecie di atti persecutori come prevista dall'art. 612-*bis* c.p., è possibile fare riferimento alle elaborazioni dottrinali in ambito psichiatrico-forense: si è proceduto, infatti, alla definizione del fenomeno individuando gli elementi caratterizzanti la condotta dello *stalker*, e di conseguenza alla ricostruzione del profilo psicologico comportamentale dello stesso, fino a elaborare una classificazione del fenomeno, individuandone diverse tipologie²¹³.

Giova ribadire che a fini interpretativi continua a valere solamente la lettera dell'art. 612-*bis* c.p., che regola una disciplina unitaria, a prescindere dalle

²¹² Cass. Pen., Sez. V, 1 febbraio 2016, n. 4133; Cass. Pen., Sez. V, 19 settembre 2013, n. 38690, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²¹³ C. PUZZO, *Stalking e casi di atti persecutori*, cit., p. 75.

classificazioni elaborate nella pratica sulla base dei contesti o delle relazioni più o meno affettive in cui lo *stalking* si manifesta, quali ad esempio lo *stalking* condominiale, quello familiare, quello legato alle celebrità e al mondo dello spettacolo, lo *stalking* occupazionale, e quello definito *cyber* poiché compiuto mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie. Queste ultime risultano solamente degli esempi, in quanto nella prassi il fenomeno si può manifestare, e si è di fatto manifestato, nelle forme più varie.

Ciò che rileva è il fatto che la giurisprudenza abbia nel tempo contribuito a delineare le classificazioni suindicate, ribadendo sempre come la disciplina da tenere in considerazione resti comunque quella contenuta nel codice penale, avendo il legislatore tipizzato un delitto che ricomprende tutti i possibili comportamenti implicanti una persecuzione reiterata, senza prevedere specifiche differenziazioni tra le diverse forme verificabili in concreto.

9.1. Il *cyber stalking*

Negli anni 2000 e a seguito dell'avvento delle nuove tecnologie e dell'espansione della comunicazione elettronica e *online*, alle persone fisiche si sono aggiunte anche le identità digitali, costituite dall'insieme dei dati e delle informazioni presenti nel cyberspazio di un soggetto o di un ente. L'utilizzo delle moderne tecnologie e dei *social network* ha portato a una maggiore esigenza di tutela che ha portato taluni ordinamenti a un'espressa previsione di tali modalità nell'ambito delle condotte previste dalla norma²¹⁴.

Il *cyber stalking* si manifesta tramite un impiego spregiudicato e particolarmente insidioso delle nuove tecnologie per porre in essere i comportamenti persecutori e assillanti nei confronti del soggetto passivo²¹⁵. Lo *stalker* può servirsi delle *e-mail*, di messaggi tramite *whatsapp*, di *sms*, dei *social network*, così come della possibilità di intromettersi nel sistema informatico della vittima con programmi

²¹⁴ Sul punto il capitolo I, para. 1 della presente trattazione fa riferimento, ad esempio, al modello austriaco, che include all'interno dei comportamenti persecutori persistenti rilevanti quello di stabilire contatti con la vittima per mezzo di telecomunicazioni ovvero con l'impiego di altro mezzo di comunicazione.

²¹⁵ A. NATALINI, *Quando le molestie persecutorie usano le più recenti tecnologie è «cyberstalking». E si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p.*, 2010, consultabile online sul sito www.dirittoegiustizia.it.

mediante i quali ne assume il controllo, i c.d. *trojan horse*, o con i *virus* di cui si serve per danneggiare tale sistema. Il soggetto agente può addirittura spingersi fino ad assumere l'identità della vittima utilizzandone nome e dati in rete in modo tale da recare pregiudizi alla stessa.

La prima sentenza della Corte di Cassazione che affronta tale fenomeno risale al 2010²¹⁶. In particolare, l'imputato aveva realizzato continui episodi di molestie mediante telefonate, *sms* ed *e-mail*, oltre a un filmato che lo ritraeva durante un rapporto intimo con la vittima pubblicato su *Facebook*. Parte della dottrina²¹⁷ ha tuttavia criticato tale indirizzo giurisprudenziale, affermando invece che il divulgare un filmato raffigurante un rapporto sessuale non rientrerebbe nel perimetro applicativo dell'art. 612-*bis* c.p., poiché non integrerebbe la minaccia e le molestie da questo necessariamente richieste, piuttosto ritenendola una violazione in materia di trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato.

La Cassazione²¹⁸ ha ribadito altresì che l'invio di continui messaggi di minacce su *Facebook*, unitamente alle altre condotte persecutorie, è in grado di integrare il reato di *stalking*.

La dottrina²¹⁹ ha elaborato una classificazione in via progressiva dei comportamenti del *cyberstalker*, ovvero: l'attività di sorveglianza della vittima ottenuta mediante funzioni tecnologiche di localizzazione e di indicazione dell'ubicazione del soggetto; la comunicazione ossessiva instaurata nei confronti della stessa; la ricerca continua di un contatto mediante un pedinamento elettronico o un'attività di monitoraggio indiretta; una vera e propria modalità di controllo sulla stessa. Oltre a questi comportamenti, lo *stalker* potrebbe indirizzare le proprie condotte nei confronti di una vittima inesperta, la quale abbia ad esempio configurato in maniera debole la propria *privacy policy* di *Facebook*, oppure abbia permesso il rilevamento della propria posizione ignorando di avere in funzione su un proprio dispositivo un sistema GPS.

Di *cyberstalking* si è occupato anche il Gip di Termini Imerese per il quale

²¹⁶ Cass. Pen., Sez. VI, 30 agosto 2010, n. 32404, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²¹⁷ C. MINNELLA, *Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori*, (nota a Cass. Pen., Sez. V, 30 agosto 2010, n. 32404 e Cass. Pen., Sez. V, 5 luglio 2010, n. 25527), in Cass. Pen., 2011, n. 3, p. 968.

²¹⁸ Cass. Pen., Sez. V, 24 giugno 2011, n. 25488, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²¹⁹ G. ZICCARDI, *Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici*, in *Rass. it. crim.*, 2012, anno VI, n. 3, p. 160 ss.

«integrano l'elemento materiale del delitto di atti persecutori le condotte riconducibili alle categorie [...] del c.d. *cyberstalking*, costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche e, segnatamente, dai *social network*»²²⁰, osservando che nel caso concreto le condotte reiterate poste in essere dallo *stalker* configuravano un'aggressione nei confronti di due ragazze sedicenni (persone offese del reato), colpite da tali persecuzioni in ogni contesto sociale – famiglia, scuola, amici – al punto da provocare nelle stesse un grave stato di ansia e di preoccupazione.

È quindi necessario che le minacce e le molestie poste in essere dal soggetto agente siano in grado di generare uno degli eventi previsti in via alternativa dall'art. 612-*bis* c.p. In tal senso è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione²²¹ in un caso in cui lo *stalker*, ex fidanzato della vittima, condannato sia in primo che secondo grado per il delitto di atti persecutori, aveva creato falsi profili a nome della donna vittima del reato, all'interno di *social network* frequentati da maniaci sessuali che credevano di trovare nella vittima stessa un soggetto disponibile e che, di conseguenza, ritenevano opportuno contattare.

Spunti di riflessione nascono in relazione al *locus commissi delicti*²²², cui far riferimento per determinare il luogo in cui avviene la consumazione del reato e la determinazione della competenza per territorio²²³.

La Suprema Corte di Cassazione²²⁴, in un caso di diffamazione aggravata dall'uso di internet, si è espressa chiarendo che non possono utilizzarsi criteri oggettivi unici, in applicazione delle regole generali dettate dagli artt. 8 e 9, comma 2, c.p.p. – quali, ad esempio, quelli di accesso del primo visitatore, di immissione della notizia nella rete, di prima pubblicazione, del luogo in cui è ubicato il *server* – poiché di difficilissima, o addirittura impossibile, individuazione. In tale occasione si stabilisce infatti che la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato, così ricorrendo all'art. 9, co. 2, c.p.p.

²²⁰ Trib. Termini Imerese, Ordinanza, 09 febbraio 2011, in www.leggiditalia.it.

²²¹ Cass. Pen., Sez. feriale, 25 agosto 2015, n. 36894, in www.leggiditalia.it.

²²² Sul punto, T. RIZZO, *Stalking e locus commissi delicti*, Quesiti Operativi, 25 settembre 2015, consultabile *online* sul sito www.ilpenalista.it.

²²³ Si ricorda che al reato commesso mediante mezzi informatici e al relativo *locus commissi delicti* si è già brevemente fatto riferimento al paragrafo 7, capitolo II della presente trattazione.

²²⁴ Cass. Pen., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 16307, in www.leggiditalia.it.

In ogni caso, si potrebbe giungere a ritenere che alla giurisprudenza sia stato affidato il compito, per così dire, di “sostituto” del legislatore nel delineare i confini di punibilità del delitto di *stalking*, data la formulazione dell’art. 612-*bis* c.p.

Tuttavia i principi espressi dai giudici di legittimità nelle sentenze prese in considerazione giungono ad un duplice esito: quello di recuperare le carenze di determinatezza più volte sottolineate, ma allo stesso tempo anche quello di ampliare ulteriormente il perimetro della fattispecie di atti persecutori, anche alle ipotesi che si possono qualificare come *cyberstalking*²²⁵.

In considerazione della caratteristica propria del c.d. *cyberstalking*, ovvero quella per cui il soggetto agente, servendosi delle nuove tecnologie, ha la possibilità di rimanere nell’anonimato, potrebbe sorgere un ulteriore interrogativo relativo alla minore o maggiore pericolosità insita nell’eventuale forma di anonimato che può assumere il *cyber stalker* e che, conseguentemente, può permettere allo stesso di non essere rintracciato nel mondo virtuale, oltre alla possibilità di rendere più agevole un superamento delle sue inibizioni personali per mezzo di una comunicazione puramente elettronica. Questione in merito alla quale sembrerebbe più opportuno restare in attesa di maggiori chiarimenti giurisprudenziali.

9.2. Lo *stalking* occupazionale e la repressione del *mobbing*

Altro fenomeno rivelatosi in continua espansione è quello che viene definito *stalking* occupazionale, ovvero una forma di *stalking* «in cui l’effettiva attività persecutoria si esercita nella vita privata della vittima, ma la cui motivazione proviene invece dall’ambiente di lavoro, dove lo *stalker* ha realizzato, subito o desiderato una situazione di conflitto, persecuzione o *mobbing*»²²⁶.

Lo *stalking* occupazionale può anche derivare da una situazione conflittuale sul posto di lavoro repressa dai soggetti interessati, rimasta solamente sul piano dell’intenzione o del desiderio.

²²⁵ Cass. Pen., Sez. feriale, 25 agosto 2015, n. 36894, in www.leggiditalia.it.

²²⁶ C. MINNELLA, *Oltre i confini del mobbing: lo stalking occupazionale*, 27 marzo 2015, consultabile online sul sito www.dirittoegiustizia.it; Per un’approfondita disamina del fenomeno, v. H. EGE, *Oltre il mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005.

Può tuttavia accadere che vi sia una pregressa storia di *mobbing*, o di altro conflitto lavorativo, e lo *stalking* occupazionale si vada ad affiancare o in parallelo o successivamente alla persecuzione già in atto: nel caso in cui si aggiunga in parallelo, lo *stalking* occupazionale si pone come una strategia aggiuntiva rispetto al *mobbing*; nel caso in cui invece si verifichi solamente dopo che si sia conclusa la condotta di *mobbing*, spesso accade che il soggetto agente non sia soddisfatto poiché non ha raggiunto i risultati prefissati, e che, dunque, decida di perseverare per mezzo di condotte persecutorie, anche al di fuori dell'ambiente lavorativo.

Spesso lo *stalking* occupazionale si associa o segue episodi di molestie sessuali: in tali casi l'atteggiamento persecutorio tenuto nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro, di un collega o del superiore gerarchico trova infatti la sua origine nel rifiuto opposto ad atteggiamenti a connotazione sessuale. Dalla mancata disponibilità rispetto alle richieste di carattere sessuale del superiore gerarchico può scaturire una pressione psicologica nei confronti della vittima tale da sconfinare anche nella vita privata di quest'ultima. Tali comportamenti persecutori costituiti da minaccia, molestia e atti lesivi continuati, possono provocare nel soggetto passivo un disagio psichico e fisico, oltre che un ragionevole senso di timore.

Il dipendente che recede dal posto di lavoro per motivi di tal genere spesso conserva un desiderio di vendetta nei confronti del datore di lavoro fino ad attaccarlo all'interno della sfera privata con telefonate continue, *sms*, minacce, messaggi intimidatori, configurando così il c.d. *stalking* occupazionale al rovescio²²⁷.

Il fenomeno cui si è precedentemente fatto riferimento, denominato *mobbing*, si discosta dallo *stalking* occupazionale: la differenza principale risiede nel fatto che l'uno opera interamente nell'ambiente lavorativo – il *mobbing* – mentre l'altro sconfinava al di fuori di esso, in particolare andando a incidere sulla vita privata della vittima.

Per meglio comprendere i confini tra le due ipotesi giova soffermare brevemente l'attenzione sul fenomeno di *mobbing*, termine coniato dallo scienziato

²²⁷ P. DE NARDIS, N. MALIZIA, G. ARENA, D. FALZONE, P. MARCHETTA, M. PELLERONE, R. SALERNO, *Dalle violenze alle politiche di sicurezza urbana*, Torino, 2016, p. 144.

ed etologo Konrad Lorenz²²⁸, il quale precisa che tale comportamento deve essere costituito da azioni con base molto frequente e verificabili per un lungo periodo di tempo in modo da concludersi con una considerevole sofferenza psicologica, psicosomatica e sociale²²⁹.

«To mob» in inglese significa assalire, affollarsi intorno a qualcuno. Il primo a parlare di *mobbing* inteso come condizione di persecuzione psicologica nell'ambito lavorativo fu alla fine degli anni Ottanta lo psicologo svedese Heinz Leymann, secondo il quale si tratta di «una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo che viene progressivamente indebolito e spinto in una posizione in cui è privo di appoggio e di difesa»²³⁰.

Solo all'inizio degli anni Novanta il tema è stato affrontato anche in Italia e tramite il metodo elaborato dallo psicologo tedesco Harald Ege nel 2002²³¹ si possono utilizzare sette parametri di riferimento per riconoscere il *mobbing*: sei sono le fasi legate tra di loro in progressione e precedute a loro volta da un'altra fase, la c.d. «condizione zero», in cui non esiste una vera e propria vittima, ma soltanto la condizione tipica dei contesti lavorativi italiani a partire dalla quale il *fenomeno* può prendere corpo. Le suddette fasi presentano momenti di tensione emotiva, che possono sfociare in sintomi somatici, come addirittura in situazioni patologiche, passando dalla facilità al pianto, all'umore depresso, l'irrequietezza, un'ansia generalizzata, sentimenti di colpa e di disistima, disturbi di adattamento e, nei casi più rari, il disturbo acuto da stress e il disturbo post-traumatico da stress²³².

Si verificano casi in cui lo *stalking* occupazionale viene ad inserirsi, dunque, per completare una condotta di *mobbing*, o addirittura di «*straining*» – inteso come una situazione di stress sul posto di lavoro – già presente nel contesto lavorativo.

²²⁸ Konrad Lorenz, premio Nobel per la medicina nel 1973, fu il primo a utilizzare il termine parlando di anatre selvatiche, descrivendolo come un comportamento aggressivo tra individui della stessa specie con l'obiettivo di escludere un membro dallo stesso gruppo.

²²⁹ E. DOLCINI, G. FIANDACA, E. MUSCO, T. PADOVANI, F. PALAZZO, F. SGUBBI, *Itinerari di diritto penale, La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012, p. 169.

²³⁰ P. DE NARDIS, N. MALIZIA, G. ARENA, D. FALZONE, P. MARCHETTA, M. PELLERONE, R. SALERNO, *Dalle violenze alle politiche di sicurezza urbana*, cit., p. 142.

²³¹ M. MONZANI, *Manuale di criminologia*, Padova, 2016, p. 318.

²³² E. DOLCINI, G. FIANDACA, E. MUSCO, T. PADOVANI, F. PALAZZO, F. SGUBBI, *Itinerari di diritto penale*, cit., p. 170.

Lo *stalking* occupazionale può essere, quindi, una strategia *ulteriore rispetto al mobbing*, per costringere in maniera più efficace la vittima alle dimissioni o a rinunciare a un proprio diritto con un'attività persecutoria che sconfinava nella vita privata della stessa. Può altrimenti essere effettuato quando il *mobbing* non è servito a raggiungere lo scopo desiderato.

In ogni caso il conflitto sorto nel luogo di lavoro deve sconfinare nella vita privata del soggetto passivo per configurare lo *stalking* occupazionale.

Invece nel momento in cui vi è un semplice rapporto di vicinanza tra *stalker* e vittima, non legato al rapporto di lavoro e a un conflitto all'interno di esso, non si può parlare di *stalking* occupazionale: in questi casi l'ambiente di lavoro è solo il luogo materiale in cui si realizza la condotta.

In un caso deciso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione²³³, si è ritenuto responsabile un Procuratore della Repubblica per avere molestato una sua collega in ufficio, assillandola con minacce e insulti inviati con messaggi telefonici o via internet o espressi nel corso di incontri organizzati appositamente, e ciò nonostante il perentorio rifiuto della vittima, provocando nella stessa un profondo turbamento alla vita personale e familiare, con lesione del prestigio della magistratura, data anche la notorietà che dette condotte avevano ricevuto, oltre ad aver arrecato un pregiudizio allo svolgimento del lavoro della collega, con continue interferenze nelle sue attività quotidiane.

Una ulteriore importante pronuncia, in merito al c.d. *stalking* occupazionale, è intervenuta ad opera della Corte di Cassazione²³⁴, la quale ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con cui era stato disposto in via cautelare il trasferimento provvisorio dal Tribunale di Trani a quello di Matera, con le stesse funzioni di giudice, di un magistrato di sesso femminile, che era stata sottoposta a procedimento penale per i reati di atti persecutori, ingiuria, diffamazione, lesione personale, percosse, danneggiamento, commessi in danno di un collega, nel momento in cui si era conclusa la loro travagliata relazione sentimentale. Nella pronuncia si ribadisce altresì l'orientamento unanime della Corte di Cassazione secondo cui la reciprocità

²³³ Cass. Civ., Sez. Unite, 21 marzo 2013, n. 7042, in www.leggiditalia.it.

²³⁴ Cass. Civ., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8407, in www.leggiditalia.it

dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori.

Si può quindi configurare il c.d. *stalking* occupazionale se lo *stalker*, a seguito dell'interruzione della relazione interpersonale con la vittima, trovandosi in una posizione di datore di lavoro o di superiore nei confronti della stessa, se ne approfitti a scopo vendicativo, determinando l'insorgere di un vero e proprio conflitto lavorativo. In tal caso, oltre a vari comportamenti posti in essere in maniera intrusiva nella vita lavorativa della vittima, nei quali rientrano anche le sanzioni e i trasferimenti dichiarati illegittimi²³⁵, l'attività di persecuzione può estendersi anche nella sfera privata del soggetto passivo, ma con lo scopo principale di indurlo a dare le proprie dimissioni.

È d'uopo evidenziare la mancanza di una specifica legge anti-*mobbing* nell'ordinamento italiano, ragione per cui si è tentato di individuare le norme di diritto positivo cui ancorare la tutela del lavoratore all'esito di simili condotte. Ciò al fine di invocare in giudizio sia una tutela di natura risarcitoria per la vittima, che di repressione nei confronti dell'autore, nonché di eventuale ripristino della situazione antecedente a favore della vittima.

La riflessione socio-psicologica sul fenomeno di *mobbing* è giunta, ad opera della giurisprudenza civile, a riconoscerla come fattispecie giuslavoristica veicolata dall'art. 2087 c.c.²³⁶, tema trattato anche da parte della giurisprudenza costituzionale²³⁷.

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito a quelli che sono gli elementi strutturali rilevanti per la configurabilità della condotta lesiva del datore di

²³⁵ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 08 gennaio 2014, n. 172, in www.leggiditalia.it.

²³⁶ M. PEDRAZZOLI, *Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore*, in M. PEDRAZZOLI (dir.), *Vessazioni e angherie sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mobbing*, Bologna, 2007, p.1 ss.; S. SCARPONI, *La nozione di molestie nel diritto del lavoro: uno strumento di qualificazione anche nei confronti del mobbing*, in S. SCARPONI (a cura di), *Il mobbing: analisi giuridica interdisciplinare*, Milano, 2009, p. 3 ss.

²³⁷ C. Cost. 359/2003, par. 4.1 delle considerazioni in diritto. A livello europeo, un invito per gli Stati membri ad occuparsi del *mobbing* giunge dalla *Risoluzione del Parlamento Europeo* del 20 settembre 2001, "Mobbing sul posto di lavoro". Cfr. E. DOLCINI, G. FIANDACA, E. MUSCO, T. PADOVANI, F. PALAZZO, F. SGUBBI, *Itinerari di diritto penale*, cit., p. 170.

lavoro²³⁸. Si è altresì pronunciata più volte²³⁹ nel senso di chiarire che grava sul lavoratore l'onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro – in base al principio di inversione dell'*onus probandi* di cui all' art. 1218 c.c. – il solo onere di provare l'assenza di una colpa a sé riferibile, dando prova di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno, ovvero che la conseguenza prodotta nel dipendente non presenti un nesso eziologico con l'inosservanza di tali obblighi.

Ai fini della risarcibilità in sede civile, o dinnanzi al giudice amministrativo nel caso di pubblico impiego²⁴⁰, dei danni derivanti da *mobbing* non è sufficiente il semplice demansionamento²⁴¹, pur potendo quest'ultimo dar luogo a risarcimento qualora provochi danni morali e/o professionali – indipendentemente dall'ulteriore presenza di condotte di *mobbing*²⁴² –, ma è necessario, oltre alle molteplici condotte ostili che si protraggono nel tempo, che il lavoratore sia adibito a mansioni inferiori a quelle stipulate nel contratto, tali da potersi definire effettivamente dequalificanti rispetto al livello professionale raggiunto dal dipendente e alla utilizzazione del

²³⁸ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17 febbraio 2009, n. 3785, in *www.leggiditalia.it*. Secondo la Corte di Cassazione, tali elementi strutturali sarebbero: «a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio».

²³⁹ Sul punto, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8 maggio 2007, n. 10441. «La prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto del suddetto art. 2087 c.c. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro», in *Mass. Giur. It.*, 2007, in *www.leggiditalia.it*.

²⁴⁰ Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2015, n. 549. «Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, qualificabile come *mobbing*, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati: a) dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) dall'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; d) dalla prova dell'elemento soggettivo e, cioè, dell'intento persecutorio», in *Massima redazionale*, 2015, in *www.leggiditalia.it*.

²⁴¹ V. Cass. Civ., Sez. lavoro, 23 gennaio 2015, n. 1262, nella quale si legge anche che «Nell'indagine circa l'esistenza o meno di un'equivalenza tra le vecchie e le nuove mansioni non basta il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente e siano tali da salvaguardarne il livello professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze», in *www.leggiditalia.it*.

²⁴² Sul punto, Cons. Stato, sez. III, 12 gennaio 2015, n. 28: «La dequalificazione non si può configurare come *mobbing*, se non si riesce a dimostrare l'esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro. Il demansionamento, qualora provochi danni morali e professionali, dà diritto, comunque e certamente, al risarcimento indipendentemente dalla sussistenza anche del *mobbing*», in *Danno e Resp.*, 2015, 3, 315, in *www.leggiditalia.it*.

patrimonio professionale acquisito dallo stesso²⁴³; occorre inoltre dimostrare che il datore di lavoro abbia agito sorretto da un preciso intento persecutorio caratterizzato da continue condotte vessatorie²⁴⁴. Si renderà pertanto necessario provare l'esistenza di una molteplicità di condotte, anche protratte nel tempo e anche di diversa natura, tutte dirette oggettivamente all'espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un alto tasso di vessatorietà e prevaricazione, nonché sorrette soggettivamente da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall'unico fine intenzionale di isolare il dipendente²⁴⁵.

Lo stesso dicasi nel pubblico impiego, in cui perché si configuri una condotta di *mobbing* è necessario un disegno persecutorio tale da rendere tutti gli atti dell'amministrazione compiuti in esecuzione di tale sovrastante disegno non funzionali all'interesse generale cui sono normalmente diretti²⁴⁶.

Esaurito l'*excursus* in materia di *mobbing*, ritenuto necessario in considerazione delle irriducibili differenze tra lo stesso e lo *stalking* occupazionale, pur presentando i fenomeni tratti comuni, ciò che si reputa opportuno ricordare è che l'unico quadro normativo di riferimento resta pur sempre il codice penale italiano, con la fattispecie di atti persecutori così come prevista e punita dall'art. 612-*bis* c.p. Tuttavia non si esclude in futuro uno sviluppo normativo dell'interesse tutelato dal delitto di *stalking* così da ricomprendere nel suo elemento oggettivo anche le vessazioni sul luogo di lavoro, oggi estranee al fatto tipico dell'art. 612-*bis* c.p.²⁴⁷.

9.3. Lo *stalking* familiare e il rapporto con il delitto di cui all'art. 572 c.p.

²⁴³ Sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 22 dicembre 2014, n. 27239, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un lavoratore in quanto l'impresa si era limitata ad esercitare legittimamente lo *ius variandi* riconosciuto al datore.

²⁴⁴ Cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 gennaio 2015, n. 28, in www.leggiditalia.it.

²⁴⁵ Cass. Civ., Sez. Lav., 23 gennaio 2015, n. 1258, in www.leggiditalia.it.

²⁴⁶ Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5419, in *Massima redazionale*, 2014, in www.leggiditalia.it.

²⁴⁷ G. PISANI, *Il mobbing come stalking: prospettive e limiti*, Nota a Trib. Taranto, 7 aprile 2014, n. 176, p. 18, consultabile *online* sul sito www.penalecontemporaneo.it.

La fattispecie di maltrattamenti²⁴⁸ ex art. 572 c.p. è volta a sanzionare condotte di natura plurioffensiva, che minacciano, oltre alla famiglia in senso lato, l'interesse dei suoi membri alla difesa della propria incolumità fisica e psichica nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari²⁴⁹.

Tuttavia, l'integrità psico-fisica dei membri della «famiglia» rientra parimenti nell'ambito di tutela dell'art. 612-bis, co. 2, c.p., nell'ipotesi aggravata degli atti persecutori commessi in danno del coniuge o del convivente, laddove la norma prende in considerazione, come effetto della condotta, il grave e perdurante stato di turbamento emotivo indotto nel soggetto passivo, che incide, di riflesso, sulla vita di relazione della vittima, e che, d'altro canto, può rendere molto spesso la convivenza particolarmente dolorosa per il coniuge o il convivente, la cui serenità ed equilibrio psicologico costituisce, nel contempo, l'oggetto giuridico del reato di maltrattamenti. La *ratio* del reato di maltrattamenti è, infatti, legata alla protezione della dignità e dei diritti della persona e mira ad approntare una tutela degli stessi in via anticipata, contro ogni ipotizzabile offesa.

Carattere distintivo tra le due fattispecie di reato è rappresentato a livello strutturale dal fatto che l'art. 572 c.p. si configurerebbe quale reato proprio²⁵⁰ che può essere commesso solamente da chi ricopra un ruolo all'interno della famiglia o comunque possieda le qualifiche soggettive richieste, così come il soggetto passivo non può che essere a sua volta un soggetto facente parte di tale aggregato familiare. Il reato di atti persecutori può invece essere commesso da chiunque, non richiedendo l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche.

È opportuno quindi analizzare il rapporto tra la fattispecie di atti persecutori disciplinata dall'art. 612-bis c.p. e quella di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p., oggetto di plurime pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità²⁵¹.

²⁴⁸ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale-Parte speciale*, cit., p. 387 ss.; G.D. PISAPIA, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Digesto disc. pen.*, VII, Torino, 1993, p. 518.

²⁴⁹ Art. 572, comma 1, c.p.: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni», in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

²⁵⁰ Cass. pen., Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 24575, in *www.leggiditalia.it*.

²⁵¹ *Ex multis*: Cass. pen., 21 aprile 2016, n. 17719; Trib. Napoli, 30 giugno 2009; Trib. Di Caltanissetta del 4 gennaio 2010, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

La giurisprudenza di legittimità, reduce da un orientamento legato al periodo precedente all'introduzione del delitto di atti persecutori²⁵² in cui si tendeva a ricondurre i casi di molestie assillanti al reato di maltrattamenti, ha chiarito in una pronuncia del 2011 che «l'oggettività giuridica delle due fattispecie di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p. è diversa e diversi sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le condotte materiali dei reati appaiono omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva»²⁵³.

Nella medesima pronuncia la Corte ha analizzato il caso in cui le condotte persecutorie siano state poste in essere dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da un soggetto che sia stato legato alla vittima da una relazione affettiva.

Anche la dottrina²⁵⁴ ha affrontato la medesima questione sottolineando che nella fattispecie di atti persecutori sono presenti elementi specializzanti rispetto al delitto di cui all'art. 572 c.p.

In particolare, è stato sostenuto che la condotta del soggetto agente richiesta dall'art. 612-*bis* c.p. è più specifica rispetto alle varie condotte che possono integrare la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. La norma in tema di atti persecutori, inoltre, contiene una descrizione più circostanziata degli eventi previsti rispetto al generico stato di soggezione e al regime di vita intollerabile richiesti dall'art. 572 c.p.

In una successiva pronuncia della Corte di Cassazione, immediatamente prima della novella del 2013, si specifica che: «è applicabile il più grave reato di maltrattamenti, quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie; è viceversa configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e/o affettivo, o comunque della sua attualità temporale»²⁵⁵.

²⁵² Cfr. A. MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in *Diritto penale contemporaneo, rivista trimestrale*, 4/2016, Milano, 2016, p. 99, consultabile online sul sito www.dirittopenalecontemporaneo.it.

²⁵³ Sul punto, Cass. Pen., Sez. VI, 14 novembre 2011, n. 24575, in www.leggiditalia.it.

²⁵⁴ G. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti, Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, Milano, 2012, p. 124.

²⁵⁵ Cass. Pen., Sez. V, 7 maggio 2013, n. 19545, in www.leggiditalia.it.

Con la novella del 2013 si introduce una forma ulteriore di tutela contro il fenomeno delle molestie domestiche all'interno del codice penale, ricomprendendovi anche i casi in cui il delitto sia posto in essere dal coniuge attuale oltre che da un soggetto che sia ancora legato affettivamente alla vittima. In tal modo non è più possibile, a differenza di quanto avveniva precedentemente mediante l'operatività della clausola di sussidiarietà, ricondurre le condotte persecutorie avvenute in un contesto di tipo familiare al reato di maltrattamenti *ex art. 572 c.p.*

Tuttavia, l'articolo 1-*bis*²⁵⁶ del d.l. n. 78/2013, conv. dalla l. n. 93/2013, ha previsto un aumento del trattamento sanzionatorio con riguardo al reato di atti persecutori che ha visto la pena base modificarsi nel massimo, da quattro a cinque anni di reclusione, così da portare a una necessaria riconsiderazione di quella che fra le due fattispecie in esame sia effettivamente la più grave.

Infatti, nonostante l'inasprimento delle pene edittali del delitto di cui all'art. 572 c.p. recato dalla l. n. 172/2012²⁵⁷, il reato di maltrattamenti, mentre risulta più grave per pena edittale sia nel minimo che nel massimo rispetto agli atti persecutori così come previsti al primo comma dell'art. 612-*bis* c.p., è punito con una pena edittale massima minore rispetto a quella prevista per il reato di *stalking* nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

In particolare, se gli atti persecutori sono rivolti contro il coniuge, anche se separato legalmente o di fatto, o contro il convivente, sempre che ricorrano tutte le componenti che contribuiscono a delinearne la figura tipica del delitto di cui all'art. 612-*bis*, commi 1 e 2, c.p., vi è concorso apparente di norme tra quest'ultimo e l'art. 572 c.p. avendo, come pocanzi evidenziato, la l. 119/2013 esteso l'ambito di applicazione dell'art. 612-*bis* c.p. anche al coniuge o convivente, pur mantenendo ferma la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

²⁵⁶ Art. 1-*bis*, d.l. 78 del 1 luglio 2013: «1. All'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole 'a quattro anni' sono sostituite dalle seguenti 'a cinque anni'», in www.pluris-cedam.utegiuridica.it.

²⁵⁷ Art. 4, co. 1, lett. d, l. 172 del 1 ottobre 2012: «d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente: Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni», in www.pluris-cedam.utegiuridica.it.

Non è pacifico che l'art. 572 c.p. sia fattispecie più grave tra le due, perché punito con una pena edittale massima meno elevata rispetto a quella dell'ipotesi aggravata dell'art. 612-*bis*, comma 2, c.p.

Ciononostante si ritiene che allorché gli atti persecutori siano commessi contro il coniuge o il convivente si applichi il solo art. 572 c.p., perché più grave non tanto e non solo per la pena edittale, sia nel minimo che nel massimo, rispetto all'art. 612-*bis*, comma 1, c.p., quanto piuttosto perché procedibile d'ufficio²⁵⁸.

Secondo una prospettiva sostanzialistica²⁵⁹, la soluzione del conflitto tra le due norme incriminatrici dipenderebbe da un accertamento in concreto, con tutte le incertezze legate al carattere valutativo del criterio sostanziale di assorbimento, che può portare ad interpretazioni applicative incerte. È proprio tale incertezza che ha portato la giurisprudenza di legittimità²⁶⁰ a indicare nel solo criterio di cui all'articolo 15 c.p. quello in grado di risolvere il conflitto apparente di norme. Trattasi di un criterio logico strutturale di specialità, preferito in quanto un criterio di valore quale quello di assorbimento corre il rischio di conferire al giudice una discrezionalità eccessiva, andando a contrastare con i principi di legalità e tassatività della fattispecie penale²⁶¹.

I due reati concorrono se gli atti persecutori hanno avuto inizio durante il rapporto coniugale (572 c.p.) e sono proseguiti dopo la cessazione di questo (612-*bis*, co. 2, c.p.), come avviene nel caso in cui il marito maltrattante protragga i comportamenti violenti anche dopo la definitiva chiusura di ogni rapporto con la vittima.

Se gli atti persecutori si consumano in danno del coniuge divorziato si applica il solo reato di atti persecutori nella forma aggravata, e non quello di maltrattamenti, in ragione della cessazione definitiva del vincolo coniugale o della relazione affettiva²⁶².

²⁵⁸ P. DI NICOLA, *Distinzione tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti del coniuge*, Quesiti operativi, 28 settembre 2016, consultabile online nel sito www.ilpenalista.it.

²⁵⁹ Sul punto, A. MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 90.

²⁶⁰ Cass. Pen., Sez. III, 24 luglio 2013, n. 32054, in www.leggiditalia.it.

²⁶¹ Cfr., nuovamente, Cass. Pen., Sez. III, 24 luglio 2013, n. 32054, in www.pluriscedadam.utetgiuridica.it.

²⁶² P. DI NICOLA, *Distinzione tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti del coniuge*, cit., consultabile online nel sito www.ilpenalista.it

La Suprema Corte ha invece ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti nel caso di separazione legale, oltre che di fatto, dal momento che col venir meno degli obblighi di convivenza e fedeltà non vengono anche meno i doveri di reciproco rispetto e di assistenza morale e materiale tra i coniugi²⁶³.

Da ultimo, in materia di maltrattamenti nei rapporti di cessata convivenza, la Corte di Cassazione, in un caso molto recente²⁶⁴, ha statuito che la condotta posta in essere dall'imputato configurerebbe l'ipotesi aggravata di cui all'art. 612-bis, co. 2, non potendo sussistere il reato di cui all'art. 572 c.p. poiché tra il medesimo e la donna maltrattata non vi era alcun precedente rapporto di coniugio, ma soltanto un rapporto di convivenza, oramai venuto a cessare.

9.4. Lo *star stalking*

Lo *stalking*, giova ribadire, può manifestarsi in una tipologia di relazioni molto varia: non solo affettive, ma anche professionali, lavorative, o a margine di conoscenze occasionali, come anche tra soggetti che non si conoscono affatto, nel caso del c.d. *celebrity stalking*. Questa espressione è stata scelta per descrivere la persecuzione perpetrata ai danni di personaggi pubblici e con una certa visibilità, per esempio le celebrità del mondo dello spettacolo, dello sport o della politica, del cinema, ad opera di sostenitori fanatici o spinti da sentimenti di risentimento o invidia.

Lo *stalking* delle celebrità consiste in una condotta persecutoria posta in essere da due particolari tipi di *stalker* che la dottrina psicologica ha definito «il corteggiatore incompetente» e i «bisognosi d'affetto»²⁶⁵, ricercando entrambi un rapporto idealizzato, e di fatto impossibile da concretizzare nella realtà. Molti *stalker*, che possono essere inclusi in questa categoria, soffrono, inoltre, di schizofrenia o disturbo bipolare (psicosi maniaco-depressiva)²⁶⁶.

²⁶³ Cass. Pen., sez. VI, 19 maggio 2016, n. 30704, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁶⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 35673; cfr. *Se cessa la convivenza, risponde di stalking chi maltratta l'ex*, in *Quotidiano Giuridico*, Redazione Wolters Kluwer (a cura di), 8 agosto 2017, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁶⁵ C. PUZZO, *Stalking e casi di atti persecutori*, cit., p. 87. In merito alle varie tipologie di *stalker* delineate si veda il capitolo I, paragrafo 2, della presente trattazione.

²⁶⁶ B. NICOL, *Quando la passione diventa ossessione. Stalking*, Torino, 2009, p. 30.

Questo tipo particolare di *stalking* in parte si sovrappone, senza tuttavia identificarvisi, con la categoria dello *stalking* «dell'intimità desiderata»²⁶⁷: il profilo caratteristico di tale tipologia attiene al fatto che tra persecutore e vittima non vi è stata alcuna precedente relazione. È nel processo di *stalking* in quanto tale che si esprime una relazione tra i due soggetti. La motivazione sottostante è quella del desiderio dello *stalker* di conquistare una sorta di riconoscibilità da parte della vittima.

Di frequente si assiste a una sorta di identificazione con il personaggio idolatrato, al punto che lo *stalker*, fan della vittima, vuole sapere tutto, cioè «possedere, manipolare e digerire l'immagine completa dell'idolo»²⁶⁸.

Lo *stalker* delle celebrità può essere mosso da un interesse positivo, che comprende anche sentimenti di ammirazione ossessiva o di adorazione, che lo portano a collezionare e idealizzare immagini e oggetti del suo idolo. Spesso tale soggetto arriva a imitare la celebrità nel vestiario, nel *look*, fino a pedinarla e ricercare insistentemente la sua vicinanza o qualche forma di riconoscimento.

È inoltre possibile che lo *star stalker* sia pervaso da sentimenti negativi, vale a dire da invidia, gelosia, odio e pertanto voglia rovinare il successo della *star* o addirittura ucciderla.

Negli Stati Uniti infatti si sono verificati casi estremi come ad esempio l'omicidio dell'attrice Rebecca Schaeffer, da parte di un ammiratore folle, come pure l'accoltellamento dell'attrice Theresa Saldana, oppure l'attentato nei confronti del Presidente Reagan²⁶⁹.

Secondo uno studio²⁷⁰ avente ad oggetto il raffronto tra le diverse forme di manifestazione dello *stalking* e una conseguente valutazione in termini di gravità

²⁶⁷ B. NICOL, *Quando la passione*, cit., p. 29.

²⁶⁸ L. GEMINI, G.M. GALEAZZI, P. CURCI, *Stalking e mass-media*, in P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI (a cura di), *La sindrome del molestie assillante*, cit., p. 141.

²⁶⁹ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 25 ss. Si rende opportuno evidenziare che sono innumerevoli i personaggi del mondo dello spettacolo che subiscono minacce da ammiratori squilibrati: ad esempio, la *rock star* Madonna è stata vittima di *stalking*, come anche il regista Steven Spielberg, la campionessa di tennis Monica Seles, la cantante Rihanna, e le attrici Jennifer Aniston e Nicole Kidman. Nel panorama italiano si segnala che la *showgirl* Michelle Hunziker è stata vittima di atti persecutori da parte di un fan. Michelle Hunziker, in seguito, unitamente all'Avv. Giulia Buongiorno, ha fondato nel 2007 «Doppia Difesa Onlus», fondazione che si occupa di affrontare il tema della violenza contro le donne e sullo *stalking*, offrendo alle vittime un aiuto sul piano psicologico e giuridico, in www.doppiadifesa.it.

²⁷⁰ H. EGE, *Al centro della persecuzione. Analisi, conseguenze e valutazioni del comportamento persecutorio*, Milano, 2010, p. 114 ss.

sulla base di indici e parametri appositamente delineati, allo *star stalking* viene assegnato un punteggio inferiore alla metà rispetto, ad esempio, a quello riportato dallo *stalking* occupazionale, di cui sopra. Nel caso di *stalking* nei confronti di celebrità, infatti, si tratterebbe di un'ipotesi in qualche modo prevedibile da parte della vittima, in quanto legato alla particolare condizione ricoperta dalla stessa, che subisce le condotte persecutorie e assillanti proprio in vista del suo ruolo di persona famosa. Proprio in considerazione del fatto che si può prevedere, tale tipologia di atti persecutori si ritiene collocabile su un livello di media gravità²⁷¹.

9.5. Lo *stalking* emozionale

Il reato di atti persecutori, previsto per dare adeguata risposta alle situazioni che confluiscono in condotte di intimidazioni seriali, è dotato di una notevole flessibilità applicativa, in cui gli estremi sono rappresentati da un lato dal persecutore ossessivo e violento che prende di mira una persona nota, ma con la quale non ha rapporti interpersonali, e dall'altro dal persecutore che invece ha con la vittima una relazione interpersonale affettiva o meglio, vorrebbe averla, e i cui metodi di corteggiamento diventano così invadenti da divenire inaccettabili²⁷².

Lo *stalking* emozionale riguarda la tipologia più comune di *stalking*, solitamente perpetrato ai danni di ex coniugi, ex fidanzati, ex amanti, ex vicini di casa²⁷³ o in altri casi accomunati dal fatto che in precedenza tra la vittima e lo *stalker* è esistita una relazione affettiva che è cessata, solitamente per decisione della vittima stessa.

Lo *stalker* emotivo è incapace di accettare il rifiuto della sua vittima e si convince invece di poter agire per farle cambiare idea; possono rientrare in questa categoria diverse tipologie di molestatore, individuate dai noti studiosi inglesi Mullen, Patè e Purcell²⁷⁴, come ad esempio lo *stalker* «respinto» che perseguita un *partner* che lo ha lasciato, oppure il «bisognoso d'affetto», che è mosso soprattutto

²⁷¹ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 37.

²⁷² G. FRUGONI, *Stalking in condominio*, Officina del Diritto, 2018, p. 4, consultabile *online* sul sito www.penalista.it.

²⁷³ G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Riv. it. med. leg.*, Milano, 1/2008, p. 127.

²⁷⁴ P. E. MULLEN, M. PATHÈ, R. PURCELL, *Stalkers and their victims*, cit., p. 69 ss, 82 ss., 110 ss.

dalla solitudine nella ricerca di un rapporto di amicizia o di amore, oppure ancora «il predatore», il cui obiettivo è esplicitamente un rapporto sessuale con la vittima.

La caratteristica di questo tipo di persecuzione consiste nel fatto che spesso lo *stalker* nutre dei sentimenti contrastanti nei confronti della vittima, circostanza che lo induce a realizzare dei comportamenti ambigui e paradossali, come ad esempio frequenti minacce di morte seguite dall'invio di costosi regali. Anche l'impatto psicologico di tale tipologia di atti persecutori è da ritenere molto grave data la pregressa relazione affettiva con la vittima, che consente allo *stalker* di conoscere molto bene le abitudini e le paure della stessa.

Molti sono i casi di cronaca in cui si assiste a una vera e propria progressione persecutoria: inizialmente non c'è l'intenzione da parte del soggetto agente di fare del male alla vittima, tuttavia in seguito, tra appostamenti, telefonate, *e-mail* e *sms*, si può sconfinare nelle minacce fino a una degenerazione dei comportamenti dello *stalker* che possono diventare pericolosi e nei casi più gravi condurre a lesioni o addirittura all'uccisione della vittima. Si ritiene²⁷⁵, infatti, che questi siano anche i casi in cui più elevato è il rischio di violenza, proprio a causa del fatto che persecutore e vittima si conoscono reciprocamente.

Di recente la Suprema Corte di Cassazione²⁷⁶ si è occupata di una fattispecie riconducibile a quella del c.d. *stalking* emozionale, in cui l'autore del reato aveva molestato e minacciato la persona offesa (sua ex fidanzata), con ripetute telefonate in orari diurni e notturni, inviandole messaggi telefonici, seguendola e minacciandola di rivelare al suo attuale fidanzato anche particolari privati della loro relazione, al fine di costringere la persona offesa a ripristinare la relazione sentimentale interrotta, così cagionandole un perdurante e grave stato d'ansia e di paura, ingenerandole un fondato timore per l'incolumità propria e dell'attuale compagno, costringendola altresì a modificare le proprie abitudini di vita.

Con la sentenza in oggetto, la terza Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale particolarmente sensibile alla volontà e alla libertà di autodeterminazione della vittima dei reati di violenza sessuale e di atti persecutori, in particolare specificando che: «in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla determinazione nella persona offesa di un

²⁷⁵ B. NICOL, *Quando la passione*, cit., p. 29.

²⁷⁶ Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 23530, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in relazione alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata»²⁷⁷.

Un profilo di interesse della pronuncia in esame è quello relativo alla valutazione della prova nei procedimenti relativi a fatti di atti persecutori: la Corte ha ribadito la centralità delle dichiarazioni della vittima e l'irrilevanza della mancanza di documentazione medica attestante l'origine degli asseriti turbamenti psicologici, rafforzando l'orientamento giurisprudenziale²⁷⁸ che, in tema di prova dell'evento del delitto di atti persecutori, valorizza le dichiarazioni della stessa vittima del reato e i suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dallo *stalker*.

Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto sussistente il delitto di atti persecutori anche nei confronti di una coppia omosessuale, come nel caso recentemente affrontato da una pronuncia del Tribunale di Torino²⁷⁹, la cui vicenda risulta inserita in un più ampio contesto di contrasti condominiali, aggravati dal pesante clima di intimidazioni subito dalla coppia omosessuale sin dal momento di insediamento nell'appartamento.

Alla luce dell'ampiezza, della durata e della carica spregiativa della condotta criminosa posta in essere dall'imputato, la lesione della riservatezza e la manipolazione delle stesse identità personali delle vittime, nel contesto personale e anche lavorativo, è stata, come si legge nella sentenza del Tribunale di Torino, «deflagrante». Nella motivazione si mette in luce come il comportamento dell'imputato abbia provocato in entrambi i componenti della coppia un fortissimo stato di ansia e paura, al punto da costringere uno dei due ad assumere psicofarmaci, tentando peraltro il suicidio più volte.

Il Tribunale di Torino ha, inoltre, ribadito la posizione della Corte di Cassazione, secondo cui «lo stato di ansia e paura per la propria incolumità è ravvisabile ogni qual volta il comportamento incriminato abbia avuto un effetto

²⁷⁷ Cfr. sempre, Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 23530, in www.leggiditalia.it.

²⁷⁸ Cass. pen., Sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁷⁹ Trib. Torino, Sez. III, 18 maggio 2016, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, a prescindere da eventuali problemi pregressi sul piano psicologico di cui questa abbia sofferto»²⁸⁰.

Nel panorama del c.d. *stalking* emozionale, la suindicata sentenza ha il pregio di aver attribuito alla locuzione «persona legata da relazione affettiva», un'estensione più ampia possibile, senza astratte delimitazioni temporali, sessuali o di «rilevanza» del coinvolgimento sentimentale, dunque anche a prescindere dal rapporto di convivenza o dalla stabilità del rapporto medesimo.

9.6. Lo *stalking* condominiale

Si parla di *stalking* condominiale quando la condotta persecutoria posta in essere dall'agente ha come destinatario non una singola persona ma un insieme di soggetti che – in quanto proprietari di una unità immobiliare di un edificio – rivestono dunque la qualità di condomini.

Si precisa che non si tratta di un'ipotesi speciale codificata dal legislatore, bensì appunto di una tipologia che ha trovato qualche significativo riconoscimento da parte della giurisprudenza.

In una delle primissime pronunce, la Corte di Cassazione, ha esteso l'ambito di applicabilità dell'art. 612-*bis* c.p. al contesto condominiale, affermando il principio generale secondo cui «integra il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. chiunque ponga in essere molestie o minacce ripetutamente a danno dei condomini di un edificio in modo da produrre in essi uno stato di ansia e di paura»²⁸¹.

La particolarità sottesa a questa tipologia di atti persecutori riguarda l'elemento oggettivo del reato, vale a dire la condotta reiterata integrante la fattispecie incriminatrice, che è rivolta non al solo destinatario ma, alternativamente, a più condomini. Per esempio, nel caso summenzionato, l'attenzione dello *stalker* era in particolar modo rivolta nei confronti delle donne del condominio, senza che vi fosse alcuna connessione tra di esse, ad eccezione del fatto di appartenere al genere femminile.

In particolare, nel caso di specie, l'imputato è stato condannato per il reato di

²⁸⁰ Cass. Pen., Sez. V, 26 giugno 2015, n. 45184, in www.leggiditalia.it.

²⁸¹ Cass. pen., Sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

atti persecutori ai danni dell'intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette siano state solo alcune donne, il suo comportamento aveva ingenerato anche nelle altre paure e stati d'ansia dati dall'eventualità di incontrare l'aggressore nell'edificio, al punto da costringere le stesse a mutare le proprie abitudini di vita.

Ciò che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto è che la locuzione «minaccia o molestia» contenuta nell'art. 612-*bis* c.p. non implica affatto che ogni altro atto costitutivo della condotta criminosa integrante il reato *de quo* debba avere ad oggetto la stessa persona²⁸².

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, ribadita anche più recentemente, può configurarsi reato anche nei confronti di chi non è stato direttamente vittima di atti persecutori, ma ha comunque subito gli effetti negativi della condotta indicati nella norma incriminatrice, in quanto la minaccia rivolta ad una persona può senz'altro coinvolgerne altre, o comunque costituirne molestia, come nell'ipotesi di chi minacci «d'abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattina nel solito luogo un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro»²⁸³. Pertanto l'offesa arrecata a una persona per la sua appartenenza a un genere turba di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere²⁸⁴.

In realtà, sebbene il termine *stalking* venga comunemente associato a comportamenti inerenti alla sfera affettiva degli individui, una modesta percentuale²⁸⁵ di ipotesi di atti persecutori si realizza nel condominio, dove la forzata vicinanza tra le persone e l'inevitabile condivisione di spazi comuni, unite ad una sempre più diffusa diversità razziale, sociale, economica e culturale dei nuclei umani che ci vivono, causano contrasti e dissidi molto frequenti.

Difatti lo *stalking* condominiale è entrato da qualche anno a pieno titolo all'interno delle aule di giustizia: con un'ulteriore pronuncia, la Corte di Cassazione²⁸⁶ affronta anche la questione di quali siano le misure cautelari idonee ad arginare la reiterazione di episodi di *stalking* condominiale.

²⁸² C. PUZZO, *Stalking e casi di atti persecutori*, cit., p. 82.

²⁸³ Cass. Pen., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁸⁴ Cass. Pen., Sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895, in www.leggiditalia.it.

²⁸⁵ Dati forniti dall'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (AIPC), consultabili *online* sul sito www.stalking.it.

²⁸⁶ Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 2014, n. 15906, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Le misure cautelari infatti, per il condomino indagato di atti persecutori, appaiono in concreto funzionalmente predisposte a contrastare il pericolo di reiterazione del reato.

A tal proposito è stato affermato che legittimamente può essere imposta allo *stalker* la misura cautelare coercitiva di cui all'art. 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa), con modalità tali da imporgli di allontanarsi dall'edificio in cui vive la vittima anche quando tale edificio coincide con il condominio dove lo stesso *stalker* abita assieme alla propria famiglia, senza che assuma alcun rilievo ostativo la circostanza che in tal modo ne possa derivare un pregiudizio per l'esercizio effettivo del diritto alla genitorialità.

Secondo il giudice di legittimità²⁸⁷, infatti, non può essere invocata la lesione del diritto alla genitorialità in quanto la limitazione della libertà personale in sede cautelare trova la sua legittimazione nell'art. 13 Cost. che, nel circoscriverla entro limiti rigorosi, non prevede nessuna deroga (tranne l'ipotesi eccezionale dell'art. 275, co. 4, c.p.p.²⁸⁸, nella quale la condizione di genitori di minorenni assume rilevanza ai fini dell'adozione o del mantenimento di misure cautelari) in considerazione della condizione di genitore di prole minorenni del destinatario del provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

Da ultimo in tema di *stalking* condominiale, la Suprema Corte di Cassazione²⁸⁹ ha ribadito che il reato di atti persecutori è configurabile anche quando un soggetto pone in essere nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante, tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima, che nel caso di specie aveva iniziato ad assumere tranquillanti ed era stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita.

In ambito di c.d. *stalking* condominiale, la vicinanza tra autore del reato e vittima, coabitanti dello stesso complesso immobiliare, comporta che le condotte criminose possano essere agevolmente perpetrate ai danni della vittima, con la conseguenza che la persona offesa necessiti anche di una tutela anticipata rispetto a quella propria del procedimento penale.

²⁸⁷ Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 2014, n. 15906, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁸⁸ L'art. 275, co.4, c.p.p., espressamente esclude la custodia cautelare in carcere nei confronti di una «donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole», *ivi*.

²⁸⁹ Cass. Pen., Sez. V, 28 giugno 2016, n. 26878, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

La persona offesa, in alternativa alla querela o, in via preventiva, quando ancora l'evento non si sia consumato negli stati psicologici di cui all'art. 612-*bis* c.p., potrebbe rivolgersi al questore al fine di chiedere l'ammonimento dello *stalker* (previsto dall'art. 8 del d.l. 11 del 2009), al fine di dissuaderlo dalle condotte poste in essere²⁹⁰.

In quest'ultima ipotesi, in effetti, non si è ancora in presenza di un formale procedimento penale²⁹¹, e tali condotte potrebbero essere fermate in ambito amministrativo. L'ammonimento, infatti, potrebbe esaurire i suoi effetti all'interno del procedimento amministrativo davanti al Questore e il procedimento penale non essere mai instaurato.

L'istituto dell'ammonimento, infatti, nasce proprio allo scopo di evitare il procedimento penale, con una risposta extragiudiziale che sia, al contempo, tempestiva per la persona che chiede una tutela, e non sanzionatoria per il presunto *stalker*.

10. Condotte riparatorie ex art. 162-*ter* c.p. e atti persecutori

Un ulteriore aspetto singolare che coinvolge il reato di atti persecutori è rappresentato dalla vicenda sviluppatasi successivamente all'introduzione dell'art. 162-*ter* c.p. con l. 23 giugno 2017, n. 103²⁹², in vigore dal 4 agosto 2017 e applicata anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge²⁹³.

Tale norma prevede che «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della

²⁹⁰ L' «ammonimento del questore» ex art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, sarà trattato nel Capitolo III.

²⁹¹ G. FRUGONI, *Stalking in condominio*, cit., p. 6.

²⁹² L. n. 103 del 23 giugno 2017, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», Art. 1: «Dopo l'art. 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente Art. 162-*ter* (estinzione del reato per condotte riparatorie) [...]», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁹³ Art. 1, co.2, della l. 103 del 23 giugno 2017: «Le disposizioni dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato».

Il risarcimento del danno «può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo»²⁹⁴.

Di conseguenza, sulla falsariga dell'istituto previsto per il procedimento dinanzi al giudice di pace *ex art. 35 del d.lgs. n. 274/2000*²⁹⁵ (norma che disciplina la causa di estinzione per riparazione), è stato introdotto un sistema che consente di evitare di procedere al giudizio nel caso in cui, per reati meno gravi, il procedimento possa concludersi con una condotta riparatoria, mediante le restituzioni, il risarcimento del danno e, ove possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il beneficio dell'estinzione, disciplinato dall'art. 162-*ter* c.p.²⁹⁶, è applicabile a tutti quei reati procedibili a querela soggetta a remissione, ovvero quei delitti che realizzano un'offesa a interessi individuali nella esclusiva disponibilità del titolare, ad esclusione quindi dei reati perseguibili d'ufficio, fatta tuttavia eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 612-*bis*, commi 1 e 2 c.p.

Tale deroga è il frutto di una correzione postuma effettuata dal legislatore con il decreto fiscale del 2017, il d.l. n. 148/2017, convertito in l. 4 dicembre 2017, n.

²⁹⁴ Art. 162-*ter* c.p., in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁹⁵ Art. 35, d. lgs. n. 274 del 28 agosto 2000: «Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁹⁶ Art. 162-*ter* c.p., (Estinzione del reato per condotte riparatorie): «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-*bis*», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

172, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie» che, dopo la nota pronuncia del Tribunale di Torino²⁹⁷ con la quale si dichiarava estinto il reato di *stalking* a seguito di condotte riparatorie, sollevando da subito molteplici polemiche e richieste di immediato intervento, ha inserito un ultimo comma all'art. 162-ter c.p., prevedendo che «le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis». ²⁹⁸

Infatti il G.U.P. di Torino, nella fattispecie concreta, ai sensi dell'art. 531 c.p.p.²⁹⁹, aveva dichiarato estinto il reato di atti persecutori, ex art. 612-bis c.p., pronunciando una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'autore del reato, perché era stata offerta alla vittima una riparazione del danno subito pari ad euro 1.500,00, ritenuta congrua rispetto all'entità dei fatti, e peraltro, non accettata dalla persona offesa.

La nota sentenza ha dunque aperto un acceso dibattito sull'applicabilità del neo-introdotta istituto al delitto di *stalking* portando il legislatore a intervenire sull'art. 162-ter c.p., attraverso una correzione della norma, con l'emendamento presentato dalla senatrice Francesca Puglisi, volto a escludere l'applicabilità dell'estinzione del reato per condotta riparatoria in tutti i casi di atti persecutori.

Le problematiche emerse con la pronuncia in esame appaiono una diretta conseguenza di una norma che presenta numerose problematiche processuali, prima fra tutte l'assenza di espressi criteri valutativi che consentano al giudice di prendere in esame la condotta riparatoria ai fini della declaratoria di estinzione.

È noto che l'art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 (norma simile all'art. 162-ter c.p.)³⁰⁰ prevede, quale presupposto alla dichiarazione di estinzione, una valutazione sull'idoneità della condotta a soddisfare le esigenze di prevenzione e riprovazione nel reato. Tale previsione consente di bilanciare la riparazione al grado di colpa, al

²⁹⁷ Trib. Torino, Sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, 2 ottobre 2017, n. 1299, consultabile in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁹⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 2, della l. 172 del 4 dicembre 2017, a decorrere dal 6 dicembre 2017.

²⁹⁹ Art. 531 c.p.p., co.1: «Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

³⁰⁰ O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, Milano-Padova, 2016, p. 37 ss.

fatto di reato e alle esigenze sia rieducative sia preventive, precludendo così una automaticità tra la riparazione e il beneficio dell'estinzione.

Nell'art. 162-ter c.p., invece, manca un parametro per commisurare l'adeguatezza della riparazione, in quanto il legislatore prevede che il giudice dichiari l'estinzione del reato all'esito positivo delle condotte riparatorie.

Pertanto non si comprende se il giudice sia chiamato a valutare la riparazione in base al grado di colpa, o se l'assenza di specifici criteri rende automatica la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di riparazione³⁰¹. Il giudice ha l'obbligo di sentire le parti e la persona offesa, ma alla vittima non viene conferito alcun potere di dissenso circa l'idoneità della riparazione.

In definitiva si ritiene che la previsione di cui al nuovo art. 162-ter del codice penale, volto a incentivare la risoluzione stragiudiziale dei processi tramite delle condotte idonee ad estinguere il reato non sia, per i motivi suindicati, idonea e applicabile anche al reato di *stalking*. Il legislatore, dopo soli quattro mesi dall'entrata in vigore della norma, accantonando ogni riflessione sulle differenti tipologie di condotte che possono dare luogo, sotto il profilo della carica offensiva, al reato di atti persecutori, ha invero eliminato dall'ordinamento giuridico l'istituto premiale, all'esito di valutazioni collettive sull'allarme sociale del fenomeno di *stalking*³⁰².

³⁰¹ O. MURRO, *Condotte riparatorie. La Cassazione perde un'occasione per chiarire l'applicabilità dell'istituto in sede di legittimità*, in *il Penalista*, 16 marzo 2018.

³⁰² C. CASSANI, *Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti di riflessione*, in *Arch. pen.*, 2018, n. 1, p. 12.

CAPITOLO III

PROFILI PROCESSUALI DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI

1. La procedibilità a querela e le ipotesi di procedibilità d'ufficio

In merito al regime di procedibilità del delitto di atti persecutori, il quarto comma dell'articolo 612-*bis* c.p. stabilisce che il delitto «è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

La querela, richiesta dall'articolo in esame, rappresenta una condizione di promuovibilità e perseguibilità dell'azione penale ed è indispensabile nei reati procedibili solo a richiesta della parte offesa, perché il pubblico ministero possa esercitare l'azione penale ed instaurare validamente il processo. Secondo autorevole dottrina¹ la querela è un atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subito, ciò a prescindere dal soggetto che risulterà essere l'autore. La querela rientra nel novero delle condizioni di procedibilità contenute nell'art. 50, comma 2, c.p.p.² alle quali, come nel caso della fattispecie in esame, il legislatore subordina la procedibilità del reato.

¹ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2017, p. 507.

² Art. 50, co. 2, c.p.p.: «Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

La giurisprudenza³ ha definito la querela come un atto giuridico di natura negoziale, rinunciabile e normalmente revocabile, con cui il soggetto privato, titolare del relativo diritto, «indica con dichiarazione unilaterale di volontà, il fatto per il quale chiede che l'organo pubblico di giustizia inizi l'azione penale. Il difetto di querela implica il divieto di instaurare il processo, essendo la stessa condizione di procedibilità».

Il diritto di querela è regolato all'articolo 120 c.p.⁴, rubricato «diritto di querela», in base al quale l'unico soggetto cui compete la legittimazione a proporre querela è la persona offesa dal reato, ovvero la persona che risulta titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale.

La dichiarazione di querela deve contenere due elementi essenziali: la notizia di reato e la volontà che si proceda penalmente in ordine allo stesso⁵.

Il primo elemento consiste nella descrizione del fatto di reato, con eventuali notizie sull'autore dello stesso o sulle prove. Tuttavia, al querelante non compete dare una qualificazione giuridica all'evento, essendo sufficiente che lo stesso esponga, anche succintamente, il fatto.⁶

Quanto al secondo elemento, la giurisprudenza ha affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della vittima non richiede formule sacramentali, pertanto, la stessa assume efficacia anche con la semplice dichiarazione «denuncio ad ogni effetto di legge»⁷, ed anche «implicitamente» (per c.d. fatto concludente), potendo riconoscersi la volontà di sporgere querela anche nell'atto con cui la persona offesa si costituisce parte civile, nonché «nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio»⁸.

³ Trib. Milano, 3 dicembre 2011; ripreso da F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 125 ss.

⁴ Art. 120, co. 1, c.p.: «Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁵ La volontà che si proceda penalmente, unitamente al fatto che deve essere presentata dalla persona offesa dal reato, contraddistingue la querela dalla denuncia, per la quale è sufficiente che chiunque dia notizia alle autorità competenti che sia avvenuto un fatto di reato.

⁶ Cass. Pen., Sez. V, 29 aprile 1985, n. 4043, in www.leggiditalia.it.

⁷ Cass. Pen., Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 40770, in www.leggiditalia.it.

⁸ Cass. Pen., Sez. V, 19 ottobre 2001, n. 43478, in www.leggiditalia.it.

L'atto di querela deve, infine, contenere la sottoscrizione del querelante, che andrà autenticata laddove la dichiarazione venga presentata materialmente da persona diversa dal proponente⁹.

Nel caso degli atti persecutori il soggetto titolare del diritto di querela è colui che ha subito un danno caratterizzato da gravi stati di ansia e di paura, o dal timore per la propria ed altrui incolumità, o altresì dall'essere stato costretto a modificare le proprie abitudini di vita.

Mediante la previsione della procedibilità a querela è stato privilegiato, da parte del legislatore, un principio generale in base al quale «nei confronti di reati particolarmente invasivi del nucleo più intimo e personale del soggetto passivo, è rimessa alla sua esclusiva determinazione la scelta finale se azionare o meno la pretesa punitiva».¹⁰ Tale scelta legislativa, dunque, opera principalmente in considerazione dei beni giuridici lesi dalle condotte persecutorie, quali la libertà, la tranquillità e la salute. Si permette infatti alla vittima di stabilire quando il comportamento dello *stalker* si riveli lesivo dei beni suindicati a tal punto da decidere di affrontare un processo e quando sia socialmente intollerabile, trattandosi in particolare di un settore in cui il delitto deriva da una esasperazione di comportamenti socialmente adeguati e il confine tra comportamenti eccessivi, ma tollerabili, e comportamenti penalmente rilevanti è spesso sottile¹¹.

Il termine ordinario per la presentazione della querela, stabilito in via generale dall'art. 124 c.p., è di tre mesi, mentre nel caso di atti persecutori il legislatore ha previsto un termine del doppio, pari a sei mesi, analogamente ai delitti contro la libertà sessuale. Tale scelta legislativa, secondo parte della dottrina¹², è motivata dalla natura stessa del reato di *stalking*, dalla preoccupazione e dal senso di vergogna provato dalla vittima, nonché dalle conseguenze che ne possono derivare (quali il rivivere le vicende accadute, l'instaurarsi di un processo penale e la possibilità di incontrare nuovamente lo *stalker*).

⁹ La mancata autenticazione della sottoscrizione, nell'ipotesi in cui la querela non venga recapitata personalmente dall'interessato, «riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela – determina l'improcedibilità dell'azione penale». Cass. Pen., Sez. VI, 19 febbraio 2008, n. 21447, in www.leggiditalia.it.

¹⁰ A. SORGATI, *Stalking*, Torino, 2010, p. 67.

¹¹ A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 225 ss.

¹² F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 126 ss.

Il termine di sei mesi previsto dalla norma decorre dall'ultimo atto persecutorio commesso dallo *stalker*, data la natura abituale del reato, e non dal momento in cui il reato può considerarsi perfetto¹³.

La giurisprudenza¹⁴ ha precisato, inoltre, che nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poiché, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato.

Oltre all'ipotesi tipica di procedibilità a querela, il quarto comma dell'art. 612-*bis* c.p. prosegue stabilendo dei casi tassativi di procedibilità d'ufficio: quando il fatto venga commesso nei confronti di un minore, di un soggetto con disabilità di cui all'art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, e quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Con procedibilità *ex officio* si intende che dal momento in cui si ha *notitia criminis*, ovvero con la denuncia dei fatti di reato, l'autorità giudiziaria debba avviare immediatamente l'azione penale e instaurare il procedimento penale a carico del soggetto indagato.

I primi due casi previsti per la procedibilità d'ufficio, ovvero l'ipotesi del minore o del soggetto con le summenzionate disabilità, richiamano i casi in cui il reato subisce un inasprimento del trattamento sanzionatorio di cui al terzo comma dell'art. 612-*bis* c.p.¹⁵, escludendo tuttavia dal novero della procedibilità d'ufficio il reato di *stalking* commesso nei confronti della donna in stato di gravidanza. Si discute in dottrina¹⁶ se possa trattarsi di una svista legislativa, dal momento in cui non si ravvisa una giustificazione fondante tale ultima mancanza.

¹³ F. SARNO, *Il nuovo reato*, cit., p. 113. *Contra*: in Cass. Pen., Sez. V, 23 aprile 2015, n. 17082: «Il termine per proporre querela inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con l'evento di danno ovvero con l'evento di pericolo consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto».

¹⁴ Cass. Pen., Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 1930, in www.leggiditalia.it.

¹⁵ È opportuno ricordare che il secondo e il terzo comma dell'art. 120 c.p., prevedono per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, che il diritto di querela può essere esercitato dal genitore o dal tutore; i minori che hanno compiuto i quattordici anni e gli inabilitati, possono invece esercitare il diritto di querela, che può essere esercitato in loro vece dal genitore, dal tutore o dal curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

¹⁶ F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 126 ss.

Parte della dottrina¹⁷, sulla scorta della presente previsione normativa, si è interrogata in merito all'ipotesi in cui un soggetto subisca condotte persecutorie reiterate in un arco temporale nell'ambito del quale dapprima sia minorenni ed in seguito raggiunga la maggiore età. La possibile soluzione è stata individuata dall'accertamento di uno degli eventi indicati dall'art. 612-*bis* c.p.: quando l'evento indotto dalla condotta criminosa venga in essere a seguito del raggiungimento della maggiore età, sarà necessaria la condizione di procedibilità espressa dalla proposizione della querela da parte dell'offeso; in caso contrario, si applicherà la regola della procedibilità d'ufficio.

La procedibilità d'ufficio degli atti persecutori determinata dall'ipotesi di connessione ad altro delitto procedibile d'ufficio, prevista dall'ultima parte del quarto comma dell'art. 612-*bis* c.p., si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale ex art. 12 c.p.p.¹⁸, ma anche quando vi è connessione in senso materiale in quanto l'indagine sul reato per cui si procede concerne fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultarne l'altro, oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p. (c.d. colleganza investigativa)¹⁹.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione²⁰, ha confermato tale interpretazione. In particolare, l'imputato veniva condannato per atti persecutori ai sensi dell'art. 612-*bis* c.p. a mezzo di una artefatta casella *e-mail* riferibile ad altro

¹⁷ E. DI DEDDA, *La novella in tema di contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori: primi rilievi processuali*, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2009, Vol. n. 20, Fasc. n. 4, p. 430.

¹⁸ Art. 12 c.p.p.: «Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri», in www.leggiditalia.it.

¹⁹ Art. 371 c.p.p.: «Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate: a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12; b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova d'un altro reato o di un'altra circostanza; c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza», in www.leggiditalia.it.

²⁰ Cass. Pen., Sez. V, 5 marzo 2018, n. 9952, in www.dirittoegiustizia.it.

conoscente della persona offesa. Era stato invece assolto dalla contestazione di tentato accesso abusivo al sistema informatico della vittima, ai sensi degli artt. 56 e 615-ter c.p. Nel corso del procedimento penale, anteriormente alla riforma sulla fattispecie di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. avvenuta con l. n. 93/2013 (che ha introdotto una ipotesi di irrevocabilità della querela, nel caso in cui le minacce protrate si fossero rivelate particolarmente afflittive nei confronti della vittima), la persona offesa procedeva alla remissione della querela, accettata dall'imputato. Di seguito, in applicazione del principio del *tempus regit actum* alla norma processuale, la difesa sosteneva l'estinzione del reato per cui successivamente alla riforma era intervenuta condanna. I Giudici di legittimità superano l'eccezione d'intervenuta remissione della querela, deducendo in punto di procedibilità d'ufficio del reato di atti persecutori quando connesso ad ulteriori contestazioni a carico dell'imputato, specificando che la procedibilità d'ufficio è dovuta anche in caso di indagini funzionalmente collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p. e purché siano state realmente avviate le indagini sul reato perseguibile d'ufficio²¹.

Occorre, inoltre, ricordare che le condotte integranti il reato ex art. 612-bis c.p. possono anche ciascuna di esse perfezionare una ipotesi autonoma di reato, concorrendo solo nel loro insieme ad integrare il reato abituale di atti persecutori²².

Attesa l'identità di *ratio* tra l'art. 609-septies c.p.²³ e l'art. 612-bis c.p., comma 4, c.p., in punto di procedibilità d'ufficio dello *stalking* quando connesso con altro delitto anch'esso procedibile d'ufficio, si può richiamare l'interpretazione giurisprudenziale formatasi in tema di reati sessuali. La giurisprudenza²⁴, fondata non sulla lettera ma soltanto sulla *ratio* della norma ex art. 609-septies c.p. sulla

²¹ F. G. CAPITANI, Nota a sentenza, Cass. Pen., sez. V, 15 dicembre 2017, n. 9952, *Procedibilità d'ufficio del reato di stalking*, in *Diritto e Giustizia*, fasc. 41, 2018, p. 3, in www.dirittoegiustizia.it.

²² Cass. Pen., Sez. V, 31 agosto 2017, n. 39758, in www.dirittoegiustizia.it.

²³ Art. 609-septies c.p.: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

²⁴ Cass. Pen., Sez. III, 29 novembre 2011, n. 1190, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

procedibilità d'ufficio, per cui si ritiene inutile attribuire alla vittima del reato il diritto di querela se essa non ha comunque possibilità di evitare lo *strepitus fori*, ha avuto modo di puntualizzare che è ininfluente, per i delitti contro la libertà sessuale, l'eventuale estinzione per prescrizione o la successiva abrogazione del connesso reato procedibile d'ufficio, quando quest'ultimo è stato oggetto delle indagini preliminari: in tal modo è ormai venuta meno, infatti, l'esigenza di riservatezza che si pone alla base della perseguibilità a querela dei reati sessuali. Riservatezza che viene meno in quanto l'indagine investigativa sul delitto perseguibile d'ufficio comporta necessariamente l'accertamento degli altri connessi a quest'ultimo e quindi la diffusione della notizia. Lo stesso discorso, può valere anche per gli atti persecutori stante la parziale corrispondenza dell'art. 609-*septies*, co. 4, n. 4 c.p. e l'art. 612-*bis* c.p.²⁵.

Allo stesso modo, nel caso di perseguibilità d'ufficio di delitti contro la libertà sessuale per effetto della connessione di cui sopra, se il reato procedibile d'ufficio si estingue per prescrizione prima dell'inizio dell'azione penale, rimane comunque la perseguibilità d'ufficio del reato sessuale connesso, nel momento in cui le indagini preliminari hanno comunque dovuto avere ad oggetto tale reato, valicando in ogni caso la soglia di riservatezza anzidetta. La giurisprudenza di legittimità precisa a tal proposito che «l'estensione del regime della perseguibilità di ufficio ai delitti di violenza sessuale viene meno solo a seguito dell'accertamento della insussistenza del fatto di cui alla imputazione per il reato connesso»²⁶.

Vi è, infine, una ultima ipotesi di procedibilità d'ufficio, nel momento in cui il fatto è commesso da persona ammonita mediante la procedura amministrativa di ammonimento di cui all'articolo 8 del d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009²⁷. Se a seguito dell'ammonimento del Questore, precedentemente richiesto dalla vittima con istanza, l'offensore persevera negli atti persecutori, l'autorità giudiziaria provvede all'instaurazione del procedimento penale²⁸.

²⁵ F. SARNO, *Il nuovo reato*, cit., p. 117.

²⁶ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 19 marzo 2009, n. 17846, in *www.leggiditalia.it*.

²⁷ Art. 8, d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009: «Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo».

²⁸ Non è chiaro, tuttavia, se sia necessaria l'identità dei fatti e dei soggetti offesi per cui è intervenuto l'ammonimento e quelli oggetto dell'azione penale. Si ritiene che si possa procedere in assenza di querela, qualora lo *stalker* sia stato ammonito di interrompere le minacce e le molestie nei confronti di

2. I casi di irrevocabilità e di remissibilità della querela

L'esperienza normativa relativa ai reati in materia di intangibilità sessuale, come già esposto, si avvale della medesima *ratio* sottesa al delitto di atti persecutori.

Nel testo originario dell'art. 612-*bis* c.p.²⁹ si configurava la possibilità di revocare la querela per il reato di *stalking*, trattandosi di un diritto della persona offesa dal reato.

La disciplina del reato di atti persecutori, come introdotta dal legislatore nel 2009, si presentava come una sorta di ibrido³⁰ che, da un lato, concedeva un lasso temporale maggiore rispetto all'ipotesi classica per presentare la querela (sei mesi invece di tre); dall'altro, si discostava dalla disciplina relativa al precedente normativo contenuto nel codice penale all'art. 609-*septies* c.p.³¹ non prevedendo l'irrevocabilità della querela proposta.

A tal proposito, in un parere del Consiglio Superiore della Magistratura³² sul decreto legge n. 11/2009, erano stati evidenziati vari problemi di compatibilità tra la ritrattazione della persona offesa e la possibilità di applicare misure cautelari coercitive, poiché si attribuiva alla persona offesa la possibilità di paralizzare l'ulteriore corso del procedimento penale attraverso la remissione della querela³³. Invero, si è sottolineato il possibile verificarsi di una situazione processuale nella quale, pur dopo che l'indagato abbia sofferto un periodo di custodia cautelare, il

una o più persone e abbia continuato la condotta criminosa verso gli stessi. Cfr. F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, cit., p. 126 ss.

²⁹ Si riporta, di seguito, il testo previgente alle modifiche apportate da d.l. n. 93 del 14 agosto 2013: «Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

³⁰ F. SARNO, *Il nuovo reato*, cit., p. 113.

³¹ Art. 609-*septies* c.p.: «I delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile [...]», in www.leggiditalia.it.

³² Parere CSM del 2 aprile 2009, consultabile *online* sul sito www.csm.it.

³³ Osservava il CSM, nel già citato parere, che: «proprio la particolarità della fattispecie, che tende a tutelare una vittima sempre più debole a fronte di una sorta di progressione criminosa realizzata dall'agente persecutore, evidenzia come sarebbe inopportuno lasciare esposta la parte lesa a possibili pressioni o ritorsioni finalizzate alla remissione della querela e quindi alla sostanziale impunità processuale del reo».

giudice non possa ulteriormente procedere per intervenuta remissione di querela. Di conseguenza l'indagato, per l'effetto dell'intervenuta remissione si troverebbe ad aver subito un periodo di carcerazione *sine titulo*³⁴. Nel parere è stato, inoltre, segnalato il caso che potrebbe verificarsi quando la vittima, dopo avere formalizzato mediante la proposizione della querela la scelta di voler procedere penalmente nei confronti dello *stalker*, venga nuovamente minacciata da quest'ultimo, al fine di ottenere la remissione della querela.

L'esigenza di una maggiore salvaguardia e tutela della vittima, pertanto, determinerebbe un ulteriore rischio per quest'ultima di subire comportamenti persecutori da parte dello *stalker*, scontrandosi così con le reali intenzioni del legislatore³⁵.

Alle suddette questioni conseguenti alla configurazione originaria dell'art. 612-*bis* c.p. che, come esposto, non prevedeva deroghe alla regola generale in merito alla remissibilità della querela, deve evidenziarsi l'intervento del d.l. n. 93/2013 (prima delle modifiche apportate in sede di conversione), che ha mutato il contenuto della norma introducendo l'irrevocabilità della querela per *stalking*, riconducendo quest'ultimo alla disciplina della violenza sessuale anche su tale fronte.

La scelta legislativa di rendere irrevocabile la querela è stata, tuttavia, a sua volta molto dibattuta e discussa in sede di conversione del decreto legge suddetto, ripercorrendo parzialmente le criticità già anticipate dal CSM nel citato parere del 2009.

In favore della scelta di impedire la possibilità di revoca della querela si rilevava l'esigenza di impedire che la persona offesa fosse assoggettata a pressioni o minacce finalizzate proprio a consentire l'estinzione del processo a carico dell'autore del reato. Tale scelta, inoltre, privando la persona offesa dello strumento processuale tipico per porre fine al processo, quale è la remissione di querela, impedisce anche la «permuta tra valori che possono essere ritenuti non negoziabili quali la libertà sessuale o la libertà personale e la monetizzazione degli stessi che avviene negli

³⁴ S. FARINI-P. PANARELLO, *Le modifiche al codice penale*, in S. TOVANI-A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e le altre modifiche introdotte dalla legge 23 febbraio 2009, n. 11*, Roma, 2009, p. 60.

³⁵ F. SARNO, *Il nuovo reato*, cit., p. 114.

accordi di risarcimento del danno da reato condizionati alla remissione della querela che ha dato impulso al processo»³⁶.

In senso contrario alla scelta di impedire la revocabilità della querela, nel corso dei lavori parlamentari prodromici alla legge di conversione, è stata evidenziata la problematicità suscitata dalla circostanza che il processo dovesse in ogni caso proseguire, anche quando l'autore del reato e la vittima si fossero riconciliati e fossero terminati i comportamenti molesti, privilegiando il rispetto degli interessi della giustizia penale di accertamento della responsabilità.

La discussione parlamentare brevemente illustrata si è conclusa con la promulgazione della legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, con modificazioni, del d.l. n. 93/2013, che ha optato per una soluzione intermedia: nella sostanza si assiste a un parziale ritorno del principio della revocabilità della querela, a cui si accostano in via di eccezione ipotesi in cui la querela resta comunque irrevocabile³⁷.

La legge di conversione infatti ha introdotto nell'art. 1, co. 3, lett. b), del decreto legge³⁸, la previsione in base alla quale la remissione può essere soltanto processuale, ovvero ha previsto che essa debba essere fatta necessariamente davanti al giudice e che quindi non possa essere stragiudiziale, confermando invece l'irrevocabilità della querela per le limitate ipotesi di *stalking* mediante minacce reiterate effettuate nei modi di cui all'articolo 612, co. 2, c.p.³⁹, previste come eccezioni alla regola generale.

In sostanza, tali condizioni per l'irrevocabilità della querela sono state introdotte in sede di conversione dalla legge n. 119/2013 mentre prima, in forza del d.l. n. 93/2013, l'irrevocabilità della querela per *stalking* era incondizionata.

³⁶ C. RUSSO, *Femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93)*, in *Il penalista*, Officina del diritto, 2013, p. 21.

³⁷ C. RUSSO, *Femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93)*, cit., p. 21 s.

³⁸ Art. 1, co. 3, lett. b): «al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma», Testo del decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, in *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2013*, coordinato con la legge di conversione n. 119 del 15 ottobre 2013, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province».

³⁹ Art. 612, co. 2, c.p.: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

L'irrevocabilità della querela era stata prevista in osservanza del principio stabilito dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dal Parlamento con legge 27 giugno 2013, n. 77, in base alla quale è necessario garantire la prosecuzione del processo penale per determinati reati di violenza, anche quando la persona offesa dovesse ritrattare l'accusa o procedere alla remissione di querela.

Con l'introduzione della possibilità di remissione soltanto processuale, non vi sono dubbi sull'esclusione della remissione formulata dalla persona offesa in sede extraprocessuale.

Tuttavia occorre verificare se la remissione della querela possa intervenire nel corso delle indagini preliminari dinanzi al pubblico ministero, oppure se occorra attendere il processo per poter formalizzare la remissione.

Per rispondere a tale interrogativo è necessario verificare cosa si intende con il termine «processuale», di cui all'art. 612-*bis* c.p. Tale riferimento testuale sembrerebbe richiamare la necessità di attendere il processo per poter formalizzare la remissione, escludendo, quindi, questa possibilità già in fase di indagini preliminari, in quanto a rigore queste ultime non sono processo ma solo procedimento. Inoltre, il verbale del pubblico ministero non è assimilabile a un atto svolto in sede processuale.

Tuttavia, sembra contrario all'esigenza di economia processuale, oltre che agli interessi delle parti coinvolte, il dover andare appositamente a giudizio soltanto per poter perfezionare formalmente una remissione di querela su cui le parti hanno già trovato un accordo⁴⁰.

È, quindi, inevitabile pervenire a una interpretazione adeguatrice, che consenta di perfezionare la remissione di querela per lo *stalking* anche in fase di indagini preliminari, verosimilmente davanti al pubblico ministero e non dinanzi al giudice per le indagini preliminari, visto il contenuto dell'art. 328 c.p.p.⁴¹, che limita l'intervento del Gip «nei casi previsti dalla legge».

È stato anche chiarito, dalla giurisprudenza di legittimità⁴², che è idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti

⁴⁰ C. RUSSO, *Femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93)*, cit., p. 22.

⁴¹ Art. 328, co. 1, c.p.p: «Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁴² Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 2301, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612-*bis*, co. 4, c.p. con il riferimento alla remissione processuale evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede appunto la possibilità di effettuare la remissione anche con siffatte modalità.

Come si è in precedenza anticipato, alla regola della revocabilità processuale della querela per *stalking* si è aggiunta una eccezione costituita da casi in cui la querela resta comunque irrevocabile.

La previsione inserita al quarto comma dell'art. 612-*bis* c.p. riguarda, infatti, i casi in cui la querela resta comunque irrevocabile, ovvero quando lo *stalking* è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, co. 2, c.p.: minacce gravi o, tramite il richiamo all'articolo 339 c.p., minacce commesse con armi, o da più persone riunite, oppure commesse da persona travisata, oppure con scritto anonimo o simbolico, oppure mediante lancio di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici.

I suddetti casi sono a querela irrevocabile, scelta legislativa inizialmente motivata dalla procedibilità d'ufficio delle fattispecie previste al co. 2 dall'art. 612, c.p., norma attualmente modificata dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che ha eliminato nel suddetto comma l'inciso relativo alla procedibilità d'ufficio⁴³.

Va inoltre segnalato che ad eccezione dei casi del fatto commesso con armi o da persona travisata che rientrano tra le aggravanti dell'art. 612-*bis*, co. 3, c.p., tutti gli altri casi di querela irrevocabile sono ipotesi di reato base, in cui non figura nessuna delle aggravanti previste dai commi 2 e 3 dell'art. 612-*bis* c.p.

Per riassumere le regole in punto di procedibilità del delitto di atti persecutori alla luce delle modifiche del 2013, si evidenzia: la regola generale per cui il reato è procedibile a querela e la querela è revocabile in sede processuale; i casi in cui il reato è procedibile a querela ma essa è irrevocabile (le ipotesi di reato commesso con minacce gravi, con armi, oppure da più persone riunite, oppure da persona travisata, oppure con scritto anonimo o simbolico, oppure mediante lancio di corpi contundenti

⁴³ Art. 612, co. 2, c.p., così come modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, con decorrenza dal 9 maggio 2018: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it. Il testo, anteriormente alle suddette modifiche, prevedeva che, se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno «e si procede d'ufficio».

o altri oggetti atti ad offendere); infine, i casi in cui il reato è procedibile d'ufficio (nelle ipotesi di reato commesso in danno di minore o disabile, o reato connesso con altro procedibile d'ufficio, o quando il fatto è commesso da soggetto ammonito).

Sono stati affrontati in dottrina⁴⁴ due ulteriori aspetti meritevoli di riflessione.

La procedibilità d'ufficio dello *stalking* connesso con altro reato procedibile d'ufficio comporta come conseguenza che deve ritenersi esistente la condizione di procedibilità anche per fatti di *stalking* successivi al momento in cui è stata proposta la querela, e pertanto non coperti dalla stessa.

Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità⁴⁵ a fronte della identica norma dettata per la violenza sessuale (art. 609-*septies* c.p.) ed è riproponibile anche per il delitto di atti persecutori. La Cassazione Penale ha affermato che sono procedibili d'ufficio gli episodi non costituenti oggetto di querela, ma rivelati dalla vittima solo dopo la presentazione tempestiva della stessa, con riguardo a episodi analoghi a quelli avvenuti precedentemente. In tema di violenza sessuale, si è pervenuti a tale ultima conclusione poiché, sempre in base a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, tra gli episodi tardivamente rivelati e quelli, della stessa specie, oggetto della precedente querela sussiste connessione investigativa.

A prescindere dai rilievi giurisprudenziali con riferimento agli episodi di violenza sessuale, la dottrina⁴⁶ ha ritenuto che, nel caso specifico del delitto di atti persecutori, gli episodi ulteriori successivi alla querela possono essere ritenuti procedibili anche per la struttura stessa del reato *de quo*: a differenza della violenza sessuale infatti, in cui ogni condotta costituisce un singolo reato, nello *stalking* tali episodi fanno parte di un unico delitto a condotta reiterata per il quale la condizione di procedibilità non deve sussistere per le singole condotte ma solo per il reato nel complesso.

Il secondo aspetto affrontato in dottrina⁴⁷, sempre sul tema delle ipotesi di querela irrevocabile previste dall'art. 612-*bis*, co. 4, c.p., riguarda una questione processuale interessante che si è sviluppata per il delitto di violenza sessuale (visto il

⁴⁴ C. RUSSO, *Femminicidio* (d.l. 14 agosto 2013, n. 93), cit., p. 23.

⁴⁵ Cass. Pen., Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 45687, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁴⁶ C. RUSSO, *Femminicidio* (d.l. 14 agosto 2013, n. 93), cit., p. 24.

⁴⁷ C. RUSSO, *Femminicidio* (d.l. 14 agosto 2013, n. 93), cit., p. 24 s.

tenore analogo dell'art. 609-*septies* c.p.) e che attiene alla possibilità di acquisire ex art. 500, co. 4, c.p.p.⁴⁸, i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa nell'ipotesi in cui questa in dibattimento ritratti le suddette dichiarazioni. La scelta di impedire la possibilità di remissione della querela per violenza sessuale era stata introdotta dal legislatore per salvaguardare la persona offesa da eventuali pressioni o minacce da parte dell'autore del reato finalizzate proprio ad ottenere la suddetta remissione e quindi l'estinzione del processo. Tuttavia la persona offesa potrà ritrattare le proprie accuse nel momento in cui è sottoposta ad esame in dibattimento ex art. 500 c.p.p.

La giurisprudenza⁴⁹ ha ritenuto infatti che il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell'imputato possono costituire un «elemento concreto» idoneo ai sensi dell'art. 500, co. 4, c.p.p. ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa, nel senso che questa, non potendo rimettere la querela (poiché irrevocabile) potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese. Si ritiene pertanto che il giudice possa procedere, per maturare il proprio libero convincimento, alla valutazione comparativa delle dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di indagini preliminari e di quelle rese in sede dibattimentale.

3. La procedura di ammonimento del Questore

La disciplina integralmente incentrata sulla tutela della vittima del reato di atti persecutori ha portato il legislatore a introdurre una procedura di stampo amministrativo affidata al Questore, organo posto al vertice dell'amministrazione locale di Pubblica Sicurezza, prevista all'articolo 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni in l. 23 aprile 2009, n. 38.

⁴⁸ Art. 500, co. 4, c.p.p.: «Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate», in www.pluriscedam.utetgiuridica.it.

⁴⁹ Cass. Pen., Sez. III, 21 novembre 2006, n. 38109, in www.leggiditalia.it.

L'art. 8, co. 1, testualmente prevede che: «Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore».

Tale procedura si pone come «un mezzo di tutela da utilizzare proprio nel periodo intercorrente tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela all'autorità giudiziaria»⁵⁰, e consente di dissuadere in via preventiva lo *stalker* dal compimento di nuove condotte di minaccia o di molestia mediante un ammonimento da parte del Questore, interpellato dalla vittima, in grado di renderlo consapevole delle conseguenze che deriverebbero dalla prosecuzione di tali condotte.

L'ammonimento in questione è un istituto di derivazione anglosassone, che può essere considerato una sorta di ingiunzione o diffida antecedente rispetto alla presentazione della querela e che risponde a una strategia di intervento di stampo preventivo, che dovrebbe assicurare alla vittima una pronta ed efficace tutela nei confronti del molestatore assillante, anche considerando i tempi spesso lunghi e la complessità del processo penale, che non sempre può assicurare una protezione sufficientemente pronta alla vittima del reato di atti persecutori⁵¹.

Lo scopo dell'ammonimento, come specificato dalla giurisprudenza di merito, è quello di «dissuadere il persecutore dal persistere nel suo atteggiamento in una fase prodromica in cui, pur non attingendo la sua condotta la soglia della rilevanza penale, tuttavia, già si intravedono elementi di rischio di una possibile *escalation* criminale; ovvero ancora, per dare alla vittima, familiare del persecutore o comunque ad egli legata da vincolo affettivo, restia ad una denuncia penale per motivi di solidarietà ed affetto, la possibilità di richiamare l'aggressore ad una condotta più prudente e non lesiva»⁵².

L'intenzione del legislatore è stata quella di far percepire allo *stalker* la gravità delle proprie condotte e la responsabilità che potrebbe derivarne, così da esortarlo a comportarsi in modo conforme alla legge⁵³.

⁵⁰ P. GHIRARDELLI, *Lo stalking, Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Milano, 2011, p. 132.

⁵¹ Cfr. G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013, p. 187 ss.

⁵² T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 maggio 2011, n. 1205, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁵³ F.M. ZANASI, *L'odioso reato*, cit., p. 137.

Tuttavia l'efficacia del procedimento monitorio in esame ha sollevato dubbi in particolare riguardo all'effetto che può raggiungere: il Consiglio superiore della Magistratura⁵⁴ ha sottolineato, infatti, come in taluni casi il semplice intervento dell'autorità può essere sufficiente a interrompere l'attività persecutoria, ma in altri, al contrario, può riscontrarsi persino un aggravamento di tale attività in quanto la richiesta di aiuto da parte della vittima può essere letta come una manifestazione di debolezza o, ancor più, come una dichiarazione di sfida. A seguito dell'ammonimento orale ricevuto dal Questore, alcuni *stalker* potrebbero sfogare la propria rabbia sulle vittime, con il rischio che, anziché porre fine alla condotta lesiva, il persecutore decida di esasperarla e portarla alle estreme conseguenze pur di mantenere il controllo e il potere sulla vittima. In realtà, in molti casi, specialmente quelli riguardanti molestie non molto gravi, l'ammonimento costituisce un valido strumento per far desistere gli *stalker*, per i quali la sola notizia di trovarsi in una situazione tale da poter comportare per gli stessi conseguenze penali anche gravi, costituisce talvolta di per sé elemento sufficiente a riportarli alla realtà e farli cessare dalle attività persecutorie⁵⁵.

3.1. La natura giuridica dell'ammonimento e l'eventuale istruttoria del Questore

L'opinione prevalente in dottrina⁵⁶ tende a configurare l'ammonimento orale come un provvedimento amministrativo, poiché immediatamente lesivo degli interessi dell'ammonito e pertanto autonomamente impugnabile davanti agli organi di giustizia amministrativa, data la produzione di effetti negativi nei confronti del presunto persecutore. Tra gli effetti negativi conseguenti all'ammonimento si ricordano la revoca delle autorizzazioni di pubblica sicurezza aventi ad oggetto la detenzione o il porto di armi e munizioni, oltre alla previsione legislativa in base alla quale si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-*bis* c.p. e la pena è

⁵⁴ V. parere sul testo del d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009, cit.

⁵⁵ P. GHIRARDELLI, *Lo stalking, Linee guida per la prevenzione e la tutela*, cit., p. 133 s.

⁵⁶ R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento: una prima forma di tutela*, in *Guida dir.*, 2009, 10, p. 71; G. DE SIMONE, *Il delitto*, cit., p. 191.

aumentata quando il fatto è commesso da un soggetto che sia stato precedentemente ammonito⁵⁷.

La natura di provvedimento amministrativo comporta per l'atto di ammonimento il riferimento normativo alla legge n. 241/1990 in base alla quale si dà ampia rilevanza al principio di partecipazione attraverso il contraddittorio. Pertanto, così come definito anche dal Consiglio di Stato⁵⁸, di regola l'ammonito dovrebbe essere prontamente informato della presentazione di un esposto nei suoi confronti e della richiesta di ammonimento, in modo da poter partecipare al contraddittorio e replicare prontamente alle contestazioni avanzategli.

La giurisprudenza amministrativa⁵⁹ ha ribadito come si debba in ogni caso procedere all'audizione del soggetto nei cui confronti è richiesto l'ammonimento, poiché in mancanza di tale audizione l'istruttoria risulterebbe viziata da insufficienza e incompletezza, con conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.) che devono sempre ispirare l'attività della pubblica amministrazione.

Come previsto dal primo comma dell'art. 8, la procedura amministrativa di ammonimento è subordinata alla mancata proposizione della querela da parte della vittima di atti persecutori, concretizzandosi in uno strumento dalla natura preventiva: infatti il Questore non invita il soggetto «a desistere da un reato già perfetto, bensì lo avverte di come la reiterazione delle condotte denunciate dalla persona offesa possa sospingere il suo comportamento oltre la soglia della rilevanza penale»⁶⁰.

⁵⁷ Art. 8, d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, in l. n. 38 del 23 aprile 2009: «Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁵⁸ Cons. St., Sez. II, 21 ottobre 2011, n. 5676, in www.leggiditalia.it.

⁵⁹ T.A.R. Catania, Sez. IV, 29 ottobre 2012; T.A.R. Bologna, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 341; Catanzaro, Sez. I, 25 marzo 2013, n. 326, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁶⁰ L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA (a cura di), *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009*, Milano, 2009, p. 174.

Dal punto di vista operativo, la persona offesa, in base a quanto disposto ex art. 8, può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

Dato che l'istanza di ammonimento è prevista in alternativa alla proposizione della querela, la prima potrà descrivere i medesimi fatti che avrebbero potuto formare oggetto della seconda. Ma la disciplina in materia di ammonimento non prevede che la presunta vittima debba rappresentare una situazione che integri gli estremi dello *stalking*. Nell'istanza occorre mettere in evidenza le circostanze di fatto più rilevanti: l'eventuale rapporto con l'aggressore, i rapporti comuni con terze persone, se vi sia stata o meno una pregressa frequentazione consensuale con il molestatore assillante, etc. L'autorità di pubblica sicurezza trasmette poi «senza ritardo» l'istanza ricevuta al Questore.

In dottrina⁶¹ si è sottolineato come tale previsione non sembri escludere la possibilità di un'eventuale pre-istruttoria da parte della autorità di pubblica sicurezza, preliminare alla trasmissione degli atti al Questore, così che questi possa più celermente decidere se approfondire la vicenda oppure pronunciarsi allo stato degli atti.

Con riferimento all'eventuale istruttoria del Questore, il secondo comma dell'articolo 8 prevede la possibilità, se ritenuto necessario, di assumere informazioni da parte degli organi investigativi e di sentire i soggetti informati sui fatti esposti dalla persona che si assume essere oggetto di attività persecutoria. Su questo potrà dunque basarsi il convincimento del Questore circa la sussistenza della pericolosità del presunto *stalker*, oltre che sui fatti narrati dalla persona offesa e sulle controdeduzioni dell'ammonendo. Nel corso dell'istruttoria procedimentale infatti, è necessario riconoscere la possibilità per l'ammonendo di presentare controdeduzioni, garantendogli una garanzia partecipativa come anche una garanzia giurisdizionale, con il diritto di impugnare il provvedimento del Questore, in considerazione delle conseguenze negative che da tale provvedimento gli derivano.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito di recente⁶² come ai fini dell'ammonimento non occorre che sia raggiunta la prova del reato, ma è sufficiente far riferimento a elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado

⁶¹ G. DE SIMONE, *Il delitto*, cit., p. 196 s.

⁶² T.A.R. Trento, Sez. I, 1 febbraio 2018, n. 29, in www.iusexplorer.it.

di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Proprio in ragione del fatto che il procedimento amministrativo di cui all'art. 8 del d.l. n. 11/2009 si muove su un diverso piano (cautelare e preventivo) da quello del procedimento penale per il reato di atti persecutori, il provvedimento conclusivo, ovvero il decreto di ammonimento, presuppone la sussistenza degli elementi suindicati, e non la certezza in ordine alla sussistenza del delitto. Il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche su un piano indiziario, «eventi che introducono un *vulnus* alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona»⁶³.

In ogni caso, qualora il Questore ritenga fondata l'istanza, procede con l'ammonimento orale nei confronti del soggetto in questione, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo apposito processo verbale, la cui copia viene rilasciata al richiedente e al soggetto ammonito.

Nel requisito dell'oralità riferito alla forma dell'ammonimento si legge una caratteristica di rilievo, poiché la presenza fisica del presunto *stalker* e l'interlocuzione con il Questore possono rivelarsi di notevole impatto psicologico sul persecutore, così da condizionarlo nel porre fine al comportamento persecutorio.

Tuttavia nella prassi si redige spesso un atto di ammonimento scritto, di cui viene data poi comunicazione all'interessato mediante convocazione e consegna dell'atto ad opera di un ufficiale di pubblica sicurezza. La giurisprudenza⁶⁴ sul punto ha ritenuto che «l'adozione di un decreto scritto di ammonimento in luogo del mero ammonimento orale integri una scelta legittima dell'amministrazione», specificando che la forma scritta dell'ammonimento configuri una mera irregolarità perché, pur non riflettendo esattamente il paradigma normativo, si reputano soddisfatte le ricordate esigenze di certezza e di garanzia cui tende il meccanismo procedimentale delineato dall'articolo 8.

In dottrina⁶⁵ si è rilevato come, in considerazione del fatto che l'ammonimento del Questore è in grado di incidere in maniera rilevante nella sfera

⁶³ Cons. St., Sez. III, 7 settembre 2015, n. 4127, in www.leggiditalia.it.

⁶⁴ T.A.R. Milano, Sez. III, 25 agosto 2010, n. 4182; in tal senso, T.A.R. Brescia, Sez. II, 28 gennaio 2011, n. 183, in www.leggiditalia.it.

⁶⁵ G. DE SIMONE, *Il delitto*, cit., p. 200 s.

soggettiva del privato (portando sul piano strettamente penale ad una modificazione del regime di procedibilità ed una maggiore severità del trattamento sanzionatorio), ne derivi un diritto in capo a costui a intervenire nel procedimento attivato dalla vittima presunta e, allo stesso modo, il suo diritto, dopo essere stato ammonito, di ricorrere contro l'atto monitorio.

In base ai principi generali del sistema, l'impugnazione del provvedimento di ammonimento del Questore potrebbe essere fatta in via giurisdizionale al T.A.R. della Regione in cui opera il Questore che ha pronunciato l'ammonimento, con ricorso entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale (o eventualmente dalla notifica dell'atto). Il provvedimento amministrativo illegittimo o viziato nel merito potrà essere oggetto, inoltre, di ricorso amministrativo *sub specie* di ricorso gerarchico rivolto al Prefetto⁶⁶, quale organo gerarchicamente sovraordinato rispetto al Questore, presentato entro dieci giorni dalla notizia di ammonimento, in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199⁶⁷. Il procedimento suddetto si conclude con una decisione motivata che deve avere la forma scritta e che potrà essere o una decisione di rito, con la quale il Prefetto dichiara di non poter procedere all'esame del merito a causa della presenza di cause ostative e pregiudiziali di natura processuale, oppure una decisione nel merito, di accoglimento o di rigetto del ricorso. Decorso il termine di novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso al Prefetto senza che l'autorità adita abbia comunicato la decisione, il ricorso si intenderà respinto e contro questo provvedimento (a seguito di silenzio-diniego) è ammesso il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, ovvero quello straordinario al Presidente della Repubblica⁶⁸.

4. Rapporti con il procedimento penale

Può sembrare a una prima lettura che la disciplina riguardante il procedimento penale e quella relativa al procedimento amministrativo affidato al

⁶⁶ Il ricorso gerarchico si qualifica come rimedio impugnatorio rivolto all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento. Si tratta di un tipo di ricorso con cui si può chiedere l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato, sia sotto il profilo di merito sia sotto quello della legittimità.

⁶⁷ G. BERRI, *Stalking e ipotesi di confine*, Milano, 2012, p. 36.

⁶⁸ Art. 6, D.P.R. n. 1199 del 1971.

Questore siano ben distinte e non sovrapponibili, tuttavia nella pratica non mancano profili di interferenza e interrelazione. Si pensi, per esempio, al non improbabile caso in cui gli effetti dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo di ammonimento confluiscono nell'instaurato procedimento penale per l'ipotesi delittuosa di atti persecutori⁶⁹.

Il rapporto di pregiudizialità tra il giudicato amministrativo e il procedimento penale è discusso in dottrina⁷⁰. Come regola generale, il legislatore ha riconosciuto come prioritaria l'esigenza dell'imputato a essere giudicato in tempi brevi e all'art. 2 c.p.p. ha previsto che il procedimento penale non possa essere sospeso per dare corso a un procedimento civile o amministrativo in cui si decida una questione ad esso pregiudiziale, salvo che non sia diversamente stabilito (artt. 3 e 479 c.p.p.).

Non è previsto che il giudice penale possa disporre la sospensione del processo nel caso di pendenza dell'impugnazione avverso il provvedimento amministrativo di ammonimento. Tuttavia sul procedimento penale possono incidere gli esiti dell'impugnazione di un provvedimento di ammonimento della quale non sia attesa la definizione. Questi esiti, che potrebbero avere effetto in punto di procedibilità d'ufficio o sull'applicazione dell'aggravante per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p., introducono il tema del giudicato amministrativo all'interno del procedimento penale. Le ipotesi che si possono verificare nel corso di un procedimento penale sono quelle di seguito riportate.

Il caso di un giudicato confermativo dell'atto di ammonimento a seguito di un ricorso amministrativo: in tale ipotesi, il giudice resterebbe libero di disapplicare il giudicato qualora lo dovesse ritenere illegittimo, in quanto il ricorso gerarchico è sempre qualificabile come procedimento amministrativo, seppur contenzioso e di secondo grado.

Potrebbe tuttavia anche verificarsi l'ipotesi di un giudicato confermativo dell'atto di ammonimento a seguito di un ricorso giurisdizionale: sorgono dubbi in tal caso relativamente alla possibilità per il giudice di disapplicare anche in questo caso l'atto di ammonimento, poiché su di esso sarebbe intervenuta una sentenza

⁶⁹ V. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, minacce, violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla L. n. 38 del 2009*, Piacenza, 2009, p. 172.

⁷⁰ F. SARNO, *Il nuovo reato*, cit., p. 126 s.

definitiva, rispetto alla quale il giudice penale non è legittimato a compiere valutazione alcuna.

Ultima possibilità è quella di un giudicato demolitorio dell'atto di ammonimento, a seguito indifferentemente di ricorso amministrativo o giurisdizionale, che fa venir meno il presupposto per la perseguibilità d'ufficio del reato di atti persecutori, oltre che la condizione richiesta per l'applicazione dell'aggravante. Il giudice, pertanto, nel primo caso dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento per la mancanza di una condizione di procedibilità; nel secondo caso invece dovrebbe escludere la sussistenza dell'aggravante.⁷¹

In dottrina⁷² si è affrontata anche una seconda questione, riguardante le modalità in cui può avvenire una eventuale utilizzazione dei risultati della fase istruttoria-amministrativa nella fase dibattimentale del procedimento penale. Pur essendo la procedura amministrativa connotata da informalità⁷³, si ritiene che se nell'ambito dell'attività d'assunzione di informazioni da parte del presunto offensore dovessero emergere circostanze relative a un illecito penale, troverebbe applicazione l'art. 220 disp. att. c.p.p., in base al quale «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice»⁷⁴.

5. Arresto obbligatorio in flagranza di reato e altri profili procedurali

Sul piano procedurale, nel reato di atti persecutori, è stato introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza (come anche per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi) per effetto della l. 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del d.l. n. 93/2013.

⁷¹ G. DE SIMONE, *Il delitto*, cit., p. 205.

⁷² V. F. SARNO, *Il nuovo reato*, cit., p. 127.

⁷³ MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, p. 963.

⁷⁴ Sul punto, F. SARNO, *Il nuovo reato*, cit., p. 127.

L'articolo 612-*bis* c.p. è stato infatti incluso nel novero dei reati di cui all'articolo 380 c.p.p., disciplinante l'arresto obbligatorio in flagranza.⁷⁵

Si precisa che, ai fini dell'arresto in flagranza, è sufficiente che la polizia assista a un singolo segmento della condotta di *stalking*: questo, infatti, essendo un reato abituale, è caratterizzato dalla reiterazione nel tempo degli atti persecutori.

Ai fini della flagranza, perciò, è sufficiente che l'autore del reato sia colto nell'atto di commettere anche uno solo di tali atti.

È legittimo e deve essere quindi convalidato l'arresto in flagranza operato dagli operatori di polizia giudiziaria in caso di reato abituale (nello specifico, quello di atti persecutori *ex art.* 612-*bis* c.p.), allorquando l'ultimo episodio e segmento commissivo conclamante il reato contestato, avviene sotto la diretta percezione di chi ha operato l'arresto⁷⁶.

Va evidenziato, inoltre, che per effetto della le. 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del d.l. 1 luglio 2013, n. 78, la pena edittale massima prevista per lo *stalking* è stata aumentata da quattro a cinque anni di reclusione. Questo comporta, dal punto di vista procedurale, che per tale reato non potrà più procedersi con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'articolo 550 c.p.p., ma dovrà svolgersi l'udienza preliminare, a meno che il pubblico ministero non richieda il giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 ss. c.p.p.

Inoltre se l'indagato si trova in stato di custodia cautelare, il giudizio immediato è obbligatorio ai sensi dell'art. 453 co. 1-*bis* c.p.p.; in tale caso il pubblico ministero richiede il giudizio immediato anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, co. 1, c.p.p., e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

Sempre nell'ottica di introdurre una tutela differenziata e di offrire validi strumenti di tutela delle vittime, il d.l. n. 93/2013 ha apportato ulteriori significative modifiche in tema di disciplina del delitto di atti persecutori prevedendo, anche per tale reato, la possibilità di ricorrere alle intercettazioni telefoniche ai sensi della nuova lett. *f-quater* dell'art. 266 c.p.p.

⁷⁵ Art. 380, co. 2, lett. 1-*ter*: «Delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-*bis* del codice penale».

⁷⁶ Cass. Pen., Sez. V, 14 giugno 2018, n. 27475, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

È stato altresì inserito il delitto di atti persecutori tra quelli per cui, ai sensi dell'art. 132 *bis*, co. 1, lett. *a-bis*), disp.att. c.p.p., è assicurata la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi.

6. Le misure cautelari

Le modifiche apportate dal d.l. n. 11/2009 hanno avuto ad oggetto non solo la disciplina penale, ma anche la materia strettamente processuale, mediante l'inserimento all'interno del codice di procedura penale degli artt. 282-*ter*⁷⁷ (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e 282-*quater*⁷⁸ (obblighi di comunicazione).

Scopo dichiarato della nuova misura coercitiva non custodiale di cui all'art. 282-*ter* c.p.p. è quello di assicurare una tutela immediata e a carattere «intermedio» alla vittima di molestie reiterate e assillanti attraverso la creazione di una sorta di schermo protettivo che possa proteggerla ovunque si svolga la sua vita di relazione⁷⁹.

La dottrina⁸⁰ si è interrogata in merito alla possibile riferibilità della nuova misura introdotta al solo delitto previsto nell'articolo 612-*bis* c.p., domandandosi se, altrimenti, la stessa abbia una portata applicativa più ampia.

⁷⁷ Art. 282-*ter* c.p.p.: «Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁷⁸ Art. 282-*quater* c.p.p.: «I provvedimenti di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁷⁹ V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2728.

⁸⁰ G. DE SIMONE, *Il delitto*, cit., p. 206.

Si è ritenuta preferibile l'interpretazione in base alla quale l'art. 282-ter, non presentando alcuno specifico riferimento all'art. 612-bis c.p., presenti un'applicazione generale, subordinata pertanto sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui fa menzione l'art. 273 c.p.p. sia alle specifiche esigenze cautelari espressamente richiamate dall'art. 274 c.p.p.

Si sostiene che i gravi indizi di colpevolezza debbano avere ad oggetto le condotte reiterate di minaccia o molestia sorrette dal dolo richiesto dalla norma.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari invece, ruolo particolare si riconosce al pericolo concreto e attuale previsto alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p.⁸¹, ovvero il pericolo che il soggetto agente commetta ulteriori delitti della stessa specie, essendo lo *stalker* spesso un soggetto incline alla commissione di azioni sempre più aggressive e violente nei confronti della vittima⁸².

Qualora si verifichi un aggravamento delle esigenze cautelari con reiterazione di condotte della stessa specie, è legittima la sostituzione della misura cautelare applicata con altra più grave.

Recentemente, infatti, la giurisprudenza⁸³ ha stabilito che la reiterazione di condotte persecutorie ex art. 612-bis c.p. nei confronti della persona offesa, legittima, in virtù dell'art. 299, co. 4 c.p.p., la sostituzione della misura applicata con altra più grave, trattandosi di fatti sintomatici di un più elevato grado di pericolosità.

La cornice edittale prevista per il reato di atti persecutori consente anche l'applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi del secondo

⁸¹ L'art. 274 lett. c) c.p.p., modificato nella parte del secondo periodo, dal d.l. n. 78 del 2013, convertito nella legge n. 193 del 2013, prevede che: «c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁸² G. DE SIMONE, *Il delitto*, cit., p. 207.

⁸³ Cass. Pen., Sez. V, 5 luglio 2011, n. 34520, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

comma dell'articolo 280 c.p.p.⁸⁴, pur restando quest'ultima sempre un'*extrema ratio*, la cui applicazione è esclusa dal comma 2-*bis*, primo periodo, dell'articolo 275 c.p.p.⁸⁵ nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza di condanna possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Viene dunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice la valutazione in ordine alla sussistenza di dati concreti e verificabili, tali da far ritenere ragionevolmente certa, e non solo probabile, l'applicazione del suddetto beneficio. Giova rilevare che, qualora il giudice abbia ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa non è tenuto a motivare in merito all'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena⁸⁶, discendendo da esso una prognosi negativa circa le future condotte del prevenuto. A norma del secondo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 275 c.p.p.⁸⁷, non può essere applicata la custodia in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Anche in questo caso, il giudice è chiamato a compiere un giudizio prognostico in merito alla pena irroganda a conclusione del processo, analogamente a quanto previsto in punto di concedibilità della sospensione condizionale della pena.

La regola fissata nell'art. 275, co. 2-*bis*, seconda parte, c.p.p., è tuttavia derogata in presenza di specifiche situazioni oggettive o soggettive dipendenti dal titolo di reato e dunque dalla gravità in astratto della fattispecie incriminatrice per la quale sia richiesta l'applicazione del vincolo cautelare, ovvero dalle condizioni del destinatario della misura. In particolare, non opera la predetta presunzione di

⁸⁴ Art. 280 co. 2, c.p.p.: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁸⁵ Art. 275, co. 2-*bis*, c.p.p.: «Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis* e 624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.», in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁸⁶ Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235, in www.leggiditalia.it.

⁸⁷ Introdotta con il decreto legge n. 92 del 2014, convertito con modificazioni con l. n. 11 del 2014.

inadeguatezza della custodia cautelare in carcere, tra le altre ipotesi, nel caso degli atti persecutori ex art. 612-*bis* c.p.⁸⁸

6.1. Il divieto per lo *stalker* di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

La misura di cui all'art. 282-*ter* c.p.p. prescrive all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla stessa persona offesa.

Alla luce di tale previsione, la misura sembra presentare un duplice contenuto: un divieto «generico» di avvicinarsi ai luoghi suddetti ed un obbligo «specifico» di restare ad una determinata distanza⁸⁹.

La misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa si è presentata agli occhi della dottrina⁹⁰ come connotata da vaghezza, rispetto alla sostanziale precisione descrittiva delle altre misure cautelari, poiché il giudice si vede costretto a costruirla di volta in volta sulla base di parametri generici. Il giudice penale, infatti, si trova solitamente di fronte a misure cautelari interamente predeterminate, che generalmente non necessitano di integrazioni prescrittive e quando vi sono, sono di minima entità. Invece, sia la misura di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.) che quella di divieto di avvicinamento (art. 282-*ter* c.p.p.) si caratterizzano perché affidano al giudice della cautela il compito, oltre che di verificare i presupposti applicativi ordinari, di inserire le prescrizioni essenziali per raggiungere l'obiettivo cautelare ovvero per limitare le conseguenze della misura stessa.

La Suprema Corte di Cassazione⁹¹ ha stabilito, a tal proposito, che l'efficacia delle misure cautelari del divieto di avvicinamento e dell'allontanamento dalla casa familiare, funzionali ad evitare il pericolo della reiterazione delle condotte illecite, è subordinata agli elementi con cui il giudice le integra di contenuti attraverso le

⁸⁸ A. BASSI, *La cautela nel sistema penale, Misure e mezzi di impugnazione*, Vicenza, 2016, p. 48 s.

⁸⁹ A. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 967.

⁹⁰ P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema anti-stalking*, Napoli, 2012, p. 58 s.

⁹¹ Cass. Pen., Sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26819, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

prescrizioni che le norme gli consentono, motivo per cui quest'ultimo è tenuto a modellare la misura in relazione alla situazione di fatto.

Con particolare riguardo all'art. 282-ter c.p.p., assumono rilevanza le informazioni sui luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da prossimi congiunti della stessa (o dalle persone che con questa convivano o comunque ad essa legate da relazione affettiva), proprio in quanto funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare attraverso l'allontanamento dell'autore del reato. La norma nello specifico richiede che siano individuati luoghi determinati.

La completezza e la specificità del provvedimento costituisce, altresì, una garanzia per un giusto temperamento tra le esigenze di sicurezza incentrate sulla tutela della vittima ed il minore sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta alle indagini.

Pertanto, il provvedimento con cui il giudice dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto, perché solo in tal modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente l'esecuzione ed il controllo delle prescrizioni funzionali alla tutela che si vuole assicurare⁹², non essendo concepibile una misura cautelare come quella in esame che si limiti a fare riferimento genericamente a tutti i luoghi frequentati dalla vittima⁹³.

Allo stesso modo, con riferimento alla prescrizione di mantenere una determinata distanza dai luoghi frequentati dalla persona offesa, che può integrare il divieto di avvicinamento, l'ordine giudiziale non può essere riferito anche a «incontri occasionali», ossia a quelli in cui l'intimato non cerchi volontariamente il contatto con la vittima: anche in questo caso si reputano necessarie «indicazioni specifiche, con riferimento alle situazioni in cui vi sia il concreto rischio che la persona offesa possa venire a contatto con l'autore dei reati posti in essere ai suoi danni»⁹⁴.

Tuttavia, nel caso in cui le abitudini della vittima non consentono una precisa determinazione, in quanto la persona offesa non ha luoghi abituali di frequentazione,

⁹² Cass. Pen., Sez. V, 6 febbraio 2015, n. 5664, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁹³ Cass. Pen., Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 26819, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁹⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 26819, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

è possibile anche una mancata predeterminazione giudiziale dei luoghi su cui vige il divieto⁹⁵.

Giova rilevare come la misura cautelare *de qua* sia utilizzata spesso in relazione allo *stalking* condominiale⁹⁶, per imporre al condomino indagato per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. di abbandonare il proprio appartamento con conseguente applicazione nei suoi confronti della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai loro familiari. In un caso affrontato dal Tribunale di Padova⁹⁷ è stato vietato al condomino di comunicare con qualsiasi mezzo, in particolare telefono, *sms* o *e-mail* con le persone abitanti nello stesso edificio condominiale così come gli è stato prescritto di mantenere una distanza di almeno cinquecento metri dai luoghi frequentati dai denunciati.

Il secondo comma dell'art. 282-*ter* c.p.p. prevede quale prescrizione eventuale, a carattere accessorio, che qualora ricorrano «ulteriori esigenze di tutela», le due prescrizioni alternative di cui al primo comma (divieto di avvicinamento e obbligo di mantenere una distanza determinata) possono essere estese anche ai prossimi congiunti della persona offesa o alle persone che con questa convivano o comunque ad essa legate da una relazione affettiva.

In dottrina⁹⁸ si è osservato che l'art. 282-*bis* c.p.p.⁹⁹ (allontanamento dalla casa familiare) si rivela come una ipotesi speciale rispetto a quella più generale dell'art. 282-*ter* c.p.p., in cui il giudice ha la facoltà di estendere il divieto di avvicinamento non solo ai prossimi congiunti della vittima, parimenti all'art. 282-*bis*, ma anche alle persone con la stessa conviventi o a essa legate da relazione affettiva.

Altro autore¹⁰⁰, sostenendo che l'ambito applicativo dell'art. 282-*ter* c.p.p. appare più ampio di quello previsto all'art. 282-*bis* c.p.p., ammette che il giudice possa applicare la misura del divieto di avvicinamento anche al soggetto non legato

⁹⁵ Cass. Pen., Sez. V, 11 aprile 2012, n. 13568, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

⁹⁶ Dello *stalking* condominiale si è precedentemente trattato nel capitolo II, para. 9.6.

⁹⁷ Trib. Padova, Uff. G.i.p., 15 febbraio 2013, n. 1122, in www.leggiditalia.it.

⁹⁸ G. DE SIMONE, *Il delitto*, cit., p. 211; A. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove*, cit., p. 968.

⁹⁹ Articolo introdotto dalla legge n. 154 del 4 aprile 2001; successivamente modificato in seguito alla legge n. 172 del 1 ottobre 2012 e al d.l. n. 93 del 14 agosto 2013, conv. l. n. 119 del 15 ottobre 2013.

¹⁰⁰ F. SARNO, *Il nuovo reato*, cit., p. 137.

alla vittima da un pregresso rapporto di convivenza, potendo così colpire il soggetto estraneo rispetto alla stessa.

In merito al rapporto tra l'art. 282-*ter* c.p.p. e la disposizione di cui all'art. 283 c.p.p. (divieto e obbligo di dimora), si afferma¹⁰¹ che quest'ultima non ha in realtà come scopo primario quello di tutelare l'integrità psico-fisica di determinati soggetti legati al cautelato, bensì quello di evitare l'inquinamento probatorio quando la prova è legata ad un determinato luogo.

Il terzo comma dell'art. 282-*ter* c.p.p. fornisce al giudice il potere di inibire all'indagato qualunque forma di comunicazione con la persona offesa e con le persone di cui al summenzionato secondo comma. Il riferimento a qualsiasi mezzo sembra senza dubbio idoneo a ricomprendere accanto agli strumenti tradizionali quali telefono, fax, *mail*, *sms* e ogni altra forma di comunicazione telematica, anche le più varie condotte attraverso cui l'indagato potrebbe entrare in contatto con i predetti soggetti come, ad esempio, gli annunci sui quotidiani, le scritte murarie, ma anche l'invio, inopportuno, di regali o i messaggi lasciati sul parabrezza dell'auto¹⁰².

Infine, il quarto comma della disposizione in esame salvaguarda le esigenze lavorative e abitative del soggetto sottoposto alla misura cautelare, nel momento in cui queste possano risultare in qualche modo pregiudicate dal divieto di avvicinamento imposto al presunto *stalker*: in suddette ipotesi il giudice prescrive le modalità della misura e può imporre anche delle limitazioni.

In merito all'articolo 282-*quater* c.p.p., a cui si è precedentemente fatto riferimento, esso stabilisce che la misura in esame, così come quella prevista all'art. 282-*bis* c.p.p., debbano essere comunicate all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni, oltre che alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Essendo la segnalazione funzionale a consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca del possesso di strumenti offensivi di cui il soggetto destinatario della misura disponga, l'autorità competente dovrà essere individuata in quella del luogo di residenza, di domicilio o di altro luogo nel quale l'indagato (o imputato) si trova¹⁰³.

¹⁰¹ F. SARNO, *Il nuovo reato*, cit., p. 138.

¹⁰² A. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove*, cit., p. 968.

¹⁰³ A. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove*, cit., p. 969.

In tal senso, ovvero con lo scopo di una più ampia tutela delle vittime del reato di atti persecutori, è stato introdotto dal d.l. n. 93/2013 all'interno dell'art. 299 c.p.p. il comma 2-*bis*, ai sensi del quale «i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* [...] devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa».

7. La custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari. Misure di prevenzione

In tema di *stalking* e misure cautelari, occorre analizzare la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, come disciplinata al secondo comma dell'art. 280 c.p.p. che, in seguito alla modifica apportata dal d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013, può essere disposta «solo per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni [...]».

La Corte di Cassazione¹⁰⁴, nell'affrontare un ricorso contro l'ordinanza di applicazione di misure cautelari del Gip del Tribunale di Roma che, in applicazione del suddetto d.l. n. 78/2013 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), aveva sostituito nei confronti di un soggetto indagato per *stalking* la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha rilevato che la stessa legge che ha modificato le condizioni di applicabilità delle misure coercitive, innalzandone i limiti *ex art. 280, co. 2, c.p.p.*, ha altresì e contestualmente elevato la pena edittale del reato contestato all'indagato, di cui all'art. 612-*bis* c.p.¹⁰⁵, di modo che lo stesso, anche oggi, rientra tra quelli per cui è possibile irrogare la custodia carceraria.

La Suprema Corte ha evidenziato che il fine del legislatore, nel prevedere contestualmente alla previsione di applicabilità della misura cautelare in carcere anche l'aumento della pena per il reato di atti persecutori, è stato quello di mantenere

¹⁰⁴ Cass. Pen., Sez. V, 18 luglio 2014, n. 31839, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁰⁵ L'art. 1-bis d.l. n. 78 del 1 luglio 2013, convertito con modificazioni, dalla l. n. 94 del 9 agosto 2013, ha sostituito le parole a cinque anni alle parole a quattro anni.

per la suddetta fattispecie criminosa la misura coercitiva più afflittiva, e di conseguenza non solo non contrasta con la *ratio* oggettiva della legge, ma anzi, è con essa assolutamente compatibile: «è la stessa contestualità dell'intervento modificativo delle due norme (artt. 280 c.p.p. e 612-*bis* c.p.) ad assegnare al decreto legge, oggettivamente, la volontà di mantenere la possibilità di irrogare la custodia in carcere per tale reato»¹⁰⁶.

Gli atti persecutori sono stati oggetto in tempi recenti di un intervento normativo nel quadro della prevenzione dei reati: «i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612-*bis* del codice penale» sono, infatti, oggi inclusi tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali *ex art. 4, co. 1, lett i-ter*) d.lgs. n. 159/2011 (d'ora in poi: codice antimafia), così come modificato dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161¹⁰⁷.

Sono state dunque inserite nel dettato normativo ipotesi di reato per le quali in precedenza non era possibile applicare misure di prevenzione.

La connotazione prevalentemente pubblicistica del bene giuridico tutelato in linea generale dai reati per i quali è ammessa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel codice antimafia, viene accostata all'integrità psichica della vittima degli atti persecutori¹⁰⁸.

Il soggetto indiziato può quindi essere raggiunto da un foglio di via obbligatorio *ex art. 2* del codice antimafia, oppure da un avviso orale come disciplinato all'art. 3, o dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, eventualmente con divieto od obbligo di soggiorno, in base a quanto previsto dall'art. 6.

Ciò che in questa sede merita particolare attenzione è che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale e nell'ottica di inasprimento delle modalità applicative, all'articolo 6, co. 3-*bis*, del suindicato codice, è previsto l'eventuale utilizzo di strumenti elettronici di

¹⁰⁶ Cass. Pen., Sez. V, 18 luglio 2014, n. 31839, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹⁰⁷ Legge n. 161 del 7 ottobre 2017, «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate», in *GU, Serie Generale*, n. 258 del 4 novembre 2017.

¹⁰⁸ C. CASSANI, *Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti di riflessione*, in *Archivio Penale*, n. 1/2018, consultabile *online* sul sito www.archiviopenale.it.

controllo previsti all'articolo 275-bis c.p.p., con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi.

L'art. 275-bis c.p.p.¹⁰⁹ disciplina le particolari modalità di controllo che possono essere adottate dal Giudice nel disporre gli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere: tale disposizione fu introdotta dall'art. 16, co. 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella l. 19 gennaio 2001, n. 4, ma fino alle modifiche apportate successivamente dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 10 ha avuto un'applicazione molto limitata.¹¹⁰

Alla luce della novella del 2014, gli arresti domiciliari possano essere disposti di regola ricorrendo al controllo mediante strumento elettronico, il c.d. braccialetto elettronico.

Per la giurisprudenza di legittimità¹¹¹ non si tratta di un nuovo tipo di misura cautelare diversa e ulteriore rispetto agli arresti domiciliari disciplinati dall'art. 284 c.p.p., bensì di una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, necessaria ai fini della concedibilità degli stessi e adottata ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, il quale accetta l'installazione del dispositivo e si impegna a rispettare le prescrizioni.

L'istituto è stato dunque concretamente inteso come modalità di rafforzamento delle prescrizioni connesse con l'applicazione della misura cautelare

¹⁰⁹ Art. 275-bis c.p.p.: «Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli», in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

¹¹⁰ F. MAISANO, *Arresti domiciliari e braccialetto elettronico: è il momento delle Sezioni Unite?*, in *Giur. pen.*, 2 dicembre 2015, consultabile online sul sito *www.giurisprudenzapenale.com*.

¹¹¹ In tal senso Cass. Pen., Sez. II, 2 luglio 2015, n. 28115; Cass. Pen., Sez. II, 23 novembre 2015, n. 46328; Cass. Pen., Sez. IV, 25 agosto 2015, n. 35571, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

degli arresti domiciliari¹¹². Come indicato dall'art. 275-bis c.p.p. la decisione sull'applicazione dei mezzi elettronici di controllo spetta al giudice.

In considerazione delle caratteristiche illustrate in merito al c.d. braccialetto elettronico, si potrebbe ritenere quest'ultimo uno strumento adeguato per neutralizzare la pericolosità insita nel comportamento del molestatore assillante.

Tuttavia, nella pratica occorre evidenziare che appaiono ricorrere rilevanti problemi di coordinamento tra, da un lato, le esigenze di celerità connesse ai giudizi di convalida e di esecuzione delle ordinanze cautelari e dall'altro i tempi tecnici di attivazione degli strumenti elettronici (richiedenti circa quattro giorni di lavoro). Di conseguenza occorre verificare quale sia la posizione dell'imputato tra il giorno di emissione dell'ordinanza cautelare e l'effettiva predisposizione degli strumenti tecnici.

Sul punto, opposte soluzioni sono state individuate dalla giurisprudenza di legittimità.

Un primo orientamento afferma che la mancata disponibilità del dispositivo di controllo porti ad una momentanea permanenza in carcere, in attesa che l'imputato venga scarcerato nel momento in cui l'attivazione degli strumenti tecnici sarà completata, situazione che non genera «alcun *vulnus* [...] né alcuna violazione dei diritti di difesa, perché l'impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall'intensità delle esigenze cautelari e pertanto è ascrivibile alla persona dell'indagato»¹¹³.

Il secondo orientamento reputa che l'indisponibilità dello strumento di controllo tecnico a distanza, non può comportare la momentanea permanenza in carcere dell'indagato poiché non si tratta di una prescrizione che inasprisce la misura cautelare, ma solo di una procedura di controllo da parte della polizia giudiziaria; di conseguenza, «se viene ritenuta dal giudice la idoneità della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le concrete esigenze cautelari, la applicazione ed esecuzione di detta misura non può essere condizionata da eventuali difficoltà di natura tecnica

¹¹² A. BASSI, *La cautela nel sistema penale, Misure e mezzi di impugnazione*, Vicenza, 2016, p. 127 ss.

¹¹³ Cass. Pen., Sez. II, 23 novembre 2015 n. 46328, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

e/o amministrativa per l'esecuzione della misura, trattandosi di presupposti, all'evidenza, non comparabili tra loro»¹¹⁴.

In accordo con una tutela massima della libertà personale, nonché al fine di evitare inutili ingressi nel circuito carcerario, appare preferibile la seconda soluzione prospettata dalla giurisprudenza¹¹⁵.

Si sostiene in dottrina¹¹⁶ che, per quanto concerne l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca di prevenzione di beni agli indiziati di atti persecutori in concreto dovrebbe essere sempre collegata alle ipotesi nelle quali le condotte moleste cui sia dedito il proposto indiziato comportino utilità o vantaggi patrimoniali; è abbastanza improbabile che un tribunale possa trovare i presupposti per confiscare i beni ad un assillante corteggiatore perché non vi saranno i presupposti di cui all'art. 24 del codice antimafia, mentre potrà accadere che siano confiscati i beni di soggetti che siano indiziati di avere violato la *privacy* delle loro vittime per trarne profitto diffondendo notizie sulla loro vita personale o immagini che ritraggono le loro attività.

Appare evidente che le misure di prevenzione svolgano una funzione sussidiaria oppure surrogatoria delle misure di sicurezza. In tale ottica, come attenta dottrina¹¹⁷ ha rilevato, le misure di prevenzione personali non appaiono *ante delictum*, ma ormai *ante nova delicta* di modo che, presupponendo che il soggetto abbia già commesso fatti di reato, esse si sovrappongono a quelle di sicurezza alla cui mancata disposizione in sede di condanna, finiscono per sopperire.

Ebbene, come altrove sostenuto, le misure di prevenzione occuperebbero uno spazio applicativo, che, *de iure condito*, occupano le misure di sicurezza oppure quelle cautelari, tutte basate sul medesimo presupposto, ovvero un accertamento della pericolosità sociale, distinte invece con riferimento al primo connotato della misura, rispettivamente l'essere *ante delictum* oppure *ante nova delicta*¹¹⁸.

¹¹⁴ Cass. Pen., Sez. I, 30 settembre, 2015 n. 39529, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹¹⁵ A. BASSI, *La cautela nel sistema penale, Misure e mezzi di impugnazione*, Vicenza, 2016, p. 131.

¹¹⁶ C. VISCONTI, G. TONA, *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, 14 febbraio 2018, consultabile online sul sito www.laegislazionepenale.eu.

¹¹⁷ R. MAGI, *Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali, Tecniche sostenibili di accertamento della pericolosità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, Vol. 60, n. 2, 2017, p. 503.

¹¹⁸ F. P. LASALVIA, *Le misure di prevenzione dopo la Corte EDU De Tommaso*, in *Archivio Penale*, n. 2, 2017, consultabile online sul sito www.archiviopenale.it, p. 25 ss.

8. L'obbligo di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione anche per il reato di atti persecutori

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state di recente¹¹⁹ chiamate a risolvere una delicata questione interpretativa relativa all'articolo 408, co. 3-*bis*, c.p.p.¹²⁰, così come modificato dall'art. 2 co. 1, lett. g) del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, e da ultimo dall'art. 1 comma 31, lett. b) della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, in ragione della speciale importanza della questione. Con l'ordinanza di rimessione, infatti, è stato chiesto alle Sezioni Unite di chiarire se l'espressione «violenza alla persona», contenuta nel comma 3-*bis* dell'art. 408 c.p.p., dovesse intendersi inclusiva delle sole condotte di violenza fisica o dovesse invece comprendere anche quelle di minaccia; e se, pertanto, il reato di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.*, fosse incluso tra quelli per i quali il citato art. 408 c.p.p. prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione.

Un vivace dibattito¹²¹ ruotava attorno alla possibilità di comprendere nell'alveo della disposizione anche i reati commessi per il tramite di atti di violenza psicologica, emotiva o di minaccia, come tipicamente accade per gli atti persecutori, anche in riferimento alla previsione, di cui all'articolo 415-*bis* c.p.p., dell'obbligo di notifica al difensore della persona offesa o in mancanza di questo alla persona offesa, dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari previsto espressamente per il caso di *stalking*.

Le Sezioni Unite, nella pronuncia richiamata, non specificano se l'art. 408, co. 3-*bis*, c.p.p., sia applicabile anche ai reati commessi con violenza morale, ma affrontano direttamente una questione specifica: se la disposizione controversa sia o

¹¹⁹ Cass. Pen., Sez. Unite, 16 marzo 2016, n. 10959, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹²⁰ Art. 408, co. 3-*bis*, c.p.p.: «Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni», così modificato dall'art. 1, comma 31, lett. b), legge n. 103 del 23 giugno 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95, della medesima legge n. 103 del 2017, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹²¹ Sul punto C. BRESSANELLI, *La violenza di genere fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito di applicazione dell'art. 408, co. 3-bis, c.p.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 giugno 2016, consultabile online sul sito www.dirittopenalecontemporaneo.it.

meno applicabile all'articolo 612-*bis* c.p., a prescindere dalla tipologia della violenza esercitata in tale ultima fattispecie. Punto di partenza nel ragionamento della Corte di Cassazione sono state le fonti sovranazionali¹²², da cui emerge come l'espressione «violenza alla persona» sia sempre intesa in senso ampio, «comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche, e che, dunque, lo *stalking* rientri tra le ipotesi significative di violenza di genere che richiedono particolari forme di protezione a favore delle vittime».

Le definizioni fornite dalle fonti sovranazionali sono entrate a far parte dell'ordinamento, chiariscono le Sezioni Unite, e portano alla necessitata introduzione dell'obbligo di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale; a tal fine il reato di atti persecutori, al pari di quello *ex art. 572 c.p.*, non può essere escluso dal novero di quelli richiamati dall'*art. 408, co. 3-bis, c.p.p.*, proprio perché «la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato»¹²³.

In conclusione, la sentenza oggetto di disamina fornisce una risposta mirata al quesito sottoposto, chiarendo che l'obbligo di avviso alla persona offesa, con la conseguente nullità del decreto di archiviazione in caso di violazione, rileva ai sensi degli artt. 178 lett. b) e c) e 127 comma 5 c.p.p., ed opera anche nel caso di cui all'*art. 612-bis c.p.*, poiché l'espressione violenza alla persona deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario¹²⁴.

¹²² Tra gli altri, la sentenza in esame da rilevanza alla Direttiva 2012/29/UE, in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato; alla Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, relativa alla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali; alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

¹²³ Cass. Pen., Sez. Unite, 16 marzo 2016, n. 10959, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

¹²⁴ C. BRESSANELLI, *La violenza di genere fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità*, cit., consultabile *online* sul sito www.dirittopenalecontemporaneo.it.

CONCLUSIONI

L'indagine fin qui compiuta circa il panorama normativo, repressivo e preventivo, e gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di atti persecutori dovrebbe sollecitare alcune riflessioni conclusive.

Considerata l'attenzione dedicata dai *mass media* a numerose vicende di atti persecutori, sfociate in esiti drammatici, le istanze di tutela delle vittime vengono accolte tramite il ricorso a strumenti che appaiono volti a punire e a prevenire con maggiore efficacia lo *stalking*.

L'art. 612-*bis* c.p. si presta a comprendere nel proprio ambito applicativo condotte estremamente diverse, sia rispetto alla tipologia delle persone offese, sia, in particolare, con riguardo alla gravità dei fatti.

Tra gli elementi di particolare problematicità interpretativa è risultato il dato della reiterazione: esso non assume una peculiare rilevanza per il diritto penale rispetto ad altre categorie concernenti l'abitudine e la continuazione ma secondo una valutazione empirica dovrebbe cristallizzare la frequenza con cui lo *stalker* perpetra le condotte criminali mediante una persecuzione ostinata. La locuzione «condotte reiterate» all'interno del contenuto dell'art. 612-*bis* c.p. può apparire addirittura superflua rispetto ad una fattispecie incriminatrice che in rubrica postula la necessità della ripetizione delle condotte di rilevanza penale.

È stato utilizzato il dato della reiterazione per indicare la natura di reato abituale del delitto di atti persecutori anche se rimane aperta la problematica riguardo ai parametri integranti il concetto di reiterazione ovvero la soglia oltre la quale questa venga ad esistere.

Se il concetto di abitudine si riferisce ad una ripetizione cronico sistematica e non episodica di un comportamento, la reiterazione concerne la realizzazione della condotta più di una volta, evidenziandosi sul punto che il legislatore non ha dato indicazioni sulla soglia minima della reiterazione lasciando alla decisione del giudice la determinazione di questo importante elemento.

Sul concetto di condotte reiterate si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha rilevato che il termine «reiterate» indica la ripetizione di una condotta almeno una seconda volta ovvero più volte con insistenza.

Appare più corretto, ad avviso di chi scrive e in linea con la giurisprudenza di merito, porre il giudizio sulla reiterazione in via preliminare riguardo all'accertamento della verificazione dell'evento, non potendo da quest'ultimo prescindere: di conseguenza le condotte, anche se reiterate, potranno determinare la consumazione del delitto esclusivamente nel caso in cui siano, mediante nesso eziologico, collegate alla verificazione dei tre eventi tipizzati nella norma incriminatrice in applicazione dello schema classico del reato di evento.

Nel caso in cui nessuno dei tre eventi dovesse giungere a compimento, l'elemento della reiterazione potrebbe essere valutato al fine della verifica della sussistenza del tentativo punibile, sebbene risulti discussa la configurabilità del tentativo nel reato abituale.

Le caratteristiche della fattispecie incriminatrice in commento meritano una peculiare attenzione circa l'individuazione del bene protetto in quanto il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. è da ritenersi plurioffensivo, sebbene la giurisprudenza prevalente vi ravvisi una natura monoffensiva.

L'oggetto della tutela della fattispecie degli atti persecutori è innanzitutto la libertà morale del soggetto passivo del reato, in punto di specifico diritto alla libertà da intrusioni moleste e assillanti.

L'ambito della ricerca del bene protetto dalla norma incriminatrice si può definire correttamente come «polivalente» ove la violazione della libertà morale comporti turbamenti tali da pregiudicare l'equilibrio psicologico della vittima, ponendosi, così, oltre la libertà morale, in una prospettiva di tutela della integrità psichica del soggetto passivo, della tranquillità e della serenità psicologica di quest'ultimo.

La tutela penale polivalente offerta dalla fattispecie incriminatrice presenta come aspetto positivo la possibilità di includere una protezione preventiva dei beni della vita nei casi di atti persecutori prodromici a successive condotte di maggiore gravità, ma anche di salute psico-fisica della vittima laddove l'art. 612-*bis* c.p. richiama tra le varie ipotesi tipizzate che la condotta sia realizzata in modo da cagionare un grave stato di ansia e di paura.

Merita osservare, inoltre, che la fattispecie incriminatrice degli atti persecutori risulta caratterizzata da alcuni elementi di incertezza in punto di

sussistenza dei requisiti sostanziali prescritti dall'art. 612-*bis* c.p., per quanto concerne l'accertamento degli elementi costitutivi.

Infatti, gli eventi del reato, gli stati di «ansia» o di «paura», ovvero il «fondato timore per l'incolumità», oltretutto non solamente del soggetto passivo, ma anche di prossimi congiunti dello stesso, oppure di persone ad esso legate da una relazione affettiva, rendono complesso un inquadramento che possa fondarsi su indici oggettivi affidabili di accertamento in sede processuale.

Dal punto di vista strutturale riguardo alla norma incriminatrice in riferimento a vari elementi critici della fattispecie, è intervenuta, come trattato nel presente lavoro, la Corte Costituzionale, che con la sentenza interpretativa di rigetto n. 172 del 2014 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-*bis* c.p., per violazione dell'art. 25, comma 2, Cost., in relazione al principio di determinatezza.

Tuttavia, un aspetto dell'art. 612-*bis* c.p. resta suscettibile di riflessioni, ovvero l'assenza di determinatezza della norma rispetto al livello di intensità che un rapporto deve avere perché possa essere considerato come «relazione affettiva» ai sensi dell'articolo stesso.

La Corte Costituzionale ha lasciato comunque irrisolti alcuni dubbi in merito alla compatibilità della norma con il principio di determinatezza. Non è stato affrontato la questione dei legami affettivi in riferimento al fenomeno sociale delle coppie di fatto, di una coppia di amici, o addirittura, di colleghi di lavoro.

Il giudice si troverebbe a colmare tale lacuna in merito al tipo e al livello di intensità del legame che rientra nel concetto di «relazione affettiva» mediante una verifica del caso concreto, nonostante ciò possa comportare futuri contrasti ermeneutici della giurisprudenza, poiché non pienamente rispondente al principio di determinatezza, il quale esplica molteplici funzioni garantiste indispensabili all'interno del sistema penale.

È innegabile che la mancata pronuncia della Corte Costituzionale sul tema del tipo e del livello di intensità dei legami affettivi comporta conseguenze sul piano della certezza del diritto e dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

A sommo avviso di chi scrive un altro aspetto singolare che caratterizza il reato di atti persecutori è rappresentato dalla vicenda creatasi dopo l'entrata in vigore

dell'art.162-ter c.p. con l. 23 giugno 2017, n. 103. Il legislatore nell'ambito di un intento deflattivo ha previsto per i reati procedibili a querela soggetta a remissione una causa di estinzione del reato mediante condotte riparatorie poste in essere dall'imputato con peculiari similitudini all'istituto previsto per il procedimento dinanzi al giudice di pace ex art. 35 d.lgs. 274/2000.

La particolarità dell'istituto ex art. 162-ter c.p. consiste nella possibilità che il giudice discrezionalmente valuti la congruità della somma offerta dall'imputato anche nei modi dell'offerta reale ai sensi dell'art. 1208 e seguenti c.c. a titolo di riparazione; la valutazione positiva da parte del giudicante comporta la dichiarazione di estinzione del reato anche nel caso in cui la persona offesa non presti il consenso.

Tra i reati per i quali era applicabile la causa estintiva, pur tenendo conto del differenziato regime di procedibilità e della conseguente residualità operativa dell'art. 162-ter c.p. allo *stalking*, figurava la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., sebbene risultassero già normativamente prevalenti i casi di procedibilità d'ufficio rispetto a quelli a querela soggetta a remissione.

La causa di estinzione, come in precedenza evidenziato, è stata applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari di Torino in un procedimento per atti persecutori definito con sentenza di non doversi procedere per avvenuta estinzione del reato all'esito di offerta reale della somma di € 1.500,00 considerata congrua a titolo di risarcimento del danno senza accettazione della persona offesa, come risulta possibile in base alla norma di legge.

Si ritiene condivisibile, all'esito delle reazioni suscitate nell'opinione pubblica dalla notizia pubblicata dai *mass media*, la scelta del legislatore di introdurre l'art. 162-ter co. 4, c.p., che ha escluso dall'ambito di applicazione della norma il delitto di atti persecutori.

Gli atti persecutori possono verificarsi con modalità dotate di cariche offensive molto variegata, delle quali il legislatore sembrerebbe avere già tenuto conto nella differenziazione del regime di procedibilità a querela o d'ufficio, in ambito di tutela preventiva, cautelare e precautelare.

In particolare, dal punto di vista della repressione, si è evidenziato il progressivo inasprimento delle sanzioni, oltre che le modifiche peggiorative in ambito cautelare ed in punto di misure prevenzione personali e patrimoniali.

Più attenzione e criticità ha suscitato l'inserimento, a seguito delle modifiche apportate dalla l. 161/2017, dei «soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612-*bis* del codice penale» nel novero dei destinatari delle misure di prevenzione *ex art.* 4, co. 1, lett. *i-ter*) d.lgs. 159/2011, in considerazione del fatto che, per tali soggetti, è già prevista in via preventiva l'elevazione di provvedimenti di pubblica sicurezza in presenza anche di una sola denuncia: ci si riferisce all'ammonimento del Questore disciplinato dall'art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

Le modifiche in ambito di misure di prevenzione si inseriscono in un settore che appare già come problematico, considerata l'afflittività delle suddette misure la cui applicazione prescinde dall'accertamento della commissione del reato.

L'inserimento degli *stalker* nel novero dei soggetti di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 potrebbe creare il rischio di legittimare anche l'uso improprio della norma al fine dell'irrogazione di misure patrimoniali.

In ogni caso la confisca di beni agli indiziati di atti persecutori in concreto dovrebbe essere sempre collegata alle ipotesi nelle quali le condotte moleste comportino utilità o vantaggi patrimoniali in capo al proposto.

Sembrerebbe quasi «eccessiva» la prevenzione *ante delictum* che il legislatore ha inteso estendere anche al delitto di atti persecutori, dal momento che il tradizionale campo di applicazione delle misure di prevenzione risultava limitato ai gravi fenomeni criminali in ambito mafioso o terroristico.

È proprio la pericolosità sociale dell'autore degli atti persecutori che determina l'assoggettabilità di soggetti meramente sospettati a tale regime di prescrizioni e limitazioni.

Appare opportuno sottolineare, inoltre, che la vittima di atti persecutori ha a disposizione un articolato sistema di tutele preventive, che appaiono parzialmente sovrapponibili. Ci si riferisce come evidenziato all'ammonimento del Questore, vale a dire all'invito a «tenere una condotta conforme alla legge», previsto dall'art. 8, co. 2, d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, la cui formulazione richiama quella dell'avviso orale, previsto *ex art.* 3, co. 2, d.lgs. n. 159/2011.

Il Questore su richiesta della vittima ammonisce lo *stalker* e d'ufficio, ritenute le circostanze del caso concreto, prima che la vittima sporga querela, ma

anche nel caso in cui questa non ne abbia intenzione, decide di proporre al Tribunale l'applicazione di una misura di prevenzione di maggiore controllo.

Alla luce degli interventi legislativi richiamati, e secondo una chiave di lettura per cui «il fine giustifica i mezzi», mediante strumenti eccezionali, appare molto forte la tutela che si intende garantire alla vittima di atti persecutori, considerando l'ambito applicativo delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, le quali possono intervenire quando ancora il delitto non dovrebbe essersi perfezionato allo scopo di tutelare in via preventiva la vittima in una fase assai antecedente alla lesione o messa in pericolo del bene protetto.

È possibile ritenere, per fornire una giustificazione all'estensione applicativa delle misure di prevenzione e alla ragionevolezza di tale scelta, che il concetto di indizio si riferisca non tanto alla consumazione del delitto ma alla individuazione del presunto *stalker*.

In ambito di irrogazione di misure cautelari personali è previsto l'eventuale utilizzo di strumenti elettronici di controllo *ex art. 275-bis c.p.p.*: l'applicazione del c.d. «braccialetto elettronico» potrebbe rivelarsi utile nel neutralizzare la pericolosità sociale dello *stalker*, motivo per cui si rende auspicabile un'implementazione dell'utilizzo di tale modalità di controllo riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

La stessa esigenza di efficacia della misura anti-*stalking* riguardo alla situazione di fatto da tutelare in via cautelare si estende alle misure diverse dal divieto di avvicinamento: ove il quadro sia tale da applicare misure cautelari maggiormente restrittive della libertà personale, il giudice, se possibile, dovrà modellare la misura tenendo conto delle concrete modalità operative di esecuzione degli atti persecutori.

La legge n. 119/2013 ha esteso anche all'allontanamento dalla casa familiare, di cui all'*art. 282-bis c.p.p.*, le modalità di controllo previste dall'*art. 275-bis c.p.p.*, ma non al divieto di avvicinamento *ex art. 282-ter c.p.p.*, cioè proprio la misura naturalmente deputata a tutelare le vittime di *stalking*, per motivi oggettivamente non condivisibili, tenuto conto che il grado di limitazione della libertà personale per entrambe le misure è sostanzialmente identico.

Si ritiene che l'estensione del braccialetto elettronico all'indagato di atti persecutori colpito dal divieto di avvicinamento non avrebbe violato il principio di legalità in materia di misure cautelari, poiché la previsione di cui all'art. 275-bis c.p.p. non ha introdotto una nuova misura coercitiva ma esclusivamente una modalità di esecuzione di una misura cautelare personale.

Un'ulteriore rilevante novità, seppure discutibile, in materia precautelare riguarda la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, art. 380, co. 2, lett. 1-ter c.p.p., per il delitto di atti persecutori.

Sebbene l'intento del legislatore sia stato quello di apprestare una difesa più incisiva delle vittime di atti persecutori intervenendo in via precautelare con maggiore estensione e senza alcuna discrezionalità valutativa, ex art. 381 c.p.p., in punto di gravità del fatto e di personalità del soggetto, merita osservare che la condizione di flagranza nei reati abituali risulta di problematico accertamento e tecnicamente di difficile configurabilità. Pur ritenendo la ragionevole prospettiva di un più esteso uso dell'arresto obbligatorio in relazione al reato in esame, non deve perdersi di vista la necessità di un rigoroso controllo circa la sussistenza o meno del requisito della flagranza di reato, tenuto conto che in taluni casi il delitto di atti persecutori è punito a querela della persona offesa e ciò comporta ulteriori problemi per l'arresto obbligatorio in flagranza, che potrà essere eseguito solo alle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 380 c.p.p.

Qualche perplessità, infine, suscita la presenza della clausola di riserva contenuta nell'art. 612-bis c.p. «salvo che il fatto costituisca più grave reato» in considerazione della difficile configurabilità di fattispecie incriminatrici di maggiore gravità in grado di ricomprendere la peculiare offensività e specificità criminologica degli atti persecutori, caratterizzati dalla reiterazione di comportamenti offensivi e dalla abitualità, nel caso in cui l'autore mediante una condotta complessiva di atti persecutori dovesse realizzare un reato più grave a carattere istantaneo come l'omicidio.

In tali casi non vi sarebbero dubbi circa la configurabilità del concorso di reati anche in considerazione della non collocabilità dello *stalking* in una posizione inferiore rispetto ad altre fattispecie.

In definitiva, la clausola di sussidiarietà in quanto indeterminata non può avere un'applicazione aprioristica ma potrebbe impedire l'applicazione dell'art. 612-*bis* c.p. solo in quei casi in cui il reato più grave evocato dalla clausola riesca ad assorbire concretamente l'intero disvalore dell'evento di quello di atti persecutori.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- AGNINO F., *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, in *Giur. merito*, 2011, p. 61 ss.
- AGNINO F., *Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking, entra subito in scena nelle aule di giustizia*, in *Corr. merito*, 2009, p. 71 ss.
- AMARELLI G., *Il principio di determinatezza e il delitto di atti persecutori alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2014*, in *St.iuris*, 2015, n. 7-8, p. 819 ss.
- AMATO G., *Reati contro la persona, Per lo stalking basta l'effetto destabilizzante della condotta*, *Quotidiano*, 13 maggio 2013, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale- Parte generale*, Milano, 2003.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale- Parte speciale*, Milano, 2016, p. 279 ss.
- BARBAZZA A., GAZZETTA E., *Il nuovo reato di "atti persecutori"*, consultabile online sul sito www.altalex.com, p. 3 ss.
- BARTOLINI F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla L. n. 38 del 2009*, Piacenza, 2009, p. 137 ss.
- BASSI A., *La cautela nel sistema penale, Misure e mezzi di impugnazione*, Vicenza, 2016, p. 48 ss.
- BASTIANELLO A., *Il reato di stalking ex art. 612 bis c.p.*, in *Giur. merito*, 2012, p. 673 ss.

BENEDETTO G., ZAMPI M., MESSORI M. R., CINGOLANI M., *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, Anno XXX, n. 1, Milano, 2008, p. 127 ss.

BERRI G., *Stalking e ipotesi di confine*, Milano, 2012, p. 36 ss.

BONINI S., *Sulla tutela penale delle vittime fragili. Questioni sospese in materia di atti persecutori e di femminicidio (dopo il D.l. 93/2013). A margine, un'apertura della Cassazione in tema di mobbing e lesioni personali*, in *L'indice Penale*, Anno XVII, n. 2, 2014, p. 669 ss.

BRAMANTE A., LAMARRA V., *Atti persecutori: tipologie e caratteristiche dello stalker*, consultabile online sul sito www.ilpenalista.it, Indagini scientifiche, 1/06/2017.

BRESSANELLI C., *La violenza di genere fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito di applicazione dell'art. 408, co. 3-bis, c.p.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 giugno 2016, consultabile online sul sito www.dirittopenalecontemporaneo.it.

BRICCHETTI R. - PISTORELLI L., *Istanza di ammonimento: una prima riforma di tutela*, in *Guida dir.*, 2009, n. 10, p. 70 ss.

BRICCHETTI R., PISTORELLI L., *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida dir.*, 2009, n. 10, p. 58 ss.

CADOPPI A., *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida dir.*, 2009, n. 19, p. 52 ss.

CADOPPI A., *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, in VINCIGUERRA S. - DASSANO F. (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, p. 114 ss.

CAMERA DEI DEPUTATI, SERVIZIO BIBLIOTECA, *Il reato di molestie insistente negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Germania*, consultabile online all'indirizzo www.parlamento.it.

CAMERA DEI DEPUTATI, XVI Legislatura, Servizio Studi-Dipartimento giustizia, Progetti di legge, *Molestie insistenti (stalking)*, dossier n. 9/2, 9 luglio 2008, consultabile online sul sito www.leg16.camera.it.

CAPITANI F. G., *Procedibilità d'ufficio del reato di stalking* (nota a Cass. Pen., sez. V, 15 dicembre 2017, n. 9952), in *Diritto e Giustizia*, fasc. 41, 2018, consultabile online in www.dirittoegiustizia.it.

CARINGELLA F., DELLA VALLE F., DE PALMA M., *Manuale di diritto penale – Parte generale*, VII edizione, Roma, 2017, p. 141 ss.

CASSANI C., *Atti persecutori e recenti modifiche normative: spunti di riflessione*, in *Archivio Penale*, 2018, n. 1, consultabile online sul sito www.archiviopenale.it, p. 1255.

CASSANO G., *STALKING, Atti persecutori, Cyberbullismo e tutela dell'oblio*, Vicenza, 2017.

COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, Napoli, 2012, p. 58 ss.

Consecutive, Proposizioni, La grammatica italiana, 2012, Definizione consultabile online sul sito www.treccani.it.

COPPI F., voce *Maltrattamenti in famiglia*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, 1975, p. 250 ss.

Crea profilo Facebook per diffamare l'ex amante: è stalking, Quotidiano, Redazione Wolters Kluwer (a cura di), 12 gennaio 2018, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

CUOMO L., *Stalking: per integrare il reato sono sufficienti anche due sole condotte*, Quotidiano, 25 novembre 2013, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

CURCI P., GALEAZZI G.M., SECCHI C., *La sindrome delle molestie assillanti (Stalking)*, Milano, 2003, p. 13 ss.

D'ANGELO N., DI TULLIO D'ELISIIS, *Riforma del codice antimafia, guida commentata alla legge 161/2017*, Santarcangelo di Romagna, 2017.

DE FAZIO L., SGARBI C., *La rilevanza sociale dello stalking, valutazione e gestione del rischio*, in *Forum Associazione Donne Giuriste* (A cura di), *Stalking e Violenza alle donne. Le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione*, Milano, 2009b, p. 53 ss.

DE NARDIS P., MALIZIA N., ARENA G., FALZONE D., MARCHETTA P., PELLERONE M., SALERNO R., *Dalle violenze alle politiche di sicurezza urbana*, Torino, 2016, p. 142 ss.

DE SIMONE G., *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013.

DELPINO A., *Lo stalking tra diritto e criminologia: dall'analisi del reato all'interpretazione giurisprudenziale e psichiatrico-forense del delitto di "atti persecutori" (parte prima)*, consultabile online all'indirizzo www.docplayer.it.

DI DEDDA E., *La novella in tema di contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori: primi rilievi processuali*, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2009, Vol. 20, n. 4, p. 430 ss.

DI NICOLA P., *Distinzione tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti del coniuge*, Quesiti operativi, 28 settembre 2016, consultabile online nel sito www.ilpenalista.it.

DOLCINI E., FIANDACA G., MUSCO E., PADOVANI T., PALAZZO F., SGUBBI F., *Itinerari di diritto penale, La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012, p. 169 ss.

EGE H., *Al centro della persecuzione. Analisi, conseguenze e valutazioni del comportamento persecutorio*, Milano, 2010, p. 114 ss.

EGE H., *Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005.

FARINI S. - PANARELLO P., *Le modifiche al codice penale*, in TOVANI S. - TRINCI A. (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e le altre modifiche introdotte dalla legge 23 febbraio 2009, n. 11*, Roma, 2009, p. 31 ss.

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale – Parte speciale*, Vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, Bologna, 2013, p. 212 ss.

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale – Parte generale*, Bologna, 2014, p. 208 ss.

FINCH E., *Stalking the Perfect Stalking Law: An Evaluation of the Efficacy of the Protection from Harassment Act*, in *Criminal Law Rev.*, 2002, p. 705 ss.

FLICK G.M., *Molestia o disturbo alle persone*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, 1976, p. 702.

FORNARI S., Stalking e violenza sulle donne, la storia di Erika “Io, vittima di una donna, ho imparato a reagire”, Convegno “Giù le mani” organizzato dall’associazione “Luce per Terni”, consultabile online nel sito www.tuttoggi.info.it.

FORUM-ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE, Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell’ordinamento, gli ordini di protezione, Milano, 2009, p. 51 ss.

FRUGONI G., *Stalking in condominio*, Officina del Diritto, 2018, consultabile *online* sul sito www.penalista.it, p. 6 ss.

GALEAZZI G.M., CURCI P., *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, Vol. 7, Dicembre 2001, n. 4, consultabile *online* nel sito www.jpsychopathol.it.

GARGIULLO B. C., DAMIANI R., *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazioni, assessment e profili comportamentali*, Milano, 2016, p. 34 ss.

GEMINI L., GALEAZZI G.M., CURCI P., Stalking e mass-media, in GHIRARDELLI P., *Lo stalking, Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Milano, 2011, p. 141 ss.

GRATTAGLIANO I., AMORUSO A., SCANDAMARRO G., PIERRI G., PASTORE A., MARGARI F., *Stalking nei confronti di operatori di contesti socio-sanitari: risultati preliminari di una ricerca nella Regione Puglia*, in *Rivista di psichiatria*, 2014, 49, p. 273 ss.

GRATTAGLIANO I., CASSIBBA R., GRECO R., LAUDISA A., TORRES A., MASTROMARINO A., *Stalking: un vecchio comportamento e un nuovo reato. Riflessioni su undici casi accertati nel Distretto Giudiziario di Bari*, in *Rivista di psichiatria*, 2012, 47, 1, p. 66 ss.

- GROSSO C. F., PELISSERO M., PETRINI D., PISA P., *Manuale di diritto penale - Parte generale*, II edizione, Milano, 2017.
- HIRIGOYEN M.F., *Sottomesse, La violenza sulle donne nella coppia*, 2006, in MERZAGORA BETSOS I. (A cura di), *Uomini vio, enti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Milano, 2009, p. 85 ss.
- LASALVIA F. P., *La riforma del Codice Antimafia: prime osservazioni critiche*, 2017, n. 3, consultabile *online* sul sito www.archiviopenale.it.
- LASALVIA F. P., *Le misure di prevenzione dopo la Corte EDU De Tommaso*, in *Archivio Penale*, 2017, n. 2, consultabile *online* sul sito www.archiviopenale.it, p. 25 ss.
- LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina.*, Vol. 5, Milano, 2015, p. 561 ss.
- LOSAPPIO G., *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "atti persecutori". Stalking the stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 872 ss.
- LUINI A., *I messaggi mms e il reato ex art. 660 codice penale*, in *Rivista Penale*, fasc. 5, 2003, p. 367 ss.
- MACRÌ F., *Atti persecutori (art. 612-bis)*, in CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M. (diretto da), *I delitti contro la libertà sessuale*, Torino, 2013.
- MACRÌ F., *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di "atti persecutori"*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 366 ss.
- MAFFEO V., *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. Pen.*, 2009, p. 2725 ss.

- MAGI R., *Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali, Tecniche sostenibili di accertamento della pericolosità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, Vol. 60, n. 2, 2017.
- MAISANO F., *Arresti domiciliari e braccialetto elettronico: è il momento delle Sezioni Unite?*, in *Giur. pen.*, 2 dicembre 2015, consultabile online sul sito www.giurisprudenzapenale.com.
- MANNA A., *Il nuovo delitto di atti persecutori e la sua conformità ai principi costituzionali in materi penale*, in VINCIGUERRA S., DASSANO F. (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, p. 469 ss.
- MARANDOLA A., *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 963 ss.
- MARASCO M., ZENOBI S., *Stalking: riflessioni psichiatrico-forensi e medico-legali*, in *Difesa Sociale*, 2003, p. 45 ss.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2017.
- MASTRONARDI V., *Stalking o sindrome delle molestie assillanti*, in VOLTERRA V., *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Milano, 2006, p. 194 ss.
- MAUGERI A.M., *La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato*, in *Rass. it. crim.*, 2012, n. 3, p. 202 ss.
- MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010.

MAUGERI A.M., *Tutela della libertà morale*, in PULITANÒ D. (a cura di), in *Diritto penale- Parte speciale*, Vol. I, Torino, 2011, p. 231 ss.

MELOY J.R., *The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives*, tr.it. (a cura di DE SIMONE G., I ed., 2013), San Diego, 1998, p. 19 ss.

MENDITTO F., *Le misure di prevenzione e la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161)*, Varese, 2017.

MERLI A., *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2016, n. 4, p. 90 ss.

MINNELLA C., *Lo stalking tra criminologia, giurisprudenza e recenti modifiche normative*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2013, n. 3, p. 69.

MINNELLA C., *Oltre i confini del mobbing: lo stalking occupazionale*, 27 marzo 2015, consultabile online sul sito www.dirittoegiustizia.it.

MINNELLA C., *Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori*, (nota a Cass. Pen., Sez. V, 30 agosto 2010, n. 32404 e Cass. Pen., Sez. V, 5 luglio 2010, n. 25527), in *Cass. Pen.*, 2011, p. 968 ss.

MONZANI M., *Manuale di criminologia*, Padova, 2016, p. 318 ss.

MULLEN P.E., PATHÉ M., PURCELL R., *Stalkers and their victims*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

- MURRO O., *Condotte riparatorie. La Cassazione perde un'occasione per chiarire l'applicabilità dell'istituto in sede di legittimità*, in *il Penalista*, 16 marzo 2018.
- MURRO O., *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, Milano-Padova, 2016, p. 37 ss.
- NATALINI A., "Stalking": *bastano due episodi di minaccia o di molestia per configurare il reato*, in *Dir. e giust.*, 2010, p. 338 ss.
- NATALINI A., *Quando le molestie persecutorie usano le più recenti tecnologie è «cyberstalking». E si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p.*, 2010, consultabile *online* sul sito www.dirittoegiustizia.it.
- NERI G., *Elementi di criminologia*, Roma, 2012, p. 185 ss.
- NICOL B., *Quando la passione diventa ossessione. Stalking*, Torino, 2009, p. 29 ss.
- PALAZZO F., *Corso di diritto penale, Parte generale*, Torino, 2008.
- PARODI C., *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, p. 49 ss.
- PAVICH G., *Il delitto di maltrattamenti, Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, Milano, 2012, p. 124 ss.
- PEDRAZZOLI M., *Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore*, in PEDRAZZOLI M. (dir.), *Vessazioni e angherie sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mobbing*, Bologna, 2007.
- PISANI G., *Il mobbing come stalking: prospettive e limiti*, (nota a Trib. Taranto, 7 aprile 2014, n. 176), 22 giugno 2016, consultabile *online* sul sito www.penalecontemporaneo.it.

PISAPIA G.D., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Digesto disc. pen.*, VII, Torino, 1993, p. 518.

PISTORELLI L., *Il reato di “stalking” e le altre modifiche al codice penale del d.l. n. 11/2009 conv. in l. 39/2009*, consultabile *online* sul sito www.penale.it.

PISTORELLI L., *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, GATTA G.L. (a cura di), *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009*, Milano, 2009, p. 174 ss.

PULITANÒ D., *Diritto penale: parte speciale, Volume I, Tutela penale della persona*, Torino, 2014.

PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Santarcangelo di Romagna, 2012.

RAZZANTE R., PEZZUTO E., *Il nuovo codice antimafia, commentario aggiornato alla legge 17 ottobre 2017, n. 161*, in ALPA G., SPANGHER G., *Nuove leggi nuovo diritto*, Pisa, 2018.

RIZZO T., *Stalking e locus commissi delicti*, *Quesiti Operativi*, 25 settembre 2015, consultabile *online* sul sito www.ilpenalista.it.

RUSSO C., *Femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93)*, in *Il Penalista- Officina del Diritto*, Milano, 2013, p. 20 ss.

SARNO F., *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Milano, 2010.

- SCARPONI S., *La nozione di molestie nel diritto del lavoro: uno strumento di qualificazione anche nei confronti del mobbing*, in SCARPONI S. (a cura di), *Il mobbing: analisi giuridica interdisciplinare*, Milano, 2009, p. 3 ss.
- SCIARRINO M., BENEDETTI M., MAZZOLA R., *Stalking: comparazione nei sistemi di common e civil law*, in *Sul filo del Diritto*, I profili dell'abuso-Profiling, n. 4, 2014, consultabile *online* all'indirizzo www.onap-italia.org.
- Se cessa la convivenza, risponde di stalking chi maltratta l'ex*, in *Quotidiano Giuridico*, Redazione Wolters Kluwer (a cura di), 8 agosto 2017, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
- SERRA C., *Nuove proposte di criminologia applicata*, Milano, 2005.
- SFORZI M., *Violenza, minaccia o resistenza all'autorità*, in *Enc. Dir.*, vol. XLVI, 1993, p. 920 ss.
- SGARBI C., DE FAZIO L., *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime*, in *Rass. it. crim.*, Anno VIII, 2014, n. 1, p. 53 ss.
- SORGATO A., *Stalking*, Torino, 2010.
- TONINI P., *Manuale di procedura penale*, Milano, 2017.
- VALSECCHI A., *Il delitto di "atti persecutori" (c.d. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1377 ss.
- VISCONTI C., TONA G., *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, 14 febbraio 2018, consultabile *online* sul sito www.la legislazione penale.eu.
- ZANASI F.M., *L'odioso reato di stalking*, Milano, 2012.

ZANASI F.M., *Violenza in famiglia e stalking*, Milano, 2006.

ZICCARDI G., *Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici*, in *Rass. it. crim.*, 2012, Anno VI, n. 3, p. 160 ss.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

- Cass. Pen., Sez. V, 29 aprile 1985, n. 4043, in *www.leggiditalia.it*.
- Cass. Pen., Sez. I, 01 ottobre 1991, n. 584, in *www.leggiditalia.it*.
- Cass. Pen., Sez. I, 28 gennaio 1992, n. 2527, in *www.leggiditalia.it*.
- Cass. Pen., Sez. I, 21 settembre 1993, n. 3494, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.
- Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, in *www.leggiditalia.it*.
- Cass. Pen., Sez. V, 11 dicembre 1996, n. 512, in *www.leggiditalia.it*.
- Cass., Sez. Un., 26 novembre 1997, in *www.leggiditalia.it*.
- Cass. Pen., Sez. I, 26 novembre 1998, n. 13555, in *www.leggiditalia.it*
- Cass. Pen., Sez. V, 19 ottobre 2001, n. 43478, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.
- Cass. Pen., Sez. VI, 04 settembre 2003, n. 841, in *www.leggiditalia.it*
- Corte Cost. 2003, n. 359, par. 4.1.
- Trib. Torino, Sez. III Pen., 23 febbraio 2004, n. 1026, consultabile *online* sul sito *www.dannoallapersona.it*.
- Cass. Pen., Sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.
- Cass. Pen., Sez. I, 30 marzo 2004, n. 19071, in *www.leggiditalia.it*
- Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2006, n. 8198, in *www.leggiditalia.it*
- Cass. Pen., Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 40770, in *www.leggiditalia.it*
- Cass. Pen., Sez. III, 21 novembre 2006, n. 38109, in *www.leggiditalia.it*.
- Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8 maggio 2007, n. 10441 in *Mass. Giur. It.*, 2007, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.
- Cass. Pen., Sez. VI, 19 febbraio 2008, n. 21447, in *www.leggiditalia.it*.
- Cass. Pen., Sez. III, 6 giugno 2008, n. 27762, in *www.leggiditalia.it*.
- Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17 febbraio 2009, n. 3785, in *www.leggiditalia.it*.
- Cass. Pen., Sez. III, 19 marzo 2009, n. 17846, in *www.leggiditalia.it*..
- Trib. Milano, 17 aprile 2009, in *www.leggiditalia.it*.
- Trib. Napoli, 30 giugno 2009, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.
- Trib. Mantova, 18 agosto 2009, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.
- Trib. Catanzaro, 24 novembre 2009, in *www.leggiditalia.it*.

Trib. Di Caltanissetta del 4 gennaio 2010, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Trib. Crema, 11 gennaio 2010, n. 766, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 26 marzo 2010, n. 11945, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. I, 17 giugno 2010, n. 24510, in www.leggiditalia.it.

Trib. Perugia, 2 agosto 2010, in www.leggiditalia.it.

T.A.R. Milano, Sez. III, 25 agosto 2010, n. 4182, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. VI, 30 agosto 2010, n. 32404, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Trib. Catanzaro, Sez. II, 16 settembre 2010, in www.leggiditalia.it.

Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 1 dicembre 2010, n. 8832, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, Ordinanza, 10 gennaio 2011, n. 16864, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 7601, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

T.A.R. Brescia, Sez. II, 28 gennaio 2011, n. 183, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. I, 8 febbraio 2011, n. 9117, in www.leggiditalia.it.

Trib. Termini Imerese, Ordinanza, 09 febbraio 2011, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 16307, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26819, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. I, 26 aprile 2011, n. 16307, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 maggio 2011, n. 1205, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 24 giugno 2011, n. 25488, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 5 luglio 2011, n. 34520, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 26819, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. I, 27 settembre 2011, n. 36799, in www.leggiditalia.it.

Cons. St., Sez. II, 21 ottobre 2011, n. 5676, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. VI, 14 novembre 2011, n. 24575, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. III, 29 novembre 2011, n. 1190, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Trib. Milano, 3 dicembre 2011, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 14391, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 11 aprile 2012, n. 13568, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 9 maggio 2012, n. 24135, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

T.A.R. Bologna, Sez. II, 18 maggio 2012, n. 341, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Civ., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8407, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 5 giugno 2012, n. 39519, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 24575, consultabile *online* nel sito www.penalecontemporaneo.it.

Trib. Salerno, 16 ottobre 2012, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Trib. Firenze, 22 ottobre 2012, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 25 ottobre 2012, n. 7544, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 27 ottobre 2012, n. 20993, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

T.A.R. Catania, Sez. IV, 29 ottobre 2012, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen.; Sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Trib. Padova, Uff. G.i.p., 15 febbraio 2013, n. 1122, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 15 maggio 2013, n. 20993, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Civ., Sez. Unite, 21 marzo 2013, n. 7042, in www.leggiditalia.it.

T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 25 marzo 2013, n. 326, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen. Sez. V, 4 aprile 2013, n. 27798, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2013, n. 32147, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. III, 17 aprile 2013, n. 40973, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 7 maggio 2013, n. 19545, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 15 maggio 2013, n. 20993, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. III, 23 maggio 2013, n. 45648, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. III, 24 luglio 2013, n. 32054, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. III, 23 ottobre 2013, n. 46179, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Civ., Sez. Lavoro, 08 gennaio 2014, n. 172, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. III, 7 marzo 2014, n. 23485, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. I, 04 aprile 2014, n. 19924, in *www.leggiditalia.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 2014, n. 15906, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 20 aprile 2014, n. 24021, in *www.leggiditalia.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 19 maggio 2014, n. 20531, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 172, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 18 luglio 2014, n. 31839, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5419, in *Massima redazionale*, 2014, in *www.leggiditalia.it*.

Cass. Pen., sez. V, 05 novembre 2014, n. 51718, in *www.leggiditalia.it*.

Cass. Civ., Sez. Lav., 22 dicembre 2014, n. 27239, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cons. Stato, sez. III, 12 gennaio 2015, n. 28, in *Danno e Resp.*, 2015, 3, 315, in *www.leggiditalia.it*.

Cass. Pen., sez. V, 16 gennaio 2015, n. 2283, in *www.leggiditalia.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 2301, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 9222, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Civ., Sez. Lav., 23 gennaio 2015, n. 1258, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Civ., Sez. lavoro, 23 gennaio 2015, n. 1262, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2015, n. 549, in *www.leggiditalia.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 6 febbraio 2015, n. 5664, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 23 aprile 2015, n. 17082, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 20 maggio 2015, n. 20968, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 26 giugno 2015, n. 45184, in *www.leggiditalia.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 2 luglio 2015, n. 28115, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 10 luglio 2015, n. 29859, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. feriale, 25 agosto 2015, n. 36894, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. IV, 25 agosto 2015, n. 35571, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cons. St., Sez. III, 7 settembre 2015, n. 4127, in *www.leggiditalia.it*.

Cass. Pen., Sez. V, 24 settembre 2015, n. 43085, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. I, 30 settembre, 2015 n. 39529, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. II, 23 novembre 2015 n. 46328, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., sez. I, 15 dicembre 2015, n. 4133, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., 21 aprile 2016, n. 17719, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

Cass. Pen., Sez. I, 27 gennaio 2016, n. 26766, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. III, 18 gennaio 2016, n. 1629, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. Unite, 16 marzo 2016, n. 10959, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. Unite, 16 marzo 2016, n. 10959, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 1 febbraio 2016, n. 4133; Cass. Pen., Sez. V, 19 settembre 2013, n. 38690, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 13 giugno 2016, n. 38306; Cass. Pen., Sez. V, 1 dicembre 2017, n. 104, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 26 febbraio 2016, n. 18473, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 28 giugno 2016, n. 26878, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 29 gennaio 2016, n. 20696, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., sez. VI, 19 maggio 2016, n. 30704, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Trib. Torino, Sez. III, 18 maggio 2016, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 20 gennaio 2016, n. 2325, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. VI, 1 febbraio 2017, n. 10932, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, Ordinanza 13 febbraio 2017, n. 25940, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Trib. Campobasso, 2 marzo 2017, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. pen., Sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 27 marzo 2017, n. 14845, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., sez. I, 24 maggio 2017, n. 9446, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 29 maggio 2017, n. 26588, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 35673, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen, Sez. V, 31 agosto 2017, n. 39758, in www.dirittoegiustizia.it.

Trib. Torino, Sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, 2 ottobre 2017, n. 1299, consultabile in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Trib. Ivrea, 3 novembre 2017, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 57764, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 1930, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2018, n. 5454, in www.leggiditalia.it.

Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 23530, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 3087, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 8744, in www.leggiditalia.it.

Corte d'Appello Roma Sez. I, 30 gennaio 2018, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

T.A.R. Trento, Sez. I, 1 febbraio 2018, n. 29, in www.iusexplorer.it.

Cass. Pen., Sez. V, 5 marzo 2018, n. 9952, in www.dirittoegiustizia.it.

Cass. Pen., Sez. I, 14 marzo 2018, n. 11604, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. III, 15 marzo 2018, n. 11920, in www.leggiditalia.it.

Cass. Pen., Sez. V, 14 giugno 2018, n. 27475, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Cass. Pen., Sez. V, 17 luglio 2018, n. 33127, in www.leggiditalia.it.